Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

800ª seduta pubblica
martedì 25 settembre 2012

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-70

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-83

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 85-169

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2
MURA *(LNP)* 1

Verifiche del numero legale 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULL'ARRESTO DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE POSTE DEL SENATO

PRESIDENTE 2, 3
CALDEROLI *(LNP)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(256) ***AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(264) ***FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(374) ***DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(1237) ***PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura***

(1596) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(1884) ***LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(3267) ***MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale in materia di tortura:***

CASSON *(PD), relatore* . . . . . *Pag.* 3, 5, 35 e *passim*
AMATI *(PD)* 6
BERTUZZI *(PD)* 8
PERDUCA *(PD)* 10
MARITATI *(PD)* 13
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 16
LI GOTTI *(IdV)* 18
FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 19, 37
SALTAMARTINI *(PdL)* 22
MAZZATORTA *(LNP)* 25
DELLA MONICA *(PD)* 28
GIOVANARDI *(PdL)* 33, 36
BALBONI *(PdL), relatore* 35
BRICOLO *(LNP)* 35, 36
INCOSTANTE *(PD)* 36

Discussione:

(851) ***LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno:***

PRESIDENTE . . . . . 38, 39, 40 e *passim*
BETTAMIO *(PdL). relatore* . . . . . 38, 39, 40 e *passim*
LI GOTTI *(IdV)* 39, 47
CAROFIGLIO *(PD)* 40

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . *Pag.* 40, 42, 44
RIZZI *(LNP)* 41
MURA *(LNP)* . . . . . 42, 43, 44 e *passim*
CUTRUFO *(PdL)* 45
BIANCO *(PD)* 46
GARRAFFA *(PD)* 46
CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* 47
DAVICO *(LNP)* 48
PINOTTI *(PD)* 49
PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 49
SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* 50
AMATI *(PD)* 51

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 41, 42, 43 e *passim*

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(852) *LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno:*

PRESIDENTE . . . . . 51, 52, 54 e *passim*
BETTAMIO *(PdL). relatore* 51
LI GOTTI *(IdV)* . . . . . 52, 58, 60 e *passim*
PERDUCA *(PD)* 52, 56
SALTAMARTINI *(PdL)* 54
CASTELLI *(LNP)* 55, 56
MURA *(LNP)* . . . . . 57, 58, 59 e *passim*
CASSON *(PD)* 58
CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* 62
SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* 62
DAVICO *(LNP)* 62
TONINI *(PD)* 63
ADRAGNA *(PD)* 64
LIVI BACCI *(PD)* 64

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 57, 58, 59 e *passim*

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 64, 65
SCANU *(PD)* 64, 65

PER UN'INFORMATIVA DEL GOVERNO SULLA SICUREZZA DELLA RETE FERROVIARIA NAZIONALE

PRESIDENTE 65, 66
TOMASELLI *(PD)* 65

PER UN'INFORMATIVA DEL GOVERNO SULLA VICENDA TELESPAZIO

PRESIDENTE 66, 68
GARRAFFA *(PD)* 66, 67

PER LA CONOSCIBILITÀ DA PARTE DEI SENATORI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 68, 69
ASTORE *(Misto-ParDem)* 68

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 69

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2012 . 70

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 256-264-374-1237-1596-1884-3267

Emendamenti 1.1000, 3.1000 e 4.1000 71

DISEGNO DI LEGGE N. 851

Articolo 1 ed emendamento 72
Articoli 2 e 3 ed emendamento 73
Articoli da 4 a 7 ed emendamento 75
Articoli 8 e 9 78

DISEGNO DI LEGGE N. 852

Articoli da 1 a 3 ed emendamenti 78
Articoli 4 e 5 ed emendamento 82
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 83
Articoli 6 e 7 83

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del testo unificato dei disegni di legge nn. 256-264-374-1237-1596-1884-3267 85
Dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 851 92
Dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 852 93

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 95

CONGEDI E MISSIONI 105

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti 105

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 105

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 105

Assegnazione 107

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 107

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 108

Trasmissione di documenti e assegnazione . . 108

Trasmissione di documenti 108

CONSIGLIO DI STATO

Trasmissione di atti 109

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti 109

PARLAMENTO EUROPEO

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea . . . . . *Pag.* 109

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 109

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 110

Mozioni 111

Interpellanze 123

Interrogazioni 131

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 135

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 169

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 20 settembre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

CALDEROLI *(LNP)*. In conseguenza dell'arresto del direttore dell'ufficio postale del Senato, chiede che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento, consenta il pieno accesso della Polizia giudiziaria agli edifici del Senato, al fine di confermare l'assoluta estraneità dell'Istituzione a tale vicenda.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta, che comunicherà al presidente Schifani.

Discussione dei disegni di legge:

(256) ***AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(264) ***FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(374) ***DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(1237) ***PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura***

(1596) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(1884) ***LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(3267) ***MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale in materia di tortura***

CASSON, *relatore*. Nonostante l'Italia abbia ratificato la Convenzione dell'ONU contro la tortura nel 1988, l'ordinamento italiano non è ancora stato integrato con la previsione di uno specifico delitto. È dunque importante che la Commissione giustizia, in sede referente, sia unanimemente giunta ad un testo unificato che introduce il reato di tortura, in base al quale verrà punito chiunque, indebitamente e intenzionalmente, cagiona acute sofferenze psichiche o fisiche, mediante minaccia grave o comportamenti disumani o degradanti, ad una persona che non sia in grado di ricevere aiuto. Affinché si configuri tale condotta illecita non è necessario che i comportamenti siano tenuti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, sebbene sia prevista un'aggravante specifica qualora ciò si verifichi. L'introduzione di uno specifico reato, dunque, oltre ad essere coerente con gli obblighi assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia, segnala il particolare disvalore che l'ordinamento attribuisce a tale comportamento ed appare auspicabile, anche considerando il fatto che i reati attualmente previsti nel codice penale non comprendono in modo certo e specifico la tortura.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

AMATI *(PD)*. L'introduzione nell'ordinamento penale del reato di tortura, oltre a corrispondere ad un obbligo giuridico internazionale, costituisce un messaggio simbolico netto, con cui vengono chiariti i limiti dell'esercizio della forza da parte dei pubblici poteri. La previsione di tale reato è intesa innanzitutto a tutelare chi si trova in uno stato di detenzione legale, ma anche tutti coloro che si trovano in uno stato di detenzione di fatto, ad esempio in caso di ricovero forzato in un ospedale psichiatrico. È auspicabile che l'ambito applicativo si estenda fino a comprendere gli episodi di violenza sessuale posti in essere da pubblici ufficiali o di lavoro forzato a danno dei minori. Nell'identificazione degli atti di tortura si dovrà inoltre tenere conto del sesso della vittima, dal momento che le donne sono sottoposte a rischi particolari durante gli interrogatori o per le condizioni di detenzione. Auspica la celere approvazione del disegno di legge, che introduce nell'ordinamento un'indispensabile garanzia dei diritti umani.

BERTUZZI *(PD)*. Con l'auspicabile approvazione del disegno di legge l'Italia potrà respingere le accuse di insensibilità culturale e giuridica nei confronti di una gravissima lesione della dignità umana, conseguenti al mancato adeguamento del proprio ordinamento agli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura. Approvare il disegno di legge con il più ampio consenso possibile rappresenterebbe

un atto di civiltà e la riaffermazione del diritto costituzionale della persona all'integrità fisica e psichica. Sono inoltre condivisibili le norme contenute nel disegno di legge con cui si prevede che le dichiarazioni rese sotto tortura sono utilizzabili solo per provare l'effettiva commissione del reato di tortura, che nessuno possa essere estradato o respinto verso uno Stato in cui rischia di essere sottoposto a tortura e che chiunque venga processato per tale reato non possa godere dell'immunità diplomatica. Sarebbe infine stato auspicabile istituire un fondo per il risarcimento delle vittime, per aiutarle ad intraprendere un percorso di riabilitazione, ma la mancanza della necessaria copertura finanziaria ha portato ad espungere tale previsione.

PERDUCA *(PD)*. Con l'introduzione del reato di tortura non si vuole in alcun modo mettere in discussione l'operato delle Forze dell'ordine, ma affermare che chi rappresenta l'autorità dello Stato è tenuto a comportarsi nel pieno rispetto della legalità e dei diritti dei cittadini. Auspica pertanto la celere approvazione del disegno di legge, la cui discussione avviene a pochi giorni di distanza dall'importante ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. L'adozione da parte dello Stato italiano di un comportamento più coerente agli obblighi internazionali assunti in materia di diritti umani potrà rafforzare la credibilità internazionale del Paese e l'efficacia dell'operato di chi lo rappresenta nei consessi multilaterali volto a conseguire importanti obiettivi, quali la moratoria della pena capitale e la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili. L'ordine del giorno G100 impegna il Governo a intraprendere tutte le iniziative opportune e necessarie affinché il disegno di legge possa essere approvato entro il 3 novembre, in occasione del ventiquattresimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sulla tortura.

MARITATI *(PD)*. È auspicabile che anche l'Aula approvi all'unanimità il testo in esame, come già avvenuto in Commissione, perché l'introduzione di una fattispecie specifica per il reato di tortura, da punire con pene adeguate, costituisce un importante passo avanti per la democrazia italiana, in ossequio non solo alla Carta costituzionale (che prevede l'incriminazione obbligatoria per gli atti di violenza ai danni di persone in stato di detenzione), ma anche agli accordi internazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. Con la proibizione assoluta della tortura, lo Stato è chiamato a tutelare l'integrità psicofisica delle persone private della loro libertà, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali, senza cedere a logiche securitarie, nemmeno di fronte alla necessità di prevenire e reprimere crimini gravi come gli atti terroristici.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. L'introduzione di una punizione specifica ed adeguata di un reato esecrabile come quello della tortura pone l'ordinamento italiano in linea con gli altri Paesi democratici che nel 1984 hanno sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite contro i trattamenti

disumani, crudeli e degradanti. Per superare i timori di chi riteneva che il provvedimento fosse diretto contro le Forze dell'ordine, è stato raggiunto un alto compromesso, con la definizione della tortura come reato comune e la previsione di un'aggravante nel caso che sia commessa da un pubblico ufficiale. Ogni forma di potere deve rispondere alla legge ed è autorevole quando viene esercitato per un periodo di tempo determinato ed in modo trasparente, senza ricorrere a pratiche violente.

LI GOTTI *(IdV)*. Per 24 anni in Italia si è ritenuto che fosse inutile introdurre una fattispecie di reato specifica per il reato di tortura, essendo questa riconducibile a categorie quali le lesioni, le minacce, l'omicidio. Ci sono tuttavia episodi che sfuggono a tale classificazione, come purtroppo dimostrano quei casi di cronaca per cui si rende necessaria una duplice imputazione e condanna, trattandosi di condotte volte ad infliggere sofferenze fisiche e morali alla vittima, prima della sua uccisione. La fine anticipata della legislatura nel 2008 ha impedito la definizione di un testo che ora è pronto ad essere finalmente licenziato e che introduce il reato di tortura secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU, ma inquadrandolo tra i reati comuni e prevedendo un'aggravante nel caso che il colpevole sia un pubblico ufficiale.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Lo scontro tra logiche securitarie e giustizialiste sul tema dell'introduzione del reato di tortura, in Italia, ha causato finora un vuoto legislativo che la magistratura è stata costretta a colmare in via interpretativa per reprimere gli atti violenti configurabili come tortura fisica e psichica. L'approvazione del testo in esame, su cui il Parlamento non deve indugiare oltre per evitare che la fine della legislatura impedisca ancora una volta il varo definitivo della legge, è nell'interesse non solo delle vittime del reato, ma anche delle Forze dell'ordine. Definendo con precisione la nuova fattispecie di reato, sarà infatti possibile isolare e punire i colpevoli di violenze fisiche, pressioni psicologiche e trattamenti disumani nelle carceri, che sono atti indegni di un Paese civile. Poiché il lungo lavoro svolto in Commissione ha consentito di raggiungere un delicato punto di equilibrio, auspica una rapida approvazione del testo, senza eccessive modifiche.

SALTAMARTINI *(PdL)*. È priva di fondamento l'affermazione secondo cui la mancata individuazione del reato di tortura rappresenta una lacuna dell'ordinamento italiano. La Carta costituzionale ed il codice penale vigente già intervengono ad individuare e punire severamente le fattispecie connesse al reato: sequestro di persona, lesioni, abuso di autorità. Quella in esame è una norma manifesto che individua con aggettivi opinabili una fattispecie di reato troppo estesa, priva delle caratteristiche, necessarie nella legislazione penale, della tassatività e della determinatezza. Inoltre, l'istigazione alla commissione del reato (che nei fatti ha per oggetto l'abuso da parte delle Forze dell'ordine) viene punita anche se il reato non viene compiuto andando oltre il principio di ragionevolezza;

l'individuazione di una pena fissa poi, a prescindere dalla personalità e dalla capacità di delinquere del reo, contrasta con l'articolo 27 della Costituzione. Le disposizioni introdotte dal disegno di legge determineranno una compressione delle funzioni e delle facoltà delle Forze dell'ordine nell'azione di contrasto al crimine e quindi un ostacolo alla difesa dello Stato di diritto.

MAZZATORTA *(LNP)*. A fronte della grave crisi economica e dell'emergenza corruzione che il Paese è chiamato ad affrontare, il Senato si permette di discutere provvedimenti non necessari né urgenti. Il codice penale vigente, infatti, già contempla molteplici fattispecie di reato che sottintendono l'esercizio di modalità di tortura. La norma in oggetto, così come individuata, rende troppo discrezionale da parte del giudice la tipizzazione dei comportamenti disumani e degradanti che si intende perseguire. L'introduzione del reato di tortura determina effetti indiretti particolarmente rischiosi sull'applicazione dell'articolo 41-*bis*, vanificando l'azione di contrasto alle mafie che Stato, magistratura e Forze dell'ordine esercitano nella piena correttezza delle proprie funzioni. L'articolo 3 del provvedimento, infine, rendendo inammissibile il respingimento o l'estradizione di un soggetto in uno Stato in cui rischia di essere sottoposto a tortura, incide in maniera significativa sul sistema di espulsione degli immigrati clandestini.

Presidenza del vice presidente CHITI

DELLA MONICA *(PD)*. Diverse sono state le iniziative volte a richiamare l'Italia all'adempimento degli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione ONU del 1984, i cui principi sono efficacemente recepiti nel disegno di legge in esame, che garantisce al Paese maggiore trasparenza, correttezza e democrazia in favore non solo delle vittime ma anche degli operatori delle Forze dell'ordine che svolgono con professionalità il proprio compito. In tal senso è da interpretare l'aggravante prevista se chi commette il reato di tortura è un pubblico ufficiale. Quanto accaduto negli anni in Italia con i casi della scuola Diaz, della caserma di Bolzaneto o del giovane Aldrovandi e con l'individuazione di reati poi caduti in prescrizione dimostra chiaramente che una lacuna esiste nell'ordinamento interno e che è necessario colmarla. È proprio sul nodo della prescrizione che intervengono alcuni emendamenti presentati. Auspica che l'Assemblea proceda con rapidità ad un'approvazione unanime del provvedimento volto anche a rafforzare la credibilità internazionale dell'Italia.

GIOVANARDI *(PdL)*. La varietà dei casi citati nel dibattito dimostra quanto la norma che il disegno di legge si propone di inserire nell'ordina-

mento interno rischia di prestarsi ad interpretazioni eterogenee e discrezionali. La fattispecie di reato viene individuata in modo troppo esteso e non è tipizzata: potrebbe applicarsi anche agli eccessi della carcerazione preventiva, alle condizioni degradanti in cui versa il sistema penitenziario, al regime di trattenimento nei centri per l'identificazione e l'espulsione. Vi è un'oggettiva differenza tra gli atti di efferata violenza criminale ed fatti riconducibili all'operato delle Forze dell'ordine che potrebbero, grazie a interpretazioni estensive, rientrare nel reato di tortura; di conseguenza, il sistema sanzionatorio individuato appare irragionevole e sproporzionato. Sarebbe quindi opportuna un'ulteriore riflessione prima di procedere alle votazioni, per licenziare una normativa che in futuro non dia luogo ad abusi nei confronti di pubblici ufficiali colpiti da false accuse rispetto ad una fattispecie che il Parlamento non è riuscito ad identificare con chiarezza.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BALBONI, *relatore*. Recependo le osservazioni emerse nel dibattito, presenta un emendamento all'articolo 1, di cui dà lettura *(v. Resoconto stenografico)*, invitando al ritiro degli emendamenti presentati sul medesimo articolo.

CASSON, *relatore*. Ribadisce quanto espresso dal relatore Balboni.

BRICOLO *(LNP)*. Alla luce del dibattito svolto e della presentazione di un nuovo emendamento da parte dei relatori, che dovrà essere esaminato con attenzione, chiede di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.

INCOSTANTE *(PD)*. Visto che il lavoro dei lavoratori ha consentito di trovare una convergenza sull'articolo 1, propone di votare tale articolo nella seduta odierna e di rinviare il seguito dell'esame degli articoli successivi alla seduta antimeridiana di domani.

GIOVANARDI *(PdL)*. L'Assemblea sta discutendo una materia intricata, difficile e importante: auspica pertanto che sia concesso ai senatori tempo necessario ad esaminare l'emendamento dei relatori all'articolo 1.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Auspica che un eventuale rinvio della discussione del disegno di legge porti a trovare celermente un accordo, che consenta di approvare il provvedimento entro la giornata di domani.

CASSON, *relatore*. Dà lettura di un ulteriore emendamento, che contiene una riscrittura tecnica dell'articolo 4 *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, fissando per le ore 9 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(851) ***LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*** *(Relazione orale)*

BETTAMIO, *relatore*. Il disegno di legge prevede la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata nel 2005, adattando l'ordinamento interno alle sue disposizioni, anche attraverso la modifica del codice penale, con l'introduzione del reato di atti di terrorismo nucleare. La Convenzione fa salvo il diritto degli Stati di sviluppare energia nucleare per scopi pacifici e si limita ad esortare i Paesi a seguire le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), senza però prevedere la necessità di rapporti periodici o di verifiche.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI *(IdV)*. Rinvia alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal Gruppo dell'Italia dei Valori per la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite nel 2005, e per l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle sue disposizioni, con l'introduzione dello specifico reato.

CAROFIGLIO *(PD)*. Auspica l'approvazione unanime del provvedimento, che contiene norme opportune e introduce una nuova fattispecie di reato, che mira a tutelare l'incolumità pubblica perseguendo la detenzione o l'acquisto di materiale radioattivo di ogni tipo, a qualsiasi titolo, ma nella prospettiva di compiere azioni delittuose.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BETTAMIO, *relatore*. Rinuncia alla replica.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo non intende replicare.

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 *(Autorizzazione alla ratifica).*

BETTAMIO, *relatore*. Invita all'approvazione dell'emendamento 1.100 e di tutti gli altri emendamenti presentati al disegno di legge.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.100.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 1.100 e l'articolo 1, nel testo emendato. Il Senato approva l'articolo 2 (Ordine di esecuzione).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 *(Definizioni).*

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 3.100.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 3.100 e gli articoli 3, nel testo emendato, e 4 (Modifiche al codice penale).

Il Senato approva l'articolo 5 (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895) *e, con votazione nominale elettronica, l'articolo 6* (Obblighi di comunicazione).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 *(Sequestro).*

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 7.100.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 7.100 e l'articolo 7 nel testo emendato, l'articolo 8 (Clausola di invarianza) *e l'articolo 9* (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI *(IdV)*. Dichiara il voto favorevole dell'Italia dei Valori.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Voterà a favore della ratifica della Convenzione, che consolida il quadro normativo internazionale riguardante la lotta al terrorismo globale, intervenendo sul tema dell'impiego di armi e materiali radioattivi. In particolare vanno apprezzati l'introduzione di specifiche sanzioni nell'ordinamento penale contro gli atti di terrorismo nucleare e le previsioni sulla messa in sicurezza e sul trattamento del materiale sequestrato.

DAVICO *(LNP)*. La Convenzione internazionale aggiunge e completa altri atti, maturati in ambito internazionale, al fine di promuovere,

anche nell'ordinamento interno dei Paesi membri, una particolare attenzione giuridica nei confronti del terrorismo internazionale. Annuncia pertanto il voto favorevole della Lega Nord.

PINOTTI *(PD)*. Il Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge di ratifica, giudicando positivamente il lavoro svolto dalle Commissioni competenti in sede referente. Tra le norme della Convenzione, vanno in particolare evidenziate quelle contenenti le definizioni di materiale radioattivo, di materiale nucleare, di impianto nucleare e di congegno nucleare.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo alla ratifica della Convenzione.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Ricordando il ruolo fondamentale dell'Italia nella lotta al terrorismo internazionale e la necessità di sostenere l'azione del Comitato per il contrasto al terrorismo, consegna il testo della dichiarazione favorevole a nome del Gruppo, affinché sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

BETTAMIO, *relatore*. Dichiara il voto favorevole del Popolo della Libertà.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 851, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(852) *LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

BETTAMIO, *relatore*. Il disegno di legge dispone la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, che fissa obiettivi e norme per la prevenzione e la repressione di tali reati, senza però pregiudicare o limitare le libertà fondamentali riconosciute dal diritto internazionale. Va in particolare evidenziata la norma che prevede l'assenso del Ministro della giustizia per il perseguimento del delitto di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, commesso dallo straniero in territorio estero a danno dell'Italia: tale previsione è stata introdotta dalla Commissione per evitare il rischio di incidenti diplomatici, qualora i comportamenti ritenuti integrativi della fattispecie criminosa vengano compiuti da personalità politiche o religiose dello Stato nel quale sono stati consumati.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI *(IdV)*. Il testo approvato dalla Commissione differisce da quello proposto dall'Italia dei Valori, che prevedeva delle specifiche ipotesi di reato – quali l'associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, il finanziamento di attività terroristica o sovversiva e l'istigazione al terrorismo – e una diminuente speciale per gli imputati che si siano adoperati per evitare l'ulteriore prosecuzione dell'attività delittuosa. Voterà comunque a favore del provvedimento, auspicando una successiva integrazione della normativa.

PERDUCA *(PD)*. La Convenzione di Varsavia fissa gli obiettivi per una politica di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo, che non pregiudichi le libertà fondamentali e il diritto internazionale, nel rispetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dunque, i senatori che hanno espresso riserve nei confronti dell'introduzione del reato di tortura, dovrebbero per coerenza opporsi anche alla ratifica di tale Convenzione, che è estremamente garantista nei confronti di chi è accusato di aver compiuto attività terroristiche. La previsione del reato di istigazione al terrorismo contenuta nel disegno di legge presentato dall'Italia dei Valori avrebbe ostacolato i rapporti diplomatici con l'Iran, i cui vertici hanno addirittura auspicato la distruzione dello Stato di Israele. Ricorda infine l'attuale presenza in Italia di uno dei massimi responsabili del genocidio in Ruanda e auspica che le autorità italiane si comportino in modo coerente con la volontà di far rispettare il diritto internazionale.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Non può essere perseguito, in base ad un trattato internazionale, un reato che non sia riconosciuto tale dall'ordinamento interno di un Paese. Peraltro, l'Italia ha una lunga tradizione nella tutela della dignità dell'uomo e dei diritti della persona, per le sue radici culturali e religiose, a prescindere dalle lezioni sul rispetto dei diritti umani che gli esponenti Radicali si sentono costantemente autorizzati ad impartire.

CASTELLI *(LNP)*. Non c'è contraddizione tra l'orientamento del Gruppo sul testo in esame e quello sul disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura. La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo offre strumenti indispensabili per combattere fattispecie criminali che hanno ormai assunto dimensioni planetarie, mentre l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione ONU sulla tortura comporterà l'adozione di norme penalizzanti per gli agenti di polizia penitenziaria e che rischiano di confliggere con l'applicazione del carcere duro ai mafiosi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori Bettamio e Balboni ed il sottosegretario Gullo rinunciano alla replica.

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso non ostativo dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli articoli 1 (Autorizzazione alla ratifica) *e 2* (Ordine di esecuzione).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 *(Modifiche al codice penale).*

LI GOTTI *(IdV)*. Ritira gli emendamenti 3.100 e 3.101.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli articoli 3 e 4 (Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 *(Condizione di procedibilità).*

LI GOTTI *(IdV)*. Ritira gli emendamenti 5.100 e 5.0.100.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli articoli 5, 6 (Clausola di invarianza) *e 7* (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI *(IdV)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge, le cui carenze potranno essere colmate successivamente.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Il Terzo Polo voterà a favore di un disegno di legge che introduce i reati di addestramento e arruolamento con finalità terroristiche anche internazionali, nonché il delitto di finanziamento di attività terroristiche sovversive.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Allega ai Resoconti della seduta la dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo *(v. Allegato B).*

DAVICO *(LNP)*. In Italia non si registrano casi di torture, mentre è concreta la minaccia del terrorismo alle istituzioni democratiche e alla vita della popolazione, alimentata da estremismi e fanatismi religiosi, che con la ratifica della Convenzione sarà possibile contrastare.

TONINI *(PD)*. Il Gruppo PD voterà a favore di un disegno di legge con cui si prevede che, all'uso misurato e legittimo della forza per la repressione del terrorismo, si affianchi lo strumento del dialogo interculturale ed interreligioso per prevenire quello scontro tra civiltà che costituisce il terreno favorevole per la proliferazione di atti terroristici.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 852.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCANU *(PD)*. Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-03019, per conoscere la strategia del Governo nel settore aerospaziale, al fine di favorire l'integrazione europea in materia di difesa e sicurezza.

TOMASELLI *(PD)*. Alla luce degli ultimi incidenti, chiede che il Governo riferisca in Aula sul tema della sicurezza della rete ferroviaria italiana.

GARRAFFA *(PD)*. Chiede l'audizione in Commissione dei rappresentanti dell'azienda Telespazio, alla presenza del Governo, per avere chiarimenti sulla situazione del Centro spaziale in provincia di Palermo, che rischia la dismissione, con il conseguente licenziamento dei dipendenti.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Chiede sia garantito ai senatori l'accesso agli atti del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori. Chiede inoltre l'impiego dei fondi già stanziati per una corretta comunicazione istituzionale sul lavoro dei senatori.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso richiesto dagli intervenuti.

Comunica che è stato presentato un ulteriore emendamento da parte dei relatori al testo unificato dei disegni di legge nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 26 settembre.

La seduta termina alle ore 20,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 settembre.*

Sul processo verbale

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sull'arresto del direttore dell'ufficio delle Poste del Senato

CALDEROLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LNP)*. Signor Presidente, personalmente sono rimasto molto colpito dall'arresto del direttore dell'ufficio postale presente all'interno del Senato. Ho visto un'agenzia stampa in cui un collega avrebbe detto che all'interno del Senato almeno il 10 per cento dei senatori sniffa. Ho qualche perplessità rispetto a questo, ma ne prendo atto.

Vorrei che lei si faccia da tramite di una richiesta che rivolgo al Presidente del Senato, perché credo opportuno che in questo momento, nella situazione politica che stiamo vivendo, il Presidente del Senato, applicando l'articolo 69 del nostro Regolamento, dia l'ordine di consentire alla Polizia giudiziaria di eseguire una perquisizione in quegli uffici. Infatti, in questi giorni abbiamo avuto tanti scandali significativi, si è parlato tanto di Renata Polverini e non vorrei che si parlasse anche di altre «polveri» all'interno del Senato.

Pertanto, prima che l'istituzione venga coinvolta, credo che il Senato debba dimostrare la propria assoluta estraneità rispetto ai fatti oggetto dei dispacci di agenzia di questo pomeriggio. Non consentirlo o non fare una sollecitazione in tal senso sembrerebbe voler coprire qualcosa o qualcuno

che non è nell'interesse di nessuno tenere coperto. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Peterlini. Commenti dai Gruppi PD e PdL).*

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, prendo atto della sua dichiarazione e ovviamente riferirò al presidente Schifani.

Discussione dei disegni di legge:

(256) ***AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(264) ***FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(374) ***DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(1237) ***PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura***

(1596) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(1884) ***LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(3267) ***MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale in materia di tortura* (ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Casson, per integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, come relatori desideriamo integrare il testo della relazione che è stato presentato al termine di un lavoro certosino e abbastanza lungo svolto nella Commissione di merito, che ci ha condotto in conclusione un paio di settimana fa... *(Brusìo. Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, stavo dicendo che, al termine del lavoro approfondito e certosino della Commissione giustizia, un paio di settimane fa siamo riusciti ad arrivare al voto per l'introduzione del delitto di tortura all'interno dell'ordinamento italiano. Non era molto facile giungere a un voto concordato, anche perché le sollecitazioni nei confronti di questa fattispecie di reato provenivano storicamente da più parti e dall'esterno degli ambiti parlamentari e anche all'interno del Parlamento le impostazioni culturali, filosofiche, giuridiche e ideologiche erano molto diverse. Si è quindi trattato di un testo che è diventato il frutto di una mediazione

che sicuramente presenta aspetti i quali possono essere approfonditi, o contestati, o verificati, ma va segnalato il voto unanime che ha ricevuto in Commissione.

La problematica della tortura credo debba essere approfondita, vista la sua importanza e delicatezza, in quanto se ne parla praticamente dall'epoca dell'illuminismo, con il dibattito di natura giuridica e filosofica che si svolse su queste materie, se si ricorda ancora come, all'epoca di Pietro Verri, con le osservazioni sulla tortura, e con le opere di Beccaria e del Manzoni, si insisteva nel parlare di fattispecie penali e quindi di comportamenti da punire con violazioni di natura penale.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, desidero ricordare come, con l'eccezione dell'articolo 185-*bis* del codice penale militare di guerra, l'ordinamento italiano non abbia mai previsto uno specifico delitto di tortura. Quindi, non si è mai ritenuto, fino ad ora, di dare attuazione ad una normativa di profilo internazionale che esiste, quanto meno, dagli anni Cinquanta. Basta infatti sinteticamente ricordare, senza scendere necessariamente nei dettagli, i riferimenti internazionali plurimi che hanno fatto derivare, anche per lo Stato italiano, un vero e proprio obbligo giuridico di attuazione.

Il primo riferimento che troviamo nel periodo del dopoguerra fa capo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1955. Successivamente, nel 1966, fu stipulato il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia con legge del 1977, con cui la comunità internazionale si è pronunciata a favore di un divieto generalizzato del ricorso alla tortura.

Nonostante questo obbligo giuridico ormai assodato, è seguito un vuoto che si è protratto fino al 1984, cioè, sostanzialmente, fino all'adozione della Convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall'Italia nel 1988. Anche da tale Convenzione deriva un obbligo internazionale, per la cui osservanza gli Stati, europei in particolare, hanno a loro volta e ulteriormente adottato una specifica Convenzione europea, approvata il 26 novembre 1987 e ratificata anch'essa dall'Italia.

Nonostante la presenza di tutti questi obblighi giuridici internazionali ed europei, in particolare, fino ad oggi non si è arrivati alla formulazione di un testo condiviso da sottoporre all'esame dell'Aula del Parlamento. Dopo il lavoro svolto dalla Commissione giustizia siamo finalmente giunti a questa fase e possiamo dunque proporre un testo che mi accingo sinteticamente ad illustrare.

Desidero però ancora ricordare che si parte dal cosiddetto testo base, e cioè dalla Convenzione ONU del 1984 che faceva esplicito riferimento alle sofferenze, fisiche o psichiche, acute inflitte a delle persone in determinate situazioni private della libertà personale.

Tale fattispecie di reato, questo comportamento criminoso poteva essere affrontato sotto due punti di vista. Se nella prospettiva internazionale questo reato veniva di per sé indicato come un reato proprio e cioè un reato del pubblico ufficiale, cioè un comportamento posto in essere da

un pubblico ufficiale nei confronti di persona detenuta o privata della libertà personale, successivamente (e particolarmente all'interno dello Stato italiano) si è ritenuto di proporre una fattispecie di reato definita comune, e cioè un reato che può essere commesso da chiunque, in determinate situazioni, con determinati comportamenti, ma con un'aggravante speciale se il comportamento viene posto in essere dal pubblico ufficiale.

Nella proposta formulata dalla Commissione giustizia è stata scelta questa impostazione, perché all'interno del nostro Stato nel corso degli anni, direi dei decenni, abbiamo assistito a forme di criminalità sia ordinaria che terroristica... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatore Coronella, riesco ad ascoltare persino io la sua conversazione.

Prego, continui pure il suo intervento, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. All'interno di queste forme di criminalità, dicevo, si sono verificati episodi di tortura anche molto gravi, molto pesanti ed efferati, episodi di crudeltà per cui si è ritenuto più opportuno, per il nostro ordinamento, configurare questo come un delitto comune con l'aggravante speciale per i pubblici ufficiali, proprio per poter comprendere in questa fattispecie tutti i comportamenti che possono essere sinteticamente definiti come comportamenti di tortura.

Va detto che, nel corso degli anni e anche di recente, c'è stata una critica in ordine alla possibilità di introdurre nell'ordinamento italiano una nuova fattispecie di reato quale quella del delitto di tortura. È vero che nel nostro ordinamento esiste tutta una serie di altri comportamenti delittuosi come le lesioni gravi, le lesioni gravissime, la violenza, la violenza privata, il sequestro di persona, ma si è ritenuto dal punto di vista giuridico che queste fattispecie non comprendano in maniera esatta e precisa la fattispecie della tortura che vogliamo introdurre; soprattutto, si è ritenuto che ci sia la necessità di introdurre una fattispecie specifica, che consente di illuminare in particolare, per così dire, il disvalore che l'ordinamento italiano intende attribuire al comportamento di tortura. Infatti, una rilevanza episodica e per così dire parcellare, come potrebbe essere la contestazione di un singolo specifico reato nel novero di quelli che ho ricordato, impedirebbe di cogliere appieno e fino in fondo il disvalore essenziale che in quanto tale la tortura assume, a prescindere dalle specifiche modalità con cui si realizza.

Non a caso, il delitto di tortura è stato previsto negli ultimi anni anche dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che lo inserisce tra i delitti contro l'umanità, quindi tra i più gravi, che possono anche essere sottoposti in determinati casi (quelli di competenza della Corte) alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

Signor Presidente, come Commissione e come relatori sottoponiamo all'esame dell'Assemblea questo testo. È stata presentata una serie di emendamenti, sui quali ci riserviamo di esprimere i pareri alla conclusione della discussione generale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi è una bella giornata per il Senato e considero un onore poter intervenire su un atto così significativo anche perché il primo dei provvedimenti alla base di questa discussione è il disegno di legge n. 256, da me depositato il primo giorno di questa legislatura, proprio a segnare l'importanza che ritenevo dovesse avere questo tema.

Ecco la tortura, l'atto orribile raccontato dalla storia, dagli scritti dei grandi illuministi, da Verri a Beccaria, da Voltaire a Manzoni, dalle testimonianze di tanti scrittori che hanno vissuto sulla loro pelle la durezza dei servizi di sicurezza di quei Paesi che usavano la tortura con i dissidenti politici, dalla Cecoslovacchia alla Spagna di Franco, dalla Russia al Cile, fino ad Abu Ghraib e Guantanamo. Ecco la tortura, oggetto di sentenze della Corte europea sui diritti dell'uomo (ad esempio quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), contenuta anche nel rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

La tortura è dunque qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni o per umiliarla, punirla o intimidirla.

Nella tortura la disumanità è deliberata; una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono quest'ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c'è insomma l'intenzione di umiliare, offendere e degradare l'altro, di ridurlo a cosa. Così si esprimeva Antonio Cassese nelle sue memorie di Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti.

La tortura, così come il genocidio, è considerata crimine contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante costituisce oggetto di molteplici Convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese, fino alla Convenzione ONU approvata dall'Assemblea generale nel dicembre 1984 e ratificata dall'Italia nel 1988.

Nasce così l'obbligo giuridico internazionale ad oggi inadempiuto dal nostro Paese – speriamo di farlo in queste ore – ossia l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitata sia dal comitato sui diritti umani, istituito dal Patto sui diritti civili e politici, sia dal comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, adottata a Strasburgo nel novembre 1987, di cui alla legge italiana di ratifica n. 7 del 1989. È stato proprio questo comitato, in occasione dell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia, a sottolineare come fosse necessario, da parte del nostro Paese, supplire a tale lacuna normativa.

La proibizione della tortura era peraltro già esplicitamente prevista anche all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-

ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma già nel lontano 1950, ratificata in Italia poco tempo dopo.

In sede europea, dal 1989, a seguito della Convenzione di Strasburgo, opera il predetto comitatoper la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, le cui visite periodiche nelle carceri e nelle stazioni di polizia dei Paesi firmatari la Convenzione costituiscono il più efficace deterrente contro ogni tentazione di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Infine, nel quadro internazionale di riferimento, ricordo anche che è stata istituita una Convenzione interamericana contro la tortura, mentre la Carta africana la proibisce espressamente. Dell'efficacia di queste carte, evidentemente, rimane una dolorosa perplessità.

L'esplicita previsione del reato di tortura, oltre a corrispondere ad un obbligo giuridico internazionale, costituisce un forte messaggio simbolico in chiave preventiva. Significa infatti chiarire con nettezza quali sono i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto alle esigenze investigative o di polizia.

La definizione di tortura presente all'interno della Convenzione ONU richiede però alcuni chiarimenti. Essa è primariamente intesa a tutelare i detenuti, ossia le persone in stato di detenzione legale. Destinatario del crimine di tortura è anche colui che si trova in uno stato di detenzione illegale o di fatto (pensiamo, ad esempio, ad un ricovero forzato in un ospedale psichiatrico). In tal senso si è espresso il comitato sui diritti umani, che ha interpretato la proibizione della tortura, prevista al citato articolo 7 del Patto sui diritti civili e politici, quale strumento di protezione non solo delle persone condannate o arrestate, ma anche degli allievi nelle scuole e dei malati negli ospedali; ogni definizione di tortura, pertanto, non deve essere confinata alle sole ipotesi di violenze nei luoghi di detenzione.

In prospettiva, è quindi auspicabile che l'ambito applicativo si estenda sino a ricomprendere episodi di violenza sessuale posti in essere da pubblici ufficiali o di lavoro forzato a danno di minori. Il concetto di tortura richiede insomma di essere riempito di contenuti dettati dalle circostanze politiche e dal momento storico.

Altra questione riguarda l'autore del reato: cittadino comune o pubblico ufficiale, autore o istigatore, complice consenziente o mero soggetto acquiescente alla commissione del crimine o anche tacitamente consenziente alla commissione di atti di tortura compiuti da soggetti privati o che si sottrae volontariamente all'obbligo di impedire un atto di tortura.

Condivido nella sostanza il testo della relazione della 2ª Commissione laddove configura il reato di tortura come reato comune, cioè non imputabile solo a «soggetti appartenenti al potere statuale», anche se con specifiche aggravanti laddove sia appurata la responsabilità di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Deve inoltre essere tenuto in debito conto il ruolo che il sesso ed il genere possono giocare nella identificazione degli atti dì tortura. Infatti, particolari sono i rischi a cui una donna è soggetta durante un interroga-

torio rispetto ad un uomo, così come differenti sono le condizioni di detenzione perché si configuri un trattamento non rispettoso della dignità della persona.

Infine, la tortura non include, ovviamente, le sofferenze derivanti dall'applicazione di una sanzione legale.

Ecco alcune delle ragioni per le quali è importante prevedere l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale, ricordando che sempre più negli anni recenti anche la giurisprudenza ha messo in evidenza tale carenza nel nostro ordinamento. L'introduzione del reato di tortura come specifico reato contro la persona costituisce, finalmente, un adeguamento della normativa interna a quella sovranazionale, colma le lacune del diritto interno e costituisce una indispensabile norma a garanzia dell'ordinamento, a garanzia dei diritti umani di tutte e di tutti.

Oggi quindi è una bella giornata per il nostro Senato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, Cesare Beccaria non avrebbe mai immaginato che oggi, a due secoli e mezzo dalla pubblicazione della sua più celebre opera, l'Italia stesse ancora dibattendo sull'introduzione del reato di cultura nell'ordinamento penale del nostro Paese.

L'Italia, firmataria della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dalle Nazioni Unite nel 1984, è a tutt'oggi inadempiente. E ciò nonostante siano passati quasi trent'anni, nonostante la presentazione nei due rami del Parlamento di numerosi progetti di legge, nonostante che il pubblico dibattito dimostri un ampio consenso all'integrazione in questo senso del nostro ordinamento, nonostante l'Italia sia stato uno dei Paesi che più si è speso per l'istituzione di una corte penale internazionale, della quale, tra l'altro, ha espresso anche il suo primo presidente Antonio Cassese.

Per questo oggi può diventare una giornata oltremodo importante, soprattutto contestualizzata in un tempo che ha visto aumentare reati di fattispecie che non sono riconosciuti dal nostro ordinamento penale.

Il reato di tortura, la cui mancanza è *spread* di civiltà che ci zavorra dall'entrata in vigore della Convenzione ONU, è stato a un soffio dall'approvazione già nel 2007, quando fu travolto dalla crisi del Governo Prodi. E, nel frattempo, l'ONU ci bacchetta e l'Unione europea ci assegna la maglia nera, collocandoci al settimo posto nella graduatoria dei Paesi dell'Unione europea per violazione dei diritti umani. Prima di noi Turchia, Russia, Polonia, Romania, Ucraina e Bulgaria.

Ora, abbiamo una nuova *chance,* l'ultima dell'attuale legislatura per rimediare a questa vecchia inadempienza, per respingere l'accusa rivolta al nostro Paese di insensibilità culturale e giuridica di fronte ad una gravissima lesione della dignità umana, forse la più grave e certo la più perversa. Sicuramente vi sono, in questa Camera, attenzione e tensione emo-

tiva. La Commissione sui diritti umani del Senato, presieduta dal senatore Marcenaro, al termine dell'indagine sul rispetto dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei CIE, ha convenuto all'unanimità l'urgenza che il codice penale accolga la previsione del reato di tortura. Un atto concreto e importante, a questo riguardo, è stato compiuto anche dalla Commissione giustizia del Senato, che lo scorso 12 settembre ha finalmente approvato il testo unico che introduce il reato di tortura nel nostro codice penale e che oggi ci apprestiamo a votare.

I relatori hanno individuato una soluzione normativa che ha consentito un ampio consenso. Seppure sia difficile, per un Paese come il nostro, che è un Paese a democrazia matura ed avanzata, che è un Paese civile, riconoscere che la tortura esiste ancora, come Partito Democratico siamo convinti che approvare questo disegno di legge con il più ampio consenso possibile sia un grande segno di civiltà che riafferma il diritto fondamentale e costituzionale di ogni persona all'integrità fisica e psichica in ogni occasione.

L'aver configurato la tortura come reato comune anziché specifico è da considerarsi un punto di equilibrio alto, punendolo con la reclusione dai tre ai dieci anni nel caso in cui chiunque, indebitamente e intenzionalmente, causi acute sofferenze fisiche o psichiche, mediante violenze o minacce o comportamenti disumani; a chi sia privato della libertà personale o non sia in grado di ricevere aiuti e le procuri per ottenere informazioni o punire per motivi di discriminazione, e prevedendo anche l'aggravante se commesso da un pubblico ufficiale. Il carcere, in questo caso, salirà dai quattro ai dodici anni.

Si tratta di un fatto molto importante, anche perché introduce altri tre principi. In merito al primo, le dichiarazioni rese sotto tortura sono utilizzabili solo contro le persone accusate di tale delitto. Il secondo principio è che nessuno potrà più essere estradato o respinto verso uno Stato a rischio tortura. Per quanto riguarda il terzo principio, chi è processato per tortura non potrà godere dell'immunità diplomatica e non vi saranno vincoli all'estradizione.

In generale, cari colleghi, è una lunga storia, proprio brutta, quella della legge sulla tortura italiana; una storia che ha gettato sale sulle ferite di uomini come Luciano Rapotez, nel lontano 1955, o come le vittime di Bolzaneto e della scuola Diaz, ragazzi che, secondo i giudici, sono stati trattati in modo inumano e degradante ma, non esistendo una norma penale, l'accusa è stata costretta a contestare agli imputati solo l'abuso d'ufficio.

Non parliamo poi di altri casi come quello di Federico Aldrovandi, della cui tragica e insensata scomparsa oggi ricorre il settimo anniversario e la cui mamma, pochi giorni fa, ha incontrato il ministro Cancellieri, la quale le ha rappresentato la vicinanza dello Stato e l'assunzione di un personale impegno.

Colmare quindi la lacuna legislativa non solo rappresenta un atto di civiltà primario e un deterrente importante, ma aiuterà anche a mettere uno spartiacque rispetto al pericolo di radicalizzazione di una cultura della

violenza, a volte apparentemente senza ragione, che ha già fatto troppe vittime nel nostro Paese, gettando fango sulla maggior parte degli operatori di sicurezza che, con onore, lavorano per proteggere i cittadini.

I giudici hanno ripetutamente evidenziato la propria impotenza a condannare i responsabili ad una pena adeguata; come spesso hanno dovuto dichiarare che tutto era stato cancellato dal tempo ormai scaduto: reato prescritto. Anche questo potrebbe essere superato approvando uno degli emendamenti che il PD ha presentato. Se crediamo alle dichiarazioni fatte in quest'Aula in tutti questi mesi, non possiamo accettare che ci sia un giorno a partire dal quale quel reato non sarà più punibile.

Prima di concludere, vorrei aggiungere un'ultima nota a margine che emerge dal testo e che riguarda la non previsione di un fondo per il risarcimento delle vittime, al fine di aiutarle nel percorso di riabilitazione dopo una così dilaniante esperienza. Era nel testo iniziale, ma ha subito la scure delle ristrettezze finanziarie, nonostante sia noto che tale percorso richieda assistenza, aiuto e, quindi, anche sostegno economico. Sul punto abbiamo dovuto, dolorosamente, fare una scelta. Se avessimo previsto il fondo, come era all'inizio, probabilmente la Commissione bilancio l'avrebbe bocciato per mancanza di copertura. L'importanza di giungere all'approvazione della legge ha portato quindi alla rinuncia di questo punto. Rimane, comunque, la possibilità per la parte offesa di esercitare il proprio diritto di costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento.

Vivere in un Paese in cui non è previsto il reato di tortura è diventato, 234 anni dopo la pubblicazione delle «Osservazioni sulla tortura» di Pietro Verri, insopportabile. Auspico quindi proprio oggi, 25 settembre, l'approvazione a larghissima maggioranza di questo provvedimento. Anzi, auspico che venga bissato il risultato ottenuto in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, inizio col ringraziare i relatori Balboni e Casson, che hanno fatto tesoro di oltre due anni e mezzo di dibattito in Commissione giustizia e, ricordiamolo, anche di un passaggio in Aula, un anno e mezzo fa, quando i tempi sembravano maturi per forzare. Infatti, all'epoca sarebbe stata una forzatura arrivare, finalmente, a inserire, dopo 24 anni dalla ratifica della Convenzione ONU in materia di tortura, il 3 novembre 1988, il reato di tortura come autonoma fattispecie nel nostro codice penale.

Da allora molte cose sono cambiate e, nelle ultime due settimane, in modo particolare, l'Italia ha avviato un percorso di recupero di tempo perduto in altre questioni relativamente ai propri obblighi rispetto al diritto internazionale e al diritto penale internazionale. La settimana scorsa finalmente abbiamo ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani

o degradanti, adottata all'inizio del 2000. Tale decisione in qualche modo conferma la volontà politica del nostro Stato di riconoscere la possibilità di commissione da parte di pubblici ufficiali di violazioni dei diritti umani così gravi e importanti da essere, da una parte, riconosciuti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale come crimini contro l'umanità e, dall'altra, di avere delle pene specifiche e responsabilità penali individuali così rilevanti da essere chiamate con un nome particolare, cioè tortura.

Quella ratifica va presa in considerazione oggi, nel momento in cui, dopo aver concesso alle Nazioni Unite di poter inviare sul nostro suolo gli osservatori indipendenti anche all'interno delle carceri, delle caserme, dei centri di immigrazione e degli ospedali psichiatrici giudiziari, fino a quando questi esisteranno, per stabilire se in effetti vi siano quelle violazioni dei diritti individuali, passiamo alla fase finale di un percorso che si è protratto per decenni, ma che mai, come è stato ricordato, era approdato all'Aula.

Il ringraziamento ai due relatori è importante perché avendo potuto seguire la fase finale del dibattito in 2ª Commissione molti sono stati i dubbi sollevati da più parti, sia relativamente alla definizione del crimine stesso – nella versione originaria della Convenzione, la traduzione in italiano non sempre riusciva ad esplicare nel migliore dei modi possibili cosa si intendesse con sofferenze acute e soprattutto quali potessero essere queste sofferenze di tipo mentale o psichico, come poi è stato deciso di mettere – sia relativamente alla preoccupazione, che aveva caratterizzato gli anni scorsi alcune delle voci contrarie alla codifica del reato di tortura, che si andasse a mettere in dubbio l'operato delle forze dell'ordine.

Qui avviene perfettamente il contrario, perché, stabilendo cosa si può prendere in considerazione come fattispecie di nuovo reato, non solo diamo ancora più forza alle nostre forze dell'ordine nel portare avanti le indagini ed eventualmente richiedere ulteriori informazioni a persone che si ritengono essere coinvolte in determinati tipi di atti, ma stabiliamo anche che le istituzioni hanno delle regole che non possono essere violate neanche per il perseguimento di determinati obiettivi. Quindi, in qualche modo si certifica il principio fondamentale per cui lo Stato deve dare l'esempio relativamente alle norme che devono essere applicate anche nei confronti di chi queste norme viola.

Credo che vada inoltre ringraziato il senatore Caliendo, il quale, quando era sottosegretario alla giustizia, in occasione del passaggio alla Camera della legge di adeguamento del nostro ordinamento per l'inclusione delle norme contenute nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, accolse un ordine del giorno che impegnava il Governo Berlusconi, entro la fine del 2011, a passare finalmente alla codifica del delitto di tortura. Il Governo cadde. L'opera del senatore Caliendo nella Commissione giustizia del Senato è stata volta a mantenere l'impegno preso, sia come membro di quel Governo sia come persona interessata a che vi sia un progresso del diritto penale a livello domestico in coerenza con gli sviluppi nell'ambito della comunità internazionale.

Nella giornata di oggi, in Senato, abbiamo ospitato una delegazione di parlamentari provenienti dal Bahrain, un piccolo Stato del Golfo dove, da un anno e mezzo, ci sono proteste e manifestazioni con cui si chiede, non un cambiamento di regime, ma una riforma costituzionale e – quindi – l'adeguamento delle istituzioni ai più alti *standard* della comunità internazionale in materia di diritto penale. Ebbene, si sono molto meravigliati nel sapere che noi, soltanto la settimana scorsa, abbiamo dato un ulteriore contributo all'inclusione nell'ordinamento nazionale dello Statuto di Roma che vuole punire i crimini contro l'umanità, di guerra e genocidio.

Ancora di più, però, si sono meravigliati del fatto che, nel 2012, l'Italia non avesse ancora il reato di tortura all'interno del codice penale, perché – ci è stato detto – il loro Paese era stato da poco oggetto della cosiddetta revisione periodica universale di fronte al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, organismo con sede a Ginevra e, tra le raccomandazioni che erano state fatte, vi erano la ratifica del Protocollo addizionale sulla Convenzione ONU in materia di tortura, la ratifica della Corte penale internazionale e la codificazione del reato di tortura. È stato ricordato poco fa che l'Italia è una democrazia matura, ma – ahinoi! – non lo è più, perché non si fonda più sul rispetto delle proprie regole e dello Stato di diritto; essa si è sempre più allontanata dal rispetto della legalità costituzionale e sempre più adagiata sulle consuetudini, fino a delegare totalmente ai partiti politici il governo del proprio Stato, dimenticandosi degli obblighi nazionali ed internazionali in materia di diritti umani molto più spesso.

I nostri amici bahrainiti ci hanno detto: se anche voi – Italia – che siete sempre in prima fila all'interno delle Nazioni Unite per la richiesta del rispetto dei diritti umani, poi, a casa vostra, non siete tra i primi a dotarvi degli strumenti necessari affinché, almeno dal punto di vista normativo, vi sia tutta l'attrezzatura possibile da attivare perché, in caso di violazione dei diritti umani, si possano andare a punire i responsabili, è chiaro che, per quanto riguarda i nostri Paesi, che non sono democrazie e che non stanno facendo alcuno sforzo di riforma all'interno, dover subire le *démarches* o le pressioni politiche per modificare i nostri sistemi nazionali diventa sempre più difficile.

Ricordo che sono stati presentati alcuni emendamenti, che non necessariamente vanno nel solco tracciato dai due relatori, di ricerca e di compromesso, ripeto ancora una volta, non per andare contro l'operato delle forze dell'ordine, ma per andare incontro al rispetto della legalità costituzionale e degli obblighi internazionali che l'Italia si è assunta e che non sono stati imposti da qualcuno (noi, *motu proprio*, negli anni Ottanta abbiamo deciso di aderire a tutti questi strumenti internazionali di promozione del rispetto dei diritti umani). Oggi, con questa decisione e con quelle prese la settimana scorsa, ci dotiamo degli strumenti necessari, che dovranno poi essere attivati e rispettati quando – si spera presto – si concluderà l'*iter* anche alla Camera dei deputati, senza modificare il compromesso raggiunto in Senato. Ci dotiamo di ulteriori munizioni dal

punto di vista degli argomenti che l'Italia potrà utilizzare all'interno dei consessi multilaterali, dove, da sempre, viene considerata una paladina del rispetto dei diritti umani.

Tra l'altro, questo sarà un anno in cui, ancora una volta, alle Nazioni Unite si voterà sulla risoluzione per la moratoria universale della pena capitale e, ieri, la nostra presidente Emma Bonino ha presenziato, sempre al Palazzo di Vetro, ad un incontro relativo alla messa al bando delle mutilazioni genitali femminili (anch'essa una pratica che – credo – possa essere considerata un vero e proprio atto di tortura).

Con la senatrice Poretti abbiamo presentato un ordine giorno con cui si chiede al Governo di fare tutto quanto è possibile per fare in modo che, all'interno di questa legislatura, si concluda l'*iter* parlamentare per la codifica del reato di tortura, magari, se possibile, arrivandoci entro il 3 novembre, data in cui ricorre il 24º anniversario della ratifica della Convenzione ONU da parte dell'Italia.

Credo che sarebbe un segnale simbolico, in una data simbolica per il nostro calendario, e comunque sicuramente una parola chiara da parte di questo Governo di cosiddetti tecnici, che invece, come è stato detto, nelle ultime settimane si sta dimostrando molto politico, nella direzione che avrebbero dovuto seguire tutti i Governi negli ultimi 25 anni. Speriamo di poter ricevere un parere favorevole anche su quel documento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori colleghi, nel 1978, nel corso di una discussione relativa all'oggetto che oggi qui ci interessa, Carlo Alberto Dalla Chiesa disse: «L'Italia può sopravvivere alla perdita di Aldo Moro, ma non all'introduzione della pratica della tortura». Queste parole a mio giudizio rendono, meglio di tante altre, l'idea dell'assoluta incompatibilità tra tortura e democrazia.

Approvando questo disegno di legge auspico all'unanimità, come accaduto già in Commissione, il Senato si accinge a varare una delle più significative leggi del nostro Stato democratico, indubbiamente – come è già stato detto – una bella pagina della nostra democrazia.

La tortura, oltre ad essere condannata dal diritto internazionale, è una pratica di antichissime origini e radici, che vanno trovate nell'orrido *ius cogens.* Essa rappresenta per il nostro ordinamento costituzionale peraltro l'unico caso di «incriminazione obbligatoria». L'articolo 13, quarto comma, della Costituzione, sancisce infatti un obbligo costituzionale di tutela penale, imponendo al legislatore l'incriminazione (non la mera dichiarazione di illiceità) di atti di violenza fisica e morale sulle persone che comunque siano sottoposte a restrizioni della libertà personale.

È una deroga alla discrezionalità politica del legislatore nello scegliere i beni giuridici da tutelare e le sanzioni (penali, amministrative o comunque extrapenali) da prevedere per i casi di violazione di legge; è infatti l'unico caso in cui il Costituente ha prescritto al legislatore di ricor-

rere alla pena e non ad altre sanzioni per garantire la protezione di un bene giuridico di primo livello, la cui tutela rispetto agli atti arbitrari del potere è ritenuta imprescindibile ai fini della configurazione di un ordinamento quale Stato di diritto.

Il divieto di tortura rappresenta in tal senso un limite costitutivo al monopolio legittimo della violenza da parte dello Stato. Il potere punitivo è legittimamente esercitato dalle autorità statali solo e finché alla legittima privazione di libertà personale non faccia seguito una violazione della persona con atti che ne ledano l'integrità fisica e psichica.

Lo Stato dunque resta il supremo garante della integrità psicofisica delle persone, soprattutto quando la persona stia subendo una limitazione della sua libertà personale. In questi casi quindi risulta ancora più inconcepibile ogni ricorso alla violenza sulla persona, qualunque possa essere la finalità che la possa ispirare e motivare. La tortura è il limite cui né la pena né l'interrogatorio da parte di pubblici ufficiali, possono giungere, senza risolversi in una pura violenza: è quella *indagatio veritatis per tormentum*, quel terribile «gioco giudiziario» che Foucault rievocava a proposito degli *iudicia dei.*

Fino ad oggi l'ordinamento italiano – con l'eccezione dell'articolo 155-*bis* del codice penale militare di guerra – non ha previsto uno specifico reato di tortura, e non si è quindi ritenuto di dover dare attuazione con una normativa *ad hoc* ai divieti contemplati non solo dall'articolo 13, quarto comma, della Costituzione, ma anche dall'articolo 3 della CEDU, dall'articolo 7 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, firmato a New York nel 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, e soprattutto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia mediante la legge 3 novembre 1988, n. 498.

Siamo quindi, colleghi, veramente in grave ritardo. La mancata adozione di una normativa specifica è stata in passato giustificata con la circostanza che nell'ordinamento giuridico italiano esisterebbero già numerose fattispecie di reato che consentono di punire le azioni in cui in concreto si sostanzia la condotta del torturatore.

Ma, dopo l'esperienza di Bolzaneto, della Diaz, di Abu Omar, delle *renditions* (per non citare i casi verificatisi al di là dell'Oceano, di Guantanamo o di Abu Ghraib) e dei rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa sulle condizioni della vita penitenziaria nelle nostre carceri, mai come oggi si avverte l'esigenza di una norma specifica che non solo sancisca con pene adeguate e con una fattispecie tipica la condotta di tortura, ma che soprattutto sancisca – anche a fini simbolici – il particolare disvalore di questa forma di violenza, che vive proprio oggi nell'età dei diritti di un singolare paradosso: universalmente condannata, la tortura è purtroppo altrettanto diffusamente praticata, in forme più o meno sottili o segrete.

Si tratta di fare un passo avanti sul piano della civiltà giuridica e non già, come taluno ha voluto far credere, di un atto che vada in qualsiasi

modo contro le forze di polizia e contro gli organi deputati ad usare la forza in condizioni legittime. Questo è tutto un altro piano, ed è tutto un altro livello.

Già Sciascia ricordava, in tempi non sospetti, che «nei Paesi scarsamente sensibili al diritto – anche quando se ne proclamano antesignani e custodi – il fatto che la tortura non appartenga più alla legge ha conferito al praticarla occultamente uno sconfinato arbitrio». È stato infatti affermato in senso critico e con preoccupazione, proprio da Human Rights Watch, che «la tortura di sospetti terroristi rappresenti oggi una componente strutturale della guerra globale al terrorismo».

Le condizioni in cui si sono svolti e si svolgono tuttora gli interrogatori di sospetti terroristi, da Abu Ghraib come a Guantanamo, i numerosi casi di *extra-ordinary renditions*, infatti, esprimono in maniera significativa la costante e sistematica violazione di ogni norma, interna come di diritto internazionale, che sancisca il divieto assoluto di tortura, a difesa della libertà, dell'incolumità, e prima ancora della dignità della persona, ma anche a tutela di uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

È veramente negativo il fatto di strumentalizzare, ad esempio, fatti di grandissima portata, che hanno generato grandissimo terrore, grandissimo disvalore, aggressione grave alle libertà e alla vita umana (pensiamo, ad esempio, al caso delle Torri gemelle, atto terroristico di una violenza inaudita). Ma è altrettanto sbagliato e altrettanto incivile utilizzare questi casi per far passare l'idea che avverso criminali di così alto spessore, così pericolosi, si possa praticare ogni mezzo, persino la tortura. Questo sarebbe un controsenso dello Stato di diritto.

Ecco perché il disegno di legge che stiamo per approvare è quanto di più importante possa sancire quest'Aula, perché lo Stato che non voglia, non possa o anche soltanto non riesca a punire la tortura è uno Stato in guerra con se stesso, che annulla la differenza che separa il diritto dalla violenza.

Soltanto più nascosta e dissimulata, la tortura è oggi quello stesso «infame crogiuolo della verità» di cui ci parlava Beccaria, «monumento ancora esistente» – scriveva nel 1764 – «dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi». Denunciandola già nel 1700, Beccaria certamente non avrebbe mai potuto immaginare che la tortura, 300 anni dopo, sarebbe assurta ancora una volta a metodo sistematico di interrogatorio per particolari categorie di «nemici opportuni».

Del resto, Louise Arbour, alto commissario per i diritti umani, ha da tempo denunciato con forza il pericolo di una «diluizione» e mistificazione del concetto di tortura, condannando la pratica delle detenzioni segrete e delle garanzie diplomatiche per il rinvio di una persona in un Paese dove rischia di essere sottoposta a tortura.

La proibizione totale ed assoluta della tortura, principio costitutivo della modernità occidentale e fulcro del sistema internazionale di garanzia dei diritti umani, rischia oggi di essere vittima della guerra al terrorismo e di logiche securitarie che, in nome della necessità di reprimere e prevenire

il crimine, sacrificano la dignità della persona e i diritti fondamentali dell'uomo.

Evidentemente le nostre democrazie liberali ed i tempi inquieti che viviamo, non sono ancora così maturi da poter dare per scontato il divieto di ogni forma di tortura e trattamento degradante. C'è quindi bisogno, purtroppo, di ribadire, e con forza, l'inviolabilità della dignità di tutte le persone, come diritto fondamentale, ma anche come principio di civiltà sostanziale. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ovviamente sono anch'io piuttosto soddisfatto, come alcuni miei colleghi hanno già detto, del fatto che finalmente in Aula affrontiamo in maniera definitiva il tema dell'introduzione del reato di tortura, dopo che in questi ultimi quattro anni il relativo provvedimento era arrivato in Aula e poi tornato in Commissione, c'era stata con la presentazione di diversi testi e non si riusciva a pervenire ad un documento unico. Credo ora sia giusto, piuttosto che convincerci a vicenda di quanto sia grave ed esecrabile il reato di tortura, ragionare sulla concretezza con cui occorre concludere questo *iter*, affinché non sia solo approvato questo provvedimento per rendere finalmente operativa la Convenzione nel nostro Paese e non farci richiamare dagli organismi internazionali, ma anche perché divenga effettivamente operante.

Come alcuni colleghi sanno, dopo aver firmato subito i disegni di legge che anche la collega Amati in particolare aveva proposto e che si rifacevano classicamente al tema della Convenzione, io ho presentato un disegno di legge, come primo firmatario, che faceva riferimento proprio alla soluzione che poi si è trovata, cioè l'introduzione di un reato specifico con l'articolo 613-*bis* del codice penale. Perché? C'è un motivo pratico. Per certi versi, hanno ragione coloro che, anche in organismi internazionali, si preoccupano che la Convenzione possa essere «annacquata», ma ad un certo punto ho avvertito anch'io una particolare esigenza.

Ricordo un dibattito, al quale parteciparono vari colleghi che stimo, in particolare il collega Saltamartini, in cui c'era stata data la possibilità di approvare un ordine del giorno congiunto. Quel giorno l'allora sottosegretario Mantovano aveva manifestato una sua disponibilità in tal senso, ma non riuscimmo all'ultimo a trovare una condivisione, perché c'era il timore, che posso comprendere, che quell'ordine del giorno, e l'eventuale proposta di legge che ne sarebbe derivata, fosse un tentativo per introdurre non la previsione di un reato a carattere generale comune ma rivolto contro alcuni soggetti specifici. In particolar modo, come ricordava il collega Maritati, si pensava a chi ha il dovere, in primo luogo, di mantenere l'ordine pubblico, o ha comunque pesanti responsabilità nei confronti dello Stato e per questo è sottoposto al rischio di ingiuste denunce, in alcuni casi.

Bene, questo è il motivo per cui alcuni di noi presentarono questo disegno di legge. Ovviamente rimane, ed è fondamentale che ci sia, l'aggravante nei confronti dei pubblici ufficiali, di coloro che esercitano l'autorità, ma se è questo il motivo, se volete avere una prova di serenità nei confronti di tutti, sappiate che noi prevediamo l'introduzione di un reato comune, affinché sia chiaro che non c'è alcuna volontà di colpire alcuni in particolare.

Oggi comunque si è trovato un compromesso e, come la collega Bertuzzi giustamente diceva, si spera sia un compromesso alto rispetto a questo tema, come è giusto che avvenga nelle Assemblee parlamentari. È infatti troppo importante introdurre il reato di tortura, per non potersi lasciare poi il tempo, se del caso, di migliorarlo negli anni a venire.

Mi permetto solamente di aggiungere due riflessioni veloci, non tanto sul reato e sulla sua applicazione. Sono convinto che, una volta codificato questo reato, la relativa previsione verrà applicata in maniera seria, tanto più da coloro che esercitano l'autorità, e in particolar modo dalle nostre forze dell'ordine. Si contano sulle dita di una mano, infatti, coloro che si sono macchiati di reati: è giusto quindi far comprendere che gli altri, il 99 per cento, che si comportano secondo le regole della legge e della legalità, non solo hanno tutto il nostro consenso, ma ce l'hanno anche in virtù del fatto che – secondo la legge – coloro che sbagliano vengono colpiti.

Inoltre, l'introduzione del reato di tortura è importante soprattutto in riferimento ad un discorso, ad un *logos*, sul potere e sull'autorità. Non si va ad introdurre infatti solo un nuovo reato, ma la riaffermazione del principio che ogni autorità deve rispondere alla legge e ai cittadini ed essere non solo trasparente, ma anche autorevole. Chi è autorevole, infatti, non ha bisogno di infliggere la tortura o commettere reati per mostrare la propria autorità.

Questo dunque il contenuto di questa nostra legge: il discorso serio ed importante sull'utilizzo di un potere, che deve essere autorevole, temporaneo e trasparente. Non è tanto il reato di tortura in sé ad essere riaffermato qui, quanto il principio della legalità e del patto tra i cittadini e tra le Nazioni sul fatto che il potere e l'autorità debbano essere autorevoli, trasparenti e temporanei.

Dobbiamo convincerci, a mio avviso, che questo è l'atto più importante. Le forme nelle quali poi questo principio verrà applicato – non se la prendano i giuristi – vanno controllate, e vanno controllate, dalle Assemblee parlamentari, ma la cosa più rilevante è che l'introduzione del reato di tortura è un discorso compiuto sul modo in cui l'autorità può esprimere la propria autorevolezza senza dover scendere a scelte e a comportamenti che alla fine tale autorevolezza minano.

In conclusione, signor Presidente e colleghi, penso che oggi stiamo approvando qualcosa di più dell'introduzione di una norma nel nostro codice. Io credo che con ciò che finalmente approviamo – assieme a quanto abbiamo approvato nelle due settimane scorse e che per quattro anni non avevamo approvato – forse stiamo per varare aprire una stagione nuova. E

non è una stagione solo per una parte di quest'Assemblea (mi rivolgo in particolare ad alcuni colleghi dubbiosi, che hanno pensato che in questi quattro anni, tenendo ferme le cose, i problemi fossero stati risolti): no, vale anche per loro, perché anche per loro questo è un fatto nuovo e positivo. Aprire una nuova stagione di diritto e di legalità, in questo Paese, fa bene a tutti gli italiani. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, era il 1984 quando venne da noi sottoscritta la Convenzione delle Nazioni Unite contro le torture, che è poi stata solennemente ratificata nel 1988: dopo 24 anni, vediamo ora di riuscire a chiudere il cerchio su quest'annosa vicenda.

Nel 1988, dunque, quando la Convenzione venne ratificata dal Parlamento, nel nostro Paese non si ritenne necessario introdurre nuove fattispecie di reato, poiché le condotte riconducibili al ventaglio di ipotesi della tortura (come le lesioni, la minaccia, l'omicidio) erano in fondo già previste nel nostro codice. Ritenendo che vi fosse già una copertura, fu pertanto considerato inutile prevedere qualcosa di diverso, dato che c'era già, e per tanti anni siamo andati avanti con questa convinzione. *(Applausi del senatore Saltamartini).*

Eppure nel nostro Paese, fortunatamente non in modo reiterato, esistevano ed esistono fenomeni che sfuggono ai reati già presenti nel nostro codice penale. Io ricordo che proprio in quegli anni avveniva a Roma un gravissimo episodio che forse molti di voi ricorderanno: il caso del «canaro», un caso tipico di omicidio preceduto da due giorni di torture per la vittima sequestrata e rinchiusa in una gabbia, in un laboratorio del tosatore di cani (il canaro era appunto il tosatore di cani). Questo giovane, per rivalità, fu attirato, rinchiuso in una gabbia, torturato per due giorni e poi ucciso. È chiaro che l'omicidio per cui poi il canaro venne condannato non comprendeva tutta quell'attività di sofferenza inflitta alla vittima nei giorni precedenti. Quello era un caso di tortura, ma nel nostro ordinamento la tortura non c'era.

Ogni tanto si è verificato qualche altro episodio, come ad esempio, per venire in epoca a noi più vicina, il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, tenuto sequestrato per oltre due anni e sottoposto indubbiamente a tortura nel momento in cui per due anni non vide la luce, perché veniva costretto in una camera – chiamiamola così – ricavata sotto terra e gli si passava l'alimentazione attraverso una feritoia. Ricordo che i suoi sequestratori dissero che comunque per Natale gli avevano dato anche una fetta di panettone. Ricordo la descrizione fatta da coloro che lo strangolarono, con quelle tremende pagine in cui si diceva che questo ragazzino di 13 o 14 anni aveva ormai così ceduto alla tortura che era diventato – così lo definirono i suoi assassini – di burro. Questa era una tortura cui seguì l'omicidio e poi l'eliminazione del cadavere attraverso lo sciogli-

mento nell'acido. Quella fu una tortura, ma il reato non era previsto nel nostro codice.

Possono esservi altri episodi di sofferenza estrema inflitta alla vittima per poi arrivare alla sua liberazione o alla sua eliminazione, ma di fronte a questi comportamenti è giusto che esista una duplice imputazione con una duplice condanna, essendo le condotte assistite da due doli diversi: quello insito nel provocare sofferenze fisiche o morali e quello che deve assistere colui che vuole sopprimere una persona. Sono due elementi psicologici diversi che devono essere contemplati da una fattispecie di reato che li comprenda entrambi.

Ecco perché già nella scorsa legislatura si rimise, finalmente, in moto il meccanismo per l'introduzione del reato che sfociò in una lettura unitaria alla Camera dei deputati approvata da tutti i Gruppi. Poi, purtroppo, lo scioglimento anticipato delle Camere, nel 2008, ha impedito che potesse diventare legge.

Io, in parte riprendendo ciò che avevo fatto all'epoca seguendo il provvedimento in qualità di Sottosegretario alla giustizia, ho riproposto in questa legislatura il testo che aveva già superato l'esame di un ramo del Parlamento, dando una definizione del reato di tortura coincidente con quella contenuta nella Convenzione ONU e coltivando l'opzione di fondo, presa in considerazione anche nel corso dell'esame del provvedimento che ci accingiamo a votare, cioè l'incasellamento del reato tra i reati comuni, con la previsione che «chiunque» può commettere questo reato, e prevedendo l'aggravante se tale reato dovesse essere commesso da un pubblico ufficiale, mentre la Convenzione ONU era più spostata sul reato con soggetto qualificato (il pubblico ufficiale) non valutando che invece da noi gli episodi più frequenti sono state le torture commesse, appunto, da «chiunque».

Abbiamo quindi fatto un'opzione, cioè quella di inserire il reato come reato comune aggravandolo se commesso dal pubblico ufficiale, e non come reato esclusivamente del pubblico ufficiale.

È vero: abbiamo impiegato 25 anni per arrivare a questa conclusione. Questo non è – come alcuni sostengono – un reato inutile, perché queste fattispecie sono già contemplate nel nostro codice. Non è così: non sono contemplate nel nostro codice, ed è questa una zona d'ombra cui noi dobbiamo supplire. È vero, siamo diventati sempre più moderni, ma assieme alla modernità è cresciuta anche la barbarie dell'uomo. Sembra anacronistico parlare oggi di tortura, ma è una realtà anche della nostra quotidianità.

Speriamo di arrivare a conclusione, affidando poi alla valutazione dell'Aula l'esame delle nostre proposte emendative. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres. Ne ha facoltà.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, nel nostro Paese e nel Parlamento

(che, nonostante qualcuno abbia difficoltà ad ammetterlo, del nostro Paese è lo specchio) ci si divide in tre macroaree: l'area dei giustizialisti, l'area dei securitari e l'area dei garantisti. Personalmente mi iscrivo alla terza area, ma mi rendo conto che il clima nel quale il Paese vive determina, paradossalmente, un legame forte tra l'area dei giustizialisti e l'area dei securitari. Così come nel nostro Paese risulta difficile considerare che la legge è uguale per tutti, dato che spesso i giustizialisti ritengono che la legge serva per svolgere azione politica e i securitari ritengono esattamente la stessa cosa, ma in senso opposto e per motivazioni di natura diversa. Coloro i quali, invece, si ostinano a considerare la legge uno strumento che esprime la volontà democratica e che si applica a tutti nella stessa maniera ritengono che il giustizialismo e il «securitanesimo» – se mi si passa il termine un po' forzato – rappresentano le due ali estreme, devianti entrambe, di un concetto che dovrebbe essere sovrano nel Parlamento e nel Paese: quello del rispetto della legge.

Ho fatto questa breve premessa perché recentemente il Parlamento si è visto ancora una volta scavalcare sul piano della legge da un organo, anzi da un potere che non ha il compito di scrivere la legge e di dettare le regole del gioco, ma ha il compito di applicare la legge. Mi riferisco ad alcune recenti sentenze attraverso le quali, negando il reato, lo si è affermato. Onorevoli colleghi, ciò costituisce una sconfitta del sistema parlamentare democratico del nostro Paese: una sconfitta e una cessione di potere che il Parlamento non doveva permettersi, e non se lo sarebbe permesso se avesse rispettato la scansione temporale attraverso cui questo provvedimento sarebbe dovuto pervenire all'esame del Parlamento non oggi, ma ben 24 anni fa, quando il relativo Trattato fu sottoscritto nel nostro Paese, o anche nella scorsa legislatura se non si fosse verificato il problema della sua conclusione anticipata che determinò l'interruzione della sua trattazione.

Ma anche adesso siamo sul filo di lana: anche adesso ci troviamo a pochi mesi dalla conclusione della legislatura, e non vorrei che, a causa di quel legame anomalo tra giustizialisti e securitari che per 24 anni ha impedito a questo Paese di avere una legge che stabilisse quali sono i parametri entro i quali bisogna stare per configurare il reato di tortura (che è configurato all'interno del Trattato a cui facevo riferimento prima), si cedesse ancora una volta il potere di legiferare a un soggetto terzo, che nel caso specifico ha fatto bene a sostituirsi all'assenza della legge, ma questa non può essere una regola, perché, ogni qualvolta un potere dello Stato ne prevarica un altro e si sostituisce a un altro potere, determina un vuoto che certamente non è onorevole né per chi fa parte del Parlamento né per chi fa parte della società.

È importante che il Senato oggi – e mi auguro molto presto, domani o dopodomani, l'altro ramo del Parlamento – approvi questa legge. Anch'io, come la senatrice Amati, il primo giorno di seduta del Senato presentai il mio disegno di legge, che sostanzialmente è identico agli altri e prevede l'introduzione del reato di tortura. È urgente intervenire ed è urgente introdurre tale reato, altrimenti ci troveremo esattamente come nella

scorsa legislatura, ossia con un testo approvato in prima lettura e poi non definitivamente varato dall'altro ramo del Parlamento.

Questo determina – scusate il gioco di parole – un'ulteriore tortura: la tortura dell'attesa di chi attende giustizia attraverso l'introduzione di un reato che deve essere ben configurato, nell'interesse del torturato, ma soprattutto nell'interesse dei non torturatori, che passano genericamente come torturatori nel momento in cui non si identifica e non si separa in maniera netta il confine tra il significato di questo reato e altri comportamenti.

Io credo che nelle Forze dell'ordine del nostro Paese ci siano decine di migliaia di persone perbene, ma qualche mascalzone c'è; e siccome c'è, pur in mezzo alle decine di migliaia di persone perbene, abbiamo il dovere di difendere le persone perbene che fanno il loro dovere, e che non torturano nessuno, ma non possiamo correre il rischio che per difendere le persone perbene, difendiamo anche i mascalzoni, che pure ci sono.

Cari amici senatori, la tortura non è soltanto quella che vediamo sulle carni di Cucchi, né quella che leggiamo sui referti delle infermerie delle carceri. Dovete sapere, illustri colleghi, che uno degli incidenti più frequenti nelle carceri è lo scivolone per le scale, dietro il quale non c'è affatto la sdrucciolevolezza dei gradini, bensì altri fenomeni che diventano scivoloni sulle scale per evitare che si possano verificare ritorsioni di varia natura.

Allora, la tortura non è soltanto la piaga, la bastonata, la manganellata. Io vi voglio parlare di un altro genere di tortura: quella, per esempio, subita da qualche recluso che tutti i giorni viene avvicinato per fargli sapere che deve considerarsi fortunato perché ha una bella moglie; o di qualche altro recluso che viene sistematicamente avvicinato per fargli sapere che ha una bella figlia o una bella famiglia. Ebbene, queste frasi che, dette a chi si trova in libertà, possono essere considerate quasi un complimento, nei confronti di chi si trova in carcere costituiscono una minaccia, una minaccia di natura psicologica, che determina una tortura, con tutto ciò che è stato detto brillantemente dai colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei parlarvi altresì della tortura di chi viene rinchiuso in una cella di fumatori quando fumatore non è. O di una delle carceri di Catania, dove esisteva una cella nella quale veniva rinchiuso un extracomunitario particolarmente corpulento che si dedicava a calmare coloro i quali mostravano di essere delle cosiddette teste calde.

Voglio parlarvi della tortura di chi attende per mesi una visita specialistica e non la ottiene o di chi viene rinchiuso in una cella con un detenuto che ha gravi problemi psichiatrici o malattie quali l'HIV.

Voglio parlarvi di questo genere di torture, che sono quelle che non si vedono: sono torture silenti, grigie, che non sono fatte di violenza, di pugni, di manganellate o altro, ma di pressioni psicologiche fortissime, indegne di un Paese civile.

Onorevoli colleghi, credo che il nostro Paese, che è la culla della democrazia ma anche del diritto, che è la patria di Beccaria e di Verri, debba votare il provvedimento in esame e debba farlo modificandolo il meno

possibile, perché lo sforzo compiuto dalla Commissione va apprezzato. Vorrei invitarvi, securitaristi e giustizialisti, ad evitare di esagerare, perché toccare il delicato equilibrio che la Commissione ha raggiunto con il testo licenziato significa vanificare lo sforzo che è stato compiuto e riconsegnare ad un altro potere, diverso da quello legislativo, il potere giudiziario, il compito di stabilire cosa è tortura e cosa non lo è, perdendo un'altra opportunità: quella di essere noi, i rappresentanti del popolo, della sensibilità del popolo, a stabilire come ci si debba comportare di fronte alla fattispecie prevista nel testo esitato dalla Commissione.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo una grande opportunità e vorrei sinceramente – anche questa volta richiamo le parole della senatrice Amati, che condivido pienamente – che fosse una bella giornata per tutti, soprattutto per coloro i quali temono che l'introduzione del reato di tortura possa indebolire le funzioni che esercitano: sappiano che non indeboliscono affatto le funzioni che esercitano se esse sono esercitate correttamente. Indeboliscono i mascalzoni, coloro i quali vogliono esercitare indebitamente tali funzioni, non certo le persone perbene, che sono la stragrande maggioranza nel nostro Paese, sia con la toga, sia con la divisa, sia con i camici bianchi.

Credo siano importanti questo momento e questo passaggio e credo che ciascuno di noi debba compiere uno sforzo per evitare di guastare l'equilibrio che la Commissione ha raggiunto. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e dei senatori Perduca, Poretti e Di Giovan Paolo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Signor Presidente, giunge in Aula un provvedimento che chi mi ha preceduto ha sostenuto debba colmare una lacuna legislativa da lungo tempo presente nel nostro ordinamento. Ebbene, questa affermazione è palesemente falsa e priva di contenuto.

Cominciamo a ricostruire un po' il sistema di cui ci stiamo occupando. La tesi che in Italia la tortura non sia punita è non solo infondata, ma addirittura capace di ingenerare nell'opinione pubblica (e non certo nel mondo dei giuristi) un'idea che non ha davvero nessun tipo di fondamento.

Per la prima volta in Occidente questo tipo di reati fu punito dal Codice penale di Napoleone, ma senza arrivare al Codice penale di Napoleone del 1810 ricordo, soprattutto ai colleghi giuristi, che il principio cardine del *habeas corpus* nel nostro Paese e l'articolo 13 della Costituzione della Repubblica molto prima della Convenzione stabiliscono quali sono i limiti privativi della libertà personale dei cittadini, indicando un percorso per cui tutte le violenze fisiche o morali sono punite: quindi, tutte le misure restrittive della libertà personale importano il divieto di questo tipo di violenze di cui ci stiamo occupando. Il codice Rocco del 1931 – ma prima ancora il codice Zanardelli – si occupava di questi fatti.

Qui alcuni colleghi hanno sostenuto la tesi secondo la quale alcuni abusi compiuti dalle forze dell'ordine addirittura non trovassero sanzione. Rileggete i giornali e la cronaca: la magistratura penale italiana ha punito molto severamente questi fatti perché essi integrano fattispecie che prevedono sanzioni molto pesanti: sequestro di persona, lesioni, abuso di autorità. E il nostro è un codice che punisce molto severamente queste fattispecie di reato. Quindi, non c'è vuoto e non bisognava aspettare che la Convenzione lo colmasse. Inoltre, c'è esattamente il contrario di quanto sostenuto in quest'Aula: il comma 2 dell'articolo 1 della Convenzione stabilisce che «tale articolo» – quello che indica i comportamenti penalmente rilevanti – «non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata».

Allora, non vi è dubbio: chi può negare in quest'Aula che le violenze, le sevizie, fisiche o psichiche, nei riguardi o di una persona ristretta legalmente o privata arbitrariamente della sua libertà personale non siano punite? Chi può sostenere questa tesi?

Veniamo adesso ai contenuti di questa, che è una legge manifesto. I colleghi che si compiacciono per la sua approvazione saranno contenti nell'affermare ed esplicitare all'opinione pubblica che finalmente queste condotte, fino ad oggi non perseguite, saranno punite. Penso che il legislatore penale sempre più debba stare attento ad evitare che la politica si intrometta nella creazione delle fattispecie incriminatrici: possiamo appartenere anche a partiti diversi, possiamo confrontarci sulle politiche economiche, ma quando si descrive un comportamento che porta come sanzione la limitazione della libertà personale attraverso la carcerazione, dobbiamo essere davvero ligi nei confronti dei principi in questa sede evocati. Cesare Beccaria, in quest'Aula evocato, che è il giurista antesignano dell'illuminismo, diceva che le condotte debbono essere ben determinate e ben descritte. E non dovrebbero essere le condotte descritte nel reato portato all'approvazione di questa Assemblea. Questa fattispecie viola il principio fondamentale dello Stato di diritto che voi colleghi avete richiamato, ossia il principio di determinatezza e di tassatività della norma penale incriminatrice.

Veniamo adesso all'analisi concreta. Che cosa significa «chiunque, indebitamente e intenzionalmente con violenza, minaccia grave (...)»? Che cosa è la minaccia grave? Nel nostro ordinamento la minaccia grave è la minaccia di morte. Quindi, che cosa significa «minaccia»? Basta una semplice minaccia o la minaccia deve essere così grave?

Ma ciò che è davvero incredibile per il principio di tassatività delle norme penali incriminatrici poste alla base dello Stato di diritto (nel senso che i cittadini debbono sapere esattamente ciò che è vietato e ciò che è consentito) è la condotta di chi cagiona «acute sofferenze psichiche». C'è da domandarsi in quest'Aula come si misura l'acuta sofferenza psichica. Come può essere provata in un processo penale l'acuta sofferenza psichica? Come l'acuta sofferenza psichica può tramutarsi in una sanzione criminale? Come una acuta sofferenza psichica può portare il giudice alla

determinazione della sanzione legittima? *(Applausi dei senatori De Eccher, Scarpa Bonazza Buora, Menardi e Serra).*

Cari colleghi, questo è un *vulnus* gravissimo. Ma c'è di più: nella stessa descrizione della fattispecie si sostiene che la stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto. L'istigazione nel nostro codice penale è disciplinata dall'articolo 115. Detto articolo comporta l'irrogazione di una sanzione per concorso quando l'istigazione sia accolta perché, quando non lo è, si applica una misura di sicurezza. Allora, qui non si è avuto il coraggio di dire che si tratta di un reato proprio delle forze di polizia: abbiamo il coraggio di dire che puniamo i comportamenti di abuso delle forze di polizia. Questa parte andava inserita nelle norme sull'abuso, come l'arresto illegale; ci sono delle fattispecie specifiche. Ebbene, con questa fattispecie l'istigatore viene punito anche se il reato non viene commesso, con buona pace del principio di tassatività, di stretta legalità e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, cari colleghi. Quindi, alle forze di polizia si applica una sanzione criminale peggiore, deteriore rispetto al criminale mafioso a cui si applica l'articolo 115 del codice penale.

Ma c'è di più. Qui si è voluto sottolineare che questa norma risponde ai principi dello Stato di diritto: i principi dello Stato di diritto e la sanzione criminale rispondono al principio di personalità della responsabilità penale, articolo 27 della Costituzione. Una pena fissa di trent'anni non risponde al canone di cui all'articolo 27 della Costituzione, perché la pena irrogata nel nostro ordinamento deve essere irrogata alla stregua dell'articolo 133 del codice penale: quindi, personalità del reo e capacità a delinquere del reo. Ma una pena fissa solamente per gli appartenenti alle forze di polizia significa sostanzialmente applicare delle norme che non erano contenute né nel codice Rocco né nel codice Zanardelli.

Ho presentato degli emendamenti, perché quella contenuta nel testo in esame è una fattispecie che non risponde al canone di tassatività e di determinatezza; in alcuni comportamenti non vi è la possibilità di verificare la responsabilità, di provare il fatto o di difendersi nel processo penale.

Inoltre, cari colleghi, che cosa significa – come è stato detto – che manca un fondo di risarcimento delle vittime, se l'articolo 28 della Costituzione prevede una responsabilità dello Stato e dell'agente? Non è mai accaduto che, di fronte ad una condanna per questi reati, qualcuno non sia stato risarcito del danno, perché l'articolo 28 della Costituzione prevede la responsabilità solidale dello Stato rispetto all'agente.

In conclusione, questa è una fattispecie incriminatrice incostituzionale, lesiva del principio dello Stato di diritto, gravemente lesiva dei principi fondamentali che si vogliono perseguire.

Secondo alcuni interventi che ci sono stati in quest'Aula, si vorrebbe punire con il reato di tortura addirittura una qualunque lesione o una qualunque percossa, anche non commessa da un pubblico ufficiale. Si vogliono punire condotte punite con il reato di violenza privata. Si vogliono punire con il reato di tortura condotte di semplice bullismo. Il richiamo è

a chi non può chiedere aiuto. Immaginate un gruppo di ragazzi che si scontra con altri ragazzi: se uno di questi non può chiedere aiuto e subisce una sofferenza psichica si configura il reato di tortura. Non scherziamo!

Questa è una legge manifesto che va ricondotta al principio di ragionevolezza. Diciamo esattamente cosa vogliamo: vogliamo punire eventuali abusi di potere da parte delle forze di polizia nei riguardi delle persone arrestate? Si individui un comma aggiuntivo alle disposizioni che definiscono le fattispecie esistenti. Si vuole punire la tortura delle associazioni mafiose nei riguardi di altri criminali? Si individui il comportamento. Ma questa fattispecie è lesiva di principi fondamentali del nostro ordinamento.

Mi appello alla sensibilità dei colleghi del PdL presenti in Aula: le forze di polizia sono maltrattate e attaccate da tutti; non meritano una fattispecie indeterminata come questa che le porrebbe ogni giorno di fronte alla possibilità di essere incriminate e condannate non si sa per quale motivo. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Serra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signor Presidente, abbiamo sentito in quest'Aula parlare di una bella giornata, di una bella pagina per il nostro Senato. Sinceramente credo che anche le ultime parole del collega Saltamartini dimostrino come in realtà ormai da due settimane il Senato sia al lavoro su provvedimenti di cui nessuno avverte l'estrema urgenza e necessità.

Questo è un Paese sconquassato da una crisi economica senza uguali, la più grave del dopoguerra. Viviamo una recessione tremenda. Poi c'è un Governo ineffabile che ci dice che la crescita è dentro di noi e che dobbiamo solo cercarla. Noi la stiamo ancora cercando! La politica è sconquassata da scandali gravissimi ed è sempre più debole. Però, la settimana scorsa ci siamo occupati dello Statuto della Corte penale dell'Aia, argomento indubbiamente di estrema urgenza (era un disegno di legge fermo nei cassetti da anni) e oggi ci occupiamo dell'introduzione nel nostro codice penale di un nuovo reato. Ma il nostro codice penale già pullula di reati. Sappiamo che il problema è l'opposto, cioè cercare di sistematizzare un codice penale che prevede un'infinità di fattispecie di reato a volte di difficile applicazione. Sappiamo che l'obiettivo di tutti è evitare di introdurre dei reati indeterminati che lascino spazi di discrezionalità eccessiva ai magistrati. E invece noi adesso stiamo esaminando un provvedimento che introduce un reato in cui addirittura si fa riferimento a comportamenti disumani o degradanti. Come si possano poi tipizzare dei comportamenti disumani o degradanti lo stabilirà singolarmente ogni magistrato nella sua testa. Quindi, potrà pensare che anche il marito che è eccessivamente premuroso nei confronti della moglie commetta un reato di tortura, perché ha un comportamento disumano e degradante della dignità della donna che ha

sposato. Davvero credo che ogni tanto rasentiamo un limite che arriva quasi al ridicolo.

I giuristi ci dicono che il diritto penale è l'*extrema ratio*, quello che chiamano principio di sussidiarietà: bisogna introdurre il reato solo laddove vi sia un'aggressione precisa e determinata ad un bene giuridico. Il collega Saltamartini lo ha già detto: abbiamo una decina di reati che già intervengono per sanzionare i comportamenti – come dire? – eccessivi delle forze dell'ordine, perché anche questo è il tema in discussione. Noi, ipocritamente, abbiamo configurato un reato comune, ma, in realtà, nella dizione del reato, nel testo della legge, è chiaro che si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo ed esclusivamente da un'agente di polizia, da un carabiniere o da un'agente di polizia locale. Quindi, l'averlo configurato in termini di reato comune costituisce una mera ipocrisia, che va combattuta.

Questo reato – si dice – è necessitato dalla ratifica di una Convenzione delle Nazioni Unite. Peccato che quando si ratificò tale Convenzione, nel 1988, il Parlamento non sentì assolutamente la necessità dell'introduzione di questo reato. Se si vanno a leggere i Resoconti dei lavori parlamentari di quel periodo, ci si accorge che il reato non venne introdotto proprio perché c'erano già le disposizioni di legge che punivano quei comportamenti. Abbiamo i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, riduzione in schiavitù, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, molestie, eccesso colposo in omicidio colposo: abbiamo davvero una gamma infinita di fattispecie di reato e non vi è la necessità di introdurre altri tipi di reato.

D'altronde, credo che tutti noi sappiamo che i casi di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, di Bolzaneto durante il G8 sono casi che la magistratura ha fronteggiato e per i quali ha addirittura emesso delle condanne in applicazione di fattispecie di reato. La magistratura non ha detto: c'è una lacuna normativa e, quindi, non posso condannare i poliziotti che sono entrati nella famosa scuola di Genova. Nel caso Cucchi o Aldrovandi li ha già condannati proprio perché ha applicato delle norme penali già esistenti. Tenete conto, per esempio, che un giudice degli Stati Uniti, in forza di questa Convenzione delle Nazioni Unite, ha negato l'estradizione di un mafioso italiano nel nostro Paese perché ha ritenuto che il regime detentivo del 41-*bis* configuri un caso di tortura.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,15)

(*Segue* MAZZATORTA). Quindi, introducendo il reato di tortura, noi andiamo anche a creare un corto circuito con l'unico regime detentivo serio che c'è in questo Paese: mi riferisco al regime del 41-*bis*, che si applica ai mafiosi. Occorre pertanto porre attenzione anche agli effetti indi-

retti di una norma del genere. Può passare sotto silenzio e può sembrare un mero reato messo nel catalogo dei mille reati che abbiamo, ma – in realtà – può davvero spingere che qualche giudice a pensare che essere soggetto al regime del 41-*bis* è una forma di tortura, così applicando il reato che vogliamo introdurre nel nostro codice penale.

Aggiungo che la Commissione straordinaria diritti umani, presieduta dal collega Marcenaro, pochi mesi fa ha parlato dei centri di identificazione e di espulsione come luoghi in cui avvengono delle forme di tortura. Anche questo ci preoccupa. Cosa vuol dire? Vuol dire che, introducendo il reato di tortura, smantelleremo la rete dei centri di identificazione e di espulsione? È questo un altro effetto indiretto che vogliamo introdurre?

Indubbiamente ci sono parti politiche che hanno obiettivi ideologi ben precisi e che, grazie alla mancanza di provvedimenti importanti per la nostra economia, che attendiamo da mesi in quest'Aula, si stanno inserendo con provvedimenti che erano fermi nei cassetti, riesumandoli. Il termine non è casuale: riesumiamo dei cadaveri, perché pensavamo che fossero ormai sepolti sotto la polvere del Senato.

Concludo, signor Presidente, evidenziando un altro aspetto del disegno di legge che non ci piace affatto, l'articolo 3, che stabilisce che non possiamo procedere all'espulsione di un clandestino se esistono seri motivi di ritenere che nello Stato d'origine il clandestino rischi di essere sottoposto a tortura.

Capite bene che una formulazione del genere di fatto blocca qualsiasi ipotesi di espulsione, che sia amministrativa o giudiziaria poco importa (potremmo entrare nei tecnicismi); di fatto è una norma che blocca le espulsioni.

Sapete anche che questo tema è già oggetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la cosiddetta CEDU) che, all'articolo 3, prevede l'aspetto per il quale già siamo stati condannati nel 2011 per il caso di un cittadino tunisino che è bene ricordare per capire anche che a volte siamo un Paese strano.

Nel 200 il signor Ali Ben Sassi Toumi, tunisino, è stato condannato nel nostro Paese a sei anni di reclusione per il reato di terrorismo internazionale. Quindi non era proprio un tunisino tranquillo che veniva a lavorare nel nostro Paese. Beneficiando dell'indulto approvato dal Parlamento, nel 2009 viene scarcerato ed il prefetto di Crotone emette subito un decreto di espulsione di questo signor Toumi, condannato per terrorismo internazionale, verso la Tunisia. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo condanna l'Italia perché vuole espellere questo cittadino in Tunisia, considerandolo un Paese in cui si può applicare la tortura. Così, non abbiamo potuto procedere all'espulsione di un tunisino clandestino, condannato per terrorismo internazionale, per via di questa Convenzione CEDU che, all'articolo 3, impedisce questa pratica. Se poi andiamo addirittura a sancirla nella nostra legge sull'immigrazione, ci facciamo un autogol grande come una casa perché questa è l'ultima delle cose che dovremmo fare in un momento di grave crisi economica come questo. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

Anche sotto questo aspetto abbiamo presentato una serie di emendamenti agli articoli 1 e 3 per rivedere radicalmente l'impostazione e il contenuto del disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Serra).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, anticipando che lascerò agli atti un testo scritto e che non utilizzerò tutto il tempo che mi è concesso, cercherò di fare il punto della situazione.

Non voglio ricordare all'Assemblea l'articolo di Gian Antonio Stella sul «Corriere della Sera» del 13 luglio 2012, cui hanno già fatto riferimento tutti i miei colleghi. Gian Antonio Stella richiama Cesare Beccaria e lo stupore che avrebbe rispetto al fatto che ancora in Italia non vi è una legge contro la tortura.

D'altra parte, come non essere d'accordo? Il 26 giugno 2012 sono stati raggiunti i 25 anni dall'entrata in vigore della Convenzione ONU contro la tortura che l'Italia ha ratificato nel 1988, ma alla quale non ha mai dato seguito. In occasione della giornata internazionale contro la tortura, numerose iniziative si sono svolte nel nostro Paese per sollecitare il Parlamento all'approvazione del testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato che introduce il reato nel codice penale. Alle manifestazioni che si sono svolte a Roma e in altre città si è aggiunto l'appello «Chiamiamola tortura», curato da Antigone e sostenuto da Amnesty International.

Amnesty International ha inoltre inviato al Governo una lettera per ricordare l'impegno assunto per introdurre il reato di tortura nel nostro sistema penale «violato da 25 lunghissimi anni (...) con effetti pratici molto negativi che non hanno mancato di farsi sentire in processi» – cito Amnesty International – «in cui le responsabilità di funzionari e agenti dello Stato erano soggette ad accertamento».

E sempre Amnesty International ha sottolineato, con recenti dati, che la tortura viene praticata ancora in 102 Paesi e che un rifugiato su quattro, di quelli che arrivano in Italia, è vittima di tortura.

Il divieto di tortura, sancito con diversi atti internazionali in materia di diritti umani, come dimostrano l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata nel 1950, nonché l'articolo 7 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966, è divenuto oggetto della Convenzione internazionale contro la tortura firmata a New York nel 1984.

Si tratta della fonte più importante mai redatta in materia di tortura. La sua vocazione universale, l'obbligatorietà delle sue disposizioni per gli Stati che l'hanno ratificata e la previsione di un incisivo sistema di controllo la rendono il pilastro principale del diritto nazionale nella lotta contro la tortura.

La Convenzione impone agli Stati di mettere in atto una efficace opera di prevenzione contro la tortura, adottando le necessarie misure legislative, amministrative e giudiziarie; pone un obbligo di incriminazione in capo agli Stati stessi che devono introdurre, nel loro ordinamento interno, il delitto di tortura, tenendo presente che il divieto di tortura è inderogabile e non può essere violato tramite estradizione. Obbliga inoltre a punire il reato di tortura con pene adeguate agli atti e che tengano conto della loro gravità. Infine, prevede che gli atti di tortura siano trattati come trasgressioni di natura grave.

Alle vittime di tortura e altri maltrattamenti va riconosciuta, in base alla Convenzione, piena tutela e «il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcite». Sempre secondo la Convenzione, tutte le dichiarazioni che sono state ottenute per mezzo di tortura sono colpite da una totale inutilizzabilità come elemento di prova, fatta eccezione, ovviamente, per il procedimento volto a punire i presunti autori della tortura, solo «al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa» – appunto – sotto tortura.

D'altra parte, tutto ciò è consequenziale al fatto che, secondo la Convenzione, la tortura è un crimine tanto grave (un crimine contro l'umanità, secondo lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale) da fondare l'universalità della giurisdizione su di esso.

Ed è sempre per questo che gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione sono tenuti a sorvegliare sulle pratiche di interrogatorio, custodia e trattamento delle persone *in vinculis* per prevenire la diffusione di attività vietate (articolo 11 della Convenzione) e hanno l'obbligo di procedere «immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla loro giurisdizione».

L'articolo 16 della Convenzione prevede, poi, che «ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo primo, allorché questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito».

La Convenzione disegna così due diversi gradi di protezione per la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Non bisogna tuttavia dimenticare al riguardo che gli stessi o ulteriori obblighi posti dalla Convenzione ONU derivano per l'Italia anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta i trattamenti inumani e degradanti (Convenzione che l'Italia ha ratificato nel 1955), e da quella europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987.

Tuttavia, poiché l'Italia fino ad oggi non ha inserito nel proprio ordinamento interno il delitto di tortura, la tortura, come tale, non è punibile nel nostro Paese. Rispetto all'obbligo assunto ratificando la Convenzione di New York e quella europea, l'Italia è gravemente inadempiente. A

maggior ragione se si considera che il nostro Governo ha ricevuto al riguardo numerosi solleciti e raccomandazioni da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del Comitato europeo contro la tortura, e che non appare condivisibile la risposta fornita al riguardo, nel 2008, dal Governo in carica, che ha formalmente dichiarato di non accogliere la raccomandazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sul presupposto che la tortura, nel nostro sistema penale interno, è già punita attraverso specifiche norme (ad esempio, quelle che sanzionano l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, le perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, l'arresto illegale, le percosse, le lesioni, le minacce, l'omicidio). Tali norme, infatti, si sono dimostrate assolutamente insufficienti ad assicurare tutela alle vittime di tortura e, se pure contemplano e puniscono alcune delle condotte in cui si concretizza la tortura, nella realtà dei fatti, non solo non le esauriscono, ma presentano una genericità di contenuto rispetto alla specificità del reato di tortura, che costituisce un crimine contro l'umanità. Inoltre, le norme vigenti prevedono in alcuni casi la punibilità a querela di parte ovvero pene non adeguate rispetto alla severità richiesta in sede internazionale per la punizione della tortura e hanno dato luogo a emblematiche pronunzie di prescrizione, come dimostrano i casi delle violenze nella scuola Diaz a Genova o quelle su detenuti in carcere giudicate dal tribunale di Asti. In questi casi le nome vigenti non hanno determinato condanne per le violenze fisiche inflitte che, pur accertate, sono rimaste senza sanzione poiché i reati di lesioni contestati si sono prescritti, vanificando indagini e processi e azzerando la tutela penale delle vittime. Naturalmente questo non sarebbe accaduto se nel nostro ordinamento fosse stato già introdotto il delitto di tortura: le pene, difatti, sarebbero state più gravi e non sarebbe stato possibile che maturasse la prescrizione.

La previsione di uno specifico reato di tortura costituisce, quindi, un passo importante per l'adeguamento della normativa interna a quella sopranazionale e per colmare le lacune del diritto interno. Come dimenticare al riguardo i casi di persone che hanno perso la vita nelle mani di uno Stato che non ha saputo custodirle? Pensiamo alla vicenda Cucchi ovvero alla morte di Federico Aldovrandi, per cui il ministro dell'interno di questo Governo, la dottoressa Anna Maria Cancellieri, ha assunto l'impegno del Governo stesso di facilitare e accelerare l'introduzione nel nostro sistema del reato di tortura.

Recentemente la discussione, ferma in Senato per oltre due anni, è ripresa ed ha avuto un risultato importante: l'approvazione all'unanimità in Commissione giustizia di un testo che rappresenta un punto di equilibrio ampiamente accettabile, che, nel tutelare i diritti umani delle vittime, chiarisce i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri, a tutela degli stessi appartenenti ai Corpi di Polizia. Questi ultimi certamente non vogliono l'impunità di coloro che tradiscono la missione di legalità, tutela dei diritti e rispetto delle persone che di regola svolgono, e trovano sostegno in questa legge che intendiamo approvare per l'impegno verso una sempre maggiore trasparenza, correttezza e democrazia. Come è stato già sottolineato da al-

tre parti, si tratta di una legge a favore delle forze di polizia, cui va tutto la riconoscenza di questo Paese per l'attività che svolgono.

Il punto di sintesi, quindi, che ha condotto alla necessaria condivisione politica è stata l'ipotesi di un delitto di tortura non come reato proprio, ma come fattispecie che potrebbe essere realizzata da chiunque, prevedendo un'aggravante quando sia commessa da un agente pubblico e sanzionando più gravemente l'ipotesi di tortura commessa da altri su istigazione o con il consenso. In sostanza, il reato è generico, un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche se la pena è aumentata se a commetterlo è stato un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni. Gli effetti in termini di gravità non sono diversi: la pena prevista dal testo approvato è adeguata sia nel caso generico (da tre a dieci anni) sia nell'aumento previsto nel caso di pubblico ufficiale (da quattro a dodici anni); se poi le lesioni sono gravi la pena aumenta ancora, e arriva a trent'anni in caso di morte come conseguenza non voluta e all'ergastolo se invece è cagionata dalla tortura stessa.

La Commissione ha d'altronde ritenuto che se è vero che la violazione sul piano interno e internazionale è tanto più grave quando fatti definibili come tortura e/o trattamenti inumani e degradanti sono operati da soggetti riconducibili allo Stato, è altresì vero che anche l'inflizione di tortura da privato a privato, magari tollerata o comunque non efficacemente prevenuta o punita da parte del legislatore, non deve essere coperta da garanzia. D'altra parte, nonostante la lettera della norma contenuta nella Convenzione ONU si riferisca solo ad agenti e incaricati dello Stato, secondo una parte della dottrina, in forza dell'efficacia orizzontale dei trattati internazionali sui diritti umani, lo Stato deve ritenersi obbligato ad assumere tutte le misure affinché tali atti non siano posti in essere da altre persone, prevedendo in particolare adeguate forme di sanzione nei confronti dei responsabili di torture e altri maltrattamenti.

E nella realtà del nostro Paese, come negare che la tortura è stata utilizzata dalla criminalità organizzata o da criminali comuni? Penso al caso di Placido Rizzotto, di cui il 16 marzo 2012 il Consiglio dei ministri ha deciso i funerali di Stato, e penso anch'io al caso del piccolo Giuseppe Di Matteo (per cui il pubblico ministero ha chiesto cinque ergastoli), torturato poi strangolato e infine sciolto nell'acido dalla mafia. In questo caso, la tortura inflitta a coloro che volevano divenire collaboratori di giustizia – in particolare al padre del piccolo Giuseppe Di Matteo, che collaboratore era – non deve ritenersi tale?

Un altro articolo di stampa del 23 giugno 2012 titola: «Una stanza della tortura a Danisinni». Si tratta del figlio trentaquattrenne del *boss* Giovan Battista del Borgo Vecchio, sequestrato e trovato incaprettato: gli investigatori della sezione omicidi hanno ritrovato tutti gli strumenti e tracce di sangue, ed è lì, in quella stanza della tortura, che il *boss* in ascesa sarebbe stato torturato, interrogato e poi ucciso, prima di essere lasciato in quella zona.

Il testo approvato dalla Commissione, grazie agli emendamenti presentati dai parlamentari dei vari Gruppi e dai relatori, prevede l'introduzione del reato di tortura, con una definizione il più possibile aderente a quella della Convenzione ONU.

Per contribuire alla distinzione tra il reato di tortura e le figure di lesioni, percosse e simili, si è ritenuto utile introdurre l'elemento del dolo intenzionale. La Commissione ha ritenuto di correggere il testo unificato anche per un altro profilo problematico: le sofferenze, per potersi ipotizzare la tortura, avrebbero dovuto essere cagionate ad una persona «privata della libertà personale e non in grado di ricevere aiuto». In questo caso, sarebbe stato difficile configurare il reato in danno di chi non fosse privato della libertà personale e avesse subito solo torture psicologiche o da parte di un soggetto che non fosse un pubblico ufficiale.

La Commissione, pertanto, è opportunamente intervenuta: all'unanimità, intendo ricordarlo in quest'Aula, da parte di tutti i Gruppi politici, è stata approvata nella Commissione giustizia del Senato, concordando sui suggerimenti spesso dati dal senatore D'Ambrosio, la trasformazione, nel caso della tortura, della congiunzione («privata della libertà personale e non in grado di») nella disgiunzione («privata della libertà personale o non in grado di»).

La Convenzione ONU, secondo il testo presentato in Aula, resta quindi formalmente rispettata, ma rimane un profilo in ombra: il nodo della prescrizione. Su questo punto discuteremo specifici emendamenti, ma l'auspicio è che, in una corsa contro il tempo, il Senato approvi all'unanimità il testo, affinché l'altro ramo del Parlamento possa procedere alla trasformazione in legge e l'Italia possa così annoverare nel proprio ordinamento il reato di tortura. Diversamente, la credibilità internazionale dell'Italia potrebbe essere seriamente posta in discussione, e la situazione potrebbe aggravarsi quando sulla responsabilità del Governo italiano si pronunzierà la Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale sono stati presentati ricorsi per violenze, riconducibili a torture, rimaste impunite. Sarebbe quindi importante che alla Corte europea, ovvero al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, il Governo potesse rispondere che il reato di tortura è stato introdotto nel nostro Paese e che, a questa grave mancanza, è stato posto finalmente rimedio, con l'intesa di tutte le forze politiche.

La violazione degli obblighi internazionali non si può prendere alla leggera, ma è un qualcosa di molto serio, e la mancata introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento rappresenta una precisa violazione di obblighi internazionali, che mette in seria discussione la credibilità del nostro Paese. Mi auguro, lo ribadisco, che il disegno di legge che introduce il reato di tortura sia quindi approvato dall'Assemblea all'unanimità. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, la Presidenza l'autorizza ad allegare al resoconto della seduta odierna il testo integrale del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà. *(Brusìo).*

Colleghi, dal momento che siamo in fase di discussione generale, invito chi di voi ha proprio la necessità di parlare ad uscire e lasciare intervenire in Aula chi lo desidera.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se fra qualche anno qualcuno andrà a consultare gli atti preparatori e a rileggere gli interventi svolti in Senato su questo disegno di legge, scoprirà che chi ha parlato sembra si riferisca a testi completamente diversi. L'onorevole senatore Li Gotti, infatti, ha dato un'interpretazione del concetto di tortura condivisibile: ha parlato del caso Di Matteo e del caso della vittima del «canaro», cioè di persone private della libertà personale che per giorni sono state angariate, fisicamente colpite e poi soppresse. Il collega Fleres o la collega Bertuzzi hanno allargato il discorso sulla tortura a fattispecie talmente ampie che vi è stata ricompresa perfino la spinta data a qualcuno per le scale, o per esempio – questo mi preoccupa particolarmente – sono stati citati i casi in cui Polizia e Carabinieri sono intervenuti e poi sono stati condannati perché, nel momento in cui c'è stata una colluttazione, possono aver abusato del loro potere coercitivo. Ma, da ciò al comminare trent'anni di carcere o l'ergastolo (dal momento in cui questi comportamenti sono stati definiti come tortura) ce ne passa.

Credo che il collega Saltamartini abbia fatto delle considerazioni molto puntuali che condivido e che trasferisco ai relatori. Infatti, scritta così, la norma dà adito a interpretazioni disparate, non solo rispetto a ciò che abbiamo in mente come tortura fisica. Leggendo questa norma, quando parla di chi cagiona acute sofferenze fisiche al fine di ottenere informazioni da una persona privata della libertà personale, mi è venuto in mente il caso della teste Alletto (al tempo di quei due che spararono all'università), che tutti abbiamo visto angariata dal pubblico ministero e dai poliziotti: lei, piangente, negava di conoscere qualcosa, ma le hanno ripetuto che se non avesse accusato qualcun altro sarebbe andata in galera lei e avrebbero buttato via la chiave. Lei piangeva disperata, finché, dopo aver resistito un'ora, ha deciso di cambiare versione e, per non andare in carcere, ha accusato qualcun altro. È tortura? Secondo quello che leggo in questo articolo è sicuramente un caso di tortura.

Oppure mi viene in mente un altro caso d'attualità. Mi riferisco all'uso della carcerazione preventiva per mesi e mesi, quando il detenuto dice di esser tenuto in carcere solo per accusare qualcun altro. Ebbene, l'articolo 1 afferma che è tortura privare della libertà personale una persona al fine di ottenere da essa informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso; mi riferisco quindi al mantenimento in carcere per far parlare una persona e farla confessare, accusando qualcun altro. Anche questo, secondo tale fattispecie, sarebbe una tortura.

Il collega Fleres ha parlato di quando i carcerati vengono mantenuti nelle carceri in una situazione – ahimè! – di degrado e di violenza psichica, nel senso che il trattamento molte volte – lo sappiamo – nelle nostre carceri è inumano, è una tortura.

Nei centri di identificazione ed espulsione dove vengono trattenuti i clandestini per l'espulsione può essere applicata la stessa norma? Mi chiedo, insomma: cos'è la tortura che noi introduciamo nel nostro ordinamento secondo questo articolo? È quella del senatore Li Gotti, della senatrice Bertuzzi o del senatore Fleres?

Sono stati ricordati alcuni casi specifici che, secondo me e secondo il buonsenso, nulla hanno a che fare con la tortura, ma configurano altri reati che pure il codice persegue. Quando noi scriviamo che dalla morte della persona torturata, anche se come conseguenza non voluta, deriva una reclusione di trent'anni e che, se il colpevole ne cagiona la morte, si applica la pena dell'ergastolo, capite che, se parliamo del cosiddetto canaro, di chi ha ucciso Giuseppe Di Matteo o di un pubblico ufficiale che, avendo a disposizione una persona, la tortura nel senso che ne causa la morte attraverso una serie di passaggi fisici e mentali che la portano alla morte, ci possiamo anche stare; ma, se l'accezione di tortura è quella allargata che abbiamo sentito dai nostri colleghi, noi applichiamo sanzioni totalmente sproporzionate e, come ha giustamente detto il senatore Saltamartini, senza precisare nella norma quale sia la fattispecie chiaramente identificata che comporta tali sanzioni.

Allora, chiedo ai relatori, anche alla luce dei tanti emendamenti che sono stati presentati, uno sforzo ulteriore. Io sono in dissenso da chi intende licenziare la norma così com'è, perché, come dimostra questo dibattito, essa è talmente confusa che ciascuno la tira dalla sua parte e dà un'accezione di un reato terribile qual è la tortura come se fosse un accadimento che può avvenire su fattispecie che nulla hanno a che fare con la tortura.

Chiedo quindi ai relatori e al Presidente, in considerazione dell'ora, se intendono iniziare ad esaminare e votare gli emendamenti presentati già a partire da questa sera o se non sia opportuno concedere un momento di riflessione per evitare che la norma oggi al nostro esame possa essere licenziata dal Senato – per l'ennesima volta – come un manifesto per dire che il Parlamento italiano, poiché ce lo chiedono le istituzioni internazionali, ha varato un provvedimento per combattere la tortura senza dire esattamente cosa vogliamo.

In difesa dell'Italia ricordo, inoltre, che il nostro ordinamento, diversamente da altri ordinamenti, già contempla nel codice penale una serie di fattispecie che colpiscono duramente i comportamenti illeciti. In altri Paesi non è così. Il nostro è un Paese in cui la tortura in maniera endemica non è mai stata applicata neanche al tempo del terrorismo che abbiamo debellato democraticamente con poliziotti, magistrati, giornalisti che hanno perso la loro vita mentre combattevano i terroristi senza torturarli. *(Applausi dei senatori Scarpa Bonazza Buora e Zanoletti).*

Non vorrei che questa norma fosse cavalcata da coloro che vedono nei magistrati, nei poliziotti, nei carabinieri, nei finanzieri, in chiunque indossi una divisa qualcuno da denunciare per violenza o per tortura anche quando difende la legge (nel nostro Paese accade anche questo).

Chiedo pertanto ai relatori di compiere uno sforzo per far sì che la norma che vogliamo licenziare sia qualcosa che produca effetti positivi e non qualcosa che in futuro possa dar luogo ad abusi rispetto a persone che, pur compiendo il loro dovere, vengono colpite da false accuse rispetto ad una fattispecie che il Parlamento non è riuscito ad identificare con chiarezza. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Serra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. *(Brusio).*

Colleghi, non si può continuare con un'Aula così. Il tema, anche per gli interventi ascoltati, mi pare meriti ben altro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Balboni.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà una replica brevissima.

Annuncio infatti, anche a nome del collega senatore Casson, che, recependo alcune delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e spunti tratti dagli emendamenti presentati all'articolo 1, come relatori intendiamo presentare un emendamento, invitando contestualmente tutti i sottoscrittori degli emendamenti all'articolo 1 al ritiro, poiché riteniamo che esso possa assorbire gran parte delle osservazioni e delle proposte formulate.

L'emendamento prevede di apportare, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, primo periodo, dopo la parola: «violenza» inserire la seguente: «sevizie»; sempre al primo comma, sopprimere il secondo periodo; al quarto comma, dopo le parole: «ne deriva» sopprimere la seguente: «comunque».

PRESIDENTE. Lei pertanto ha proposto, anche a nome del senatore Casson, un emendamento che – se ho capito bene – fa sì che possano essere ritirati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

BALBONI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, preciso semplicemente che abbiamo preso atto della discussione svolta e degli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 1, in particolare; li abbiamo sintetizzati e, in vista delle successive fasi di illustrazione, discussione e votazione degli emendamenti proponiamo, in qualità di relatori, delle modifiche all'articolo 1 fin da adesso affinché siano ben presenti all'Aula.

Nel corso dell'espressione dei pareri sugli emendamenti esprimeremo pertanto il parere di rito che, per la maggior parte di essi, sarà un invito al ritiro.

BRICOLO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO *(LNP)*. Signor Presidente, visti gli interventi fatti, alcuni anche in dissenso, dai vari Gruppi; considerate le proposte di modifica fatte dai relatori, che necessitano di tempi per i subemendamenti; visto anche che chi ha presentato gli emendamenti deciderà poi se ritirarli o meno, noi pensiamo che sia il caso di affrontare questo argomento nella seduta di domani mattina per permettere eventualmente ai Gruppi di presentare dei subemendamenti, ma anche per consentire ai rappresentanti dei vari Gruppi all'interno della Commissione giustizia di trovare le mediazioni necessarie per poter affrontare nel migliore dei modi questo provvedimento che, considerati gli interventi svolti, necessita senz'altro di approfondimenti. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Bricolo ha avanzato una proposta. Ci sono obiezioni in proposito?

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, noi riteniamo che vi sia stato un lungo lavorio, credo anche efficace, che ha portato i due relatori a proporre una formulazione dell'emendamento che riassume alcuni elementi emersi dal dibattito nonché alcuni elementi presenti negli emendamenti. Pensiamo che almeno sull'articolo 1 si possa andare avanti, avendo tutti trovato grosso modo un punto di convergenza, sottoponendo gli articoli che seguono, così come suggerisce il senatore Bricolo, a una riflessione ulteriore nelle prossime ore. Per quanto ci riguarda, pensiamo che l'articolo 1 possa essere portato avanti, anche per dimostrare che c'è tutta la volontà da parte di quest'Aula di approvare questo provvedimento.

GIOVANARDI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, mi rifaccio a un principio di buonsenso e di ragionevolezza. Sappiamo che la materia è intricata, difficile ed importante. I relatori, facendosi carico del dibattito, hanno preannunciato un emendamento che il sottoscritto, ma penso anche gli altri colleghi, ha il diritto di leggere per valutare come si modificherà l'articolo 1, per verificare se viene incontro alle esigenze prospettate, per giudicare se è sufficiente o se non lo è.

Non vedo proprio i motivi per i quali si dovrebbe votare al buio un emendamento che non c'è stato il tempo di approfondire. Non rimandiamo certo alle calende greche, ma a domani mattina: avremo così il tempo di leggere l'emendamento e vedere come si inserisce nel contesto della discussione svolta. Auspico anch'io che domani mattina ci sia la possibilità, parlando con i relatori, di avere la più larga maggioranza possibile.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo ha subito dei ritardi che tutti conosciamo. Le sensibilità che si muovono attorno a questo testo sono le più diverse e sono rivolte, da una parte, ad individuare delle soluzioni e, dall'altra, ad allontanare le soluzioni medesime. Il tema non è il rinvio e basta, signor Presidente. Se il rinvio serve a chiudere la discussione e a produrre una soluzione rapida con l'approvazione del testo, allora certamente non abbiamo niente in contrario, purché ci si impegni ad un percorso forzato in modo tale che entro la giornata di domani il testo possa essere approvato.

Lo ripeto, e voglio dirlo in maniera molto franca: ho molto apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione, che ha tenuto conto delle problematiche le più diverse e le più contrastanti, proprio per evitare all'Italia la vergogna di avere firmato un Trattato 24 anni fa e di non averlo ancora trasfuso nella propria normativa.

Allora, signor Presidente, va bene il rinvio, purché – questo è l'invito che mi permetto di formulare – a tappe forzate predeterminate.

PRESIDENTE. Essendo stati espressi questi pareri, e comunque essendo stato chiesto un tempo per la presentazione di eventuali subemendamenti, a me pare ragionevole procedere nel seguente modo: il testo dell'emendamento presentato dai relatori sarà distribuito; entro domattina alle ore 9 potranno essere presentati i subemendamenti, in modo che alle ore 9,30 si possa riprendere l'esame del provvedimento, avendo anche una valutazione sugli eventuali subemendamenti.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, per completezza, e anche per evitare allungamenti temporali, dal momento che c'era in programma una riscrittura tecnica dell'articolo 4, per dare il tempo a tutti i colleghi senatori di prenderne visione, a questo punto la segnalerei, in modo tale che, in vista di domani, la comunicazione sia già stata data.

I relatori cioè propongono una riscrittura tecnicamente più corretta dell'articolo 4. Si tratta di sostituire il comma 1 con il seguente: «Nel territorio dello Stato è esclusa l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale». Ricordo che è la trascrizione di una norma della Convenzione internazionale.

PRESIDENTE. Anche il testo di questo emendamento dei relatori all'articolo 4 verrà distribuito e ugualmente verrà dato tempo fino a domattina alle ore 9 per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(851) ***LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*** *(Relazione orale)* **(ore 18,53)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 851.

I relatori, senatori Bettamio e Balboni, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bettamio.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, stiamo esaminando una serie di provvedimenti di ratifica di convenzioni internazionali adottate dalle Nazioni Unite o dal Consiglio d'Europa, tutte del 2005, come reazione a ciò che successe nel 2001 con l'attentato alle torri gemelle.

Il terrorismo nucleare è una materia già proposta nella scorsa legislatura, poi rimandata a questa.

Il primo dei provvedimenti che esaminiamo, che autorizza la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 2005, presenta due punti in particolare sui quali voglio soffermarmi.

Abbiamo detto poco fa che il nostro Paese non è sensibilissimo né rapidissimo nel recepire le convenzioni internazionali nell'ordinamento interno. Ebbene, uno dei punti del disegno di legge in titolo è quello che adatta e attua nell'ordinamento interno i contenuti della Convenzione internazionale sul terrorismo nucleare.

Quindi, si tratta di una Convenzione che, se ratificata, come crediamo, reca modifiche al codice penale, prevedendo l'incriminazione degli atti di terrorismo nucleare (così vengono definiti).

Il secondo punto importante... *(Brusìo).* Signor Presidente, non so se devo alzare il tono della voce.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore.

BETTAMIO, *relatore*. Il secondo punto che vorrei sottolineare è che il provvedimento fa salvo il diritto degli Stati di sviluppare e applicare l'energia nucleare a scopi pacifici. Si rivolge, invece, all'ambito degli atti di terrorismo nucleare che possono provenire anche da privati.

Allora, la Convenzione è rivolta ad assicurare che gli Stati partecipi dispongano di norme penali che consentano loro di migliorare lo scambio di informazioni e di contrastare e perseguire chi intende compiere atti di violenza nucleare, al fine soprattutto di bloccare gli atti compiuti da terroristi. Questo è il rapporto.

Questa Convenzione – vorrei sottolinearlo a scanso di equivoci – non dispone di un meccanismo di controllo che preveda la presentazione di rapporti periodici, per esempio, o di verifiche, per quanto riguarda gli atti di terrorismo nucleare. Non obbliga, quindi, i Paesi ad adottare misure di prevenzione, limitandosi ad esortare gli Stati a seguire le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Questo è il contenuto della Convenzione. La possibilità di recepirlo anche nel nostro diritto penale è la ragione per la quale raccomando l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Aula. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, non si può andare avanti così. Io non ho interrotto i relatori, ma hanno ragione a lamentarsi. Lo dicono loro stessi. Ha ragione il senatore Bettamio. C'è una tale confusione in Aula da sovrastare la voce di chi parla e deve svolgere un intervento o una relazione.

Poiché il relatore, senatore Balboni, non intende intervenire, dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevole colleghi, si tratta di ratificare la Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, adeguandovi il nostro ordinamento interno con una fattispecie di reato estremamente definita, che non è altro che quella degli atti di terrorismo nucleare, vale a dire una particolare forma di aggressione alla comunità attuata con mezzi insidiosissimi.

Mi affido all'esposizione svolta dal relatore e alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal Gruppo dell'Italia dei Valori, che costituisce appunto la materia su cui dobbiamo votare. Nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge, distribuita in Aula, vi è tutta l'articolazione e la spiegazione della necessità di questo provvedimento, con l'individuazione degli interventi proposti, attuati e che hanno superato il vaglio della Commissione.

Signor Presidente, mi riporto quindi alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, così come licenziato dalla Commissione e alla relazione, testé svolta dal relatore, senatore Bettamio. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carofiglio. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO *(PD)*. Signor Presidente, come il senatore Li Gotti anch'io non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione.

Si tratta di un provvedimento sul quale credo siamo tutti quanti d'accordo. È stato illustrato dal relatore Bettamio e ad esso ha fatto alcuni riferimenti, più che altro *per relationem*, il senatore Li Gotti.

Desidero fare soltanto qualche notazione sulla modifica al codice penale contenuta nel provvedimento con l'introduzione di una norma quanto mai opportuna ai giorni nostri. Mi riferisco all'articolo 280-*ter* del codice penale, il quale include tutta una serie di fattispecie – alcune ben costruite, mentre sulla perfezione di altre potremo fare qualche riflessione, ma si tratterebbe di sottili distinguo – che mirano ad anticipare la tutela dell'incolumità pubblica, e in generale della civile convivenza, alla fase della detenzione o dell'acquisto, a qualsiasi titolo ma nella prospettiva di compiere azioni delittuose, di materiale radioattivo di ogni tipo, si tratti di materiale o di apparecchiature.

È una norma complessivamente molto opportuna, inserita nel quadro di una legge che credo approveremo facilmente all'unanimità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bettamio.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Balboni ed io rinunciamo ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo non intende intervenire.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole su questo emendamento come sugli altri presentati dai relatori, i quali sono redazionali e non toccano la sostanza.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

RIZZI *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

RIZZI *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato dai relatori un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Procediamo alla votazione dell'articolo 4.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato dai relatori un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

CUTRUFO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare che nella votazione precedente il dispositivo elettronico non ha registrato il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

BIANCO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO *(PD)*. Signor Presidente, per un inconveniente tecnico, il mio voto favorevole sull'articolo 8 non è stato registrato.

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, vale anche per me quanto segnalato dal collega Bianco. Anch'io avevo espresso un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e chiede una verifica del sistema.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, essendo un disegno di legge presentato da me e dai colleghi del Gruppo e poi fatto proprio dal Gruppo stesso, il voto dell'Italia dei Valori sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signor Presidente, la Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare adottata a New York il 14 settembre 2005 è stata la risposta della comunità internazionale al fenomeno della cosiddetta globalizzazione del terrorismo. Essa è mirata a consolidare e rafforzare il quadro normativo che soprattutto in ambito ONU è dedicato alla lotta internazionale contro questo fe-

nomeno, focalizzandosi in particolare su una forma molto pericolosa che riguarda l'impiego di armi, congegni e materiali radioattivi e nucleari.

A tale fine, a nostro avviso è cruciale la specificazione delle varie definizioni di materiale radioattivo e nucleare utili ai fini dell'applicazione della Convenzione. Concordiamo, poi, sul fatto che la materia in esame è molto delicata e consideriamo positivamente la proposta contenuta nel disegno di legge di procedere proprio in sede di ratifica ad apportare gli opportuni adattamenti al nostro ordinamento al fine di rendere pienamente efficace la Convenzione. In questo senso sottolineiamo positivamente l'introduzione dell'articolo 280-*ter* nel codice penale, articolo che prevede sanzioni opportune contro gli «atti di terrorismo nucleare», specificandone la natura e le diverse fattispecie.

Inoltre, è anche importante quanto previsto dalla Convenzione a proposito della messa in sicurezza, del trattamento e della restituzione del materiale eventualmente sequestrato.

Convinta dell'importanza della Convenzione in esame, anche a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole alla ratifica. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Rusconi).*

DAVICO *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO *(LNP)*. Signor Presidente, con questo disegno di legge si ripropone un testo già presentato in passato, come è stato detto, che purtroppo è non arrivato alla definitiva approvazione.

Questa Convenzione, nata in seno al Consiglio d'Europa, si aggiunge e completa altri atti maturati in ambito internazionale al fine di promuovere, anche nell'ordinamento interno dei Paesi membri, una particolare attenzione giuridica nei confronti delle fattispecie riconducibili al terrorismo, fenomeno che ha assunto una prospettiva chiaramente internazionale e che richiede sempre più strumenti di coordinamento a livello veramente mondiale e di coinvolgimento di tutti i Paesi democratici (e – in generale – di tutti i Paesi).

La Convenzione richiama primariamente i valori fondanti dello Stato di diritto e delle libertà democratiche, chiarendo che qualunque lotta al terrorismo non deve violare tali principi e deve svolgersi senza mai venir meno a queste premesse.

Elemento interessante e importante della Convenzione è la previsione di un obbligo per gli Stati di definire politiche nazionali di prevenzione, a testimonianza che la ratifica delle Convenzioni non va considerata una mera accettazione di principi, ma richiede impegno e una visione di lungo periodo, con un approccio che comprenda tutte le forze impegnate in questo delicatissimo campo.

La Convenzione poi – questo è un aspetto più sostanziale – richiede la definizione di reati in seno agli ordinamenti nazionali e la previsione di fattispecie punitive specifiche, nonché alcune specifiche che riguardano la

giurisdizione. A tal proposito, la valutazione andrà approfondita anche dal punto di vista dell'ordinamento giuridico successivo.

PINOTTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI *(PD)*. Il Gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente. Come hanno annunciato il relatore e il senatore Carofiglio, che è intervenuto per il nostro Gruppo, si tratta della ratifica di un'importante Convenzione, che – in realtà – è stata sottoscritta dall'Italia già nel 2005. Arriviamo però soltanto oggi a ratificarla in Parlamento, perché l'*iter,* cominciato nella XV legislatura (che si è interrotta prematuramente), non è stato ripreso. C'è stata una discussione importante per quanto riguarda non i termini generali della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, quanto per le norme di adeguamento all'ordinamento interno, che ha necessitato di un intervento apposito. A questo punto, salutiamo con soddisfazione la possibilità di pervenire all'approvazione.

Come hanno detto i colleghi, si tratta di un tema su cui non ci sono certo differenziazioni politiche. La parte importante contenuta nella Convenzione è, insieme a quanto hanno sottolineato anche altri colleghi, quella che riguarda le definizioni di che cosa si intende per materiale radioattivo, materiale nucleare, impianto nucleare e congegno nucleare. Ovviamente, tutto questo fa parte di una lotta che non può che essere globalizzata (per questo è importante che ci sia una Convenzione dell'ONU), ma al cui interno le attenzioni specifiche di ogni singolo Paese saranno importanti.

Concludo, quindi, salutando il lavoro fatto dalle Commissioni competenti e ribadendo il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Come è normale e corretto, sono previste numerose dichiarazioni di voto. Tuttavia, rivolgo una preghiera ai colleghi, perché sapete che c'è, più o meno, una prassi su come si svolgono le dichiarazioni di voto, la quale prevede che – possibilmente – i Gruppi le facciano presenti all'inizio, così da dare una regola.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale alla ratifica di questa importante Convenzione.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, ricordo il ruolo fondamentale dell'Italia nella lotta al terrorismo internazionale e quindi la necessità di sostenere con forza l'azione del Comitato per il contrasto al terrorismo.

Chiedo di poter consegnare il testo scritto affinché resti agli atti. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BETTAMIO, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È approvato. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Astore).*

AMATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signor Presidente, non sono riuscita a votare, ma vorrei comunque far risultare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(852) *LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* (ore 19,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 852.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo ai relatori, senatori Bettamio e Balboni, se intendono integrarla.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, siamo sempre nel settore del terrorismo; questa volta, però, si tratta di una Convenzione del Consiglio d'Europa che viene formulata dopo gli attentati dell'11 settembre, firmata a Varsavia dai Paesi parte del Consiglio d'Europa. È una Convenzione che fissa obiettivi e percorsi non soltanto per prevenire ma anche per reprimere i reati di terrorismo, senza però pregiudicare o limitare le libertà fondamentali sancite dal diritto internazionale.

Il disegno di legge, già presentato dal senatore Li Gotti e da altri nella scorsa legislatura, viene riproposto adesso. Esso, nel prevedere la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale, propone una serie di norme di adeguamento. Per quanto riguarda la 3ª Commissione, con l'articolo 5, forse il più originale della Convenzione, è stata introdotta la condizione di procedibilità dell'assenso del Ministro della giustizia per il perseguimento del delitto di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, commesso dallo straniero in territorio estero a danno dello Stato italiano. Questa condizione di procedibilità appare opportuna perché evita il rischio di incidenti diplomatici che possono verificarsi quando i comportamenti ritenuti integrativi della fattispecie criminosa siano compiuti da alte personalità politiche o religiose dello Stato nel quale sono stati consumati.

Per il resto, Presidente, è una convenzione che incide nel nostro ordinamento interno ma in maniera simile e compatibile con il diritto dei Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa.

Anticipando la dichiarazione di voto, preannuncio che il mio Gruppo voterà a favore del recepimento di questa Convenzione.

PRESIDENTE. Poiché il relatore, senatore Balboni, non intende intervenire, dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge tende a dare attuazione ed esecuzione nell'ordinamento italiano della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo nonché a completare il recepimento di altri atti normativi internazionali.

Il testo licenziato dalla Commissione non è esattamente quello che era stato proposto dall'Italia dei Valori, perché noi pensavamo di dovere, nel momento della ratifica, anche intervenire sull'ordinamento interno, prevedendo delle specifiche ipotesi di reato, ossia l'associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, il finanziamento di attività terroristica o sovversiva, l'istigazione al terrorismo.

La diminuente speciale nel caso in cui l'imputato si fosse adoperato per evitare ulteriore prosecuzione dell'attività delittuosa è l'attenuante speciale introdotta nel nostro Paese con la norma sul sequestro di persona, poi con la norma sul terrorismo nazionale, riproposta con lo stesso modulo nella legge sui collaboratori di giustizia in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che ora si voleva estendere espressamente anche a quei comportamenti collaborativi in materie delittuose altamente pericolose.

Si è ritenuto di non farlo. Va bene. Votiamo questo provvedimento e poi faremo le altre cose. Vuol dire che il Parlamento ha bisogno di un paio di tempi, anche di quelli supplementari. Una volta, però, fatto questo, avremo bisogno di integrare quelle cose con le altre previsioni che io avevo proposto. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, poco fa c'è stata una serie di interventi in conclusione al dibattito generale relativamente alla tortura che ci ha insegnato, per bocca di chi sistematicamente ritiene che chi dice «Nessuno tocchi Caino» dimentica totalmente Abele, che di Abele adesso dobbiamo iniziare a dimenticarci, perché noi stavamo parlando, nel caso della tortura, di persone spesso innocenti, che non hanno alcun tipo di responsabilità in atti a loro imputati, ma che subiscono, per mano di un pubblico ufficiale o di un privato cittadino tutta una serie di trattamenti che ci è stato detto essere troppo vaghi per poter suscitare questo tipo di reazione dal punto di vista del diritto penale. A parte il fatto che ciascuno ha voluto

riassumere la descrizione presente nel disegno di legge a proprio uso e consumo, io spero che queste persone votino contro la ratifica di questo Trattato internazionale.

Come ha detto, seppur brevemente, il relatore, la Convenzione di Varsavia intende fissare obiettivi e percorsi per una adeguata politica di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo che, nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (quella stessa Corte europea dei diritti dell'uomo che dice che in Italia esistono, purtroppo, ancora oggi trattamenti inumani e degradanti che, quindi, rendono necessaria l'articolazione in un reato specifico di tortura nel nostro codice penale), non pregiudichi né limiti le libertà fondamentali e il diritto internazionale.

Dobbiamo metterci d'accordo in quest'Aula. Capisco la polemica politica. Anzi: spesso, grazie alla polemica politica, si riesce a riportare al centro dell'agenda politica e parlamentare temi che sono relegati ai margini. Mettetevi d'accordo, però, con i vostri interventi. Una volta siete contrari al diritto internazionale e, dopo pochi secondi, andate a ratificare un testo che è estremamente più garantista della norma più garantista (che – ahimè! – in Italia non esiste neanche sulla carta). Si vanno, cioè, a riconoscere il giusto processo e il diritto alla difesa degli imputati di terrorismo che, molto probabilmente, è ennesimamente più grave della tortura individuale.

Io sono fondamentalmente a favore della ratifica di questo Trattato. Mi aspetto, però, dei comportamenti conseguenti dai senatori Saltamartini, Mazzatorta e Giovanardi relativamente al voto su questo documento, altrimenti tutto ciò che diranno domani mattina dovrà essere messo da parte come vaniloquio di mera e superficialissima ostruzione di fronte a violazioni dei diritti individuali che negli anni – e si sta parlando di un cinquantennio – sono state codificate dalla comunità internazionale.

Tra le parti (che sono state cancellate) proposte dal disegno di legge dell'Italia dei Valori ce ne era una che credo avrebbe creato dei problemi e magari anche qualche imbarazzo dal punto di vista diplomatico: l'articolo 270-*octies* del codice penale, l'istigazione al terrorismo, avrebbe reso praticamente impossibile qualsiasi tipo di relazione politica e diplomatica (sono assolutamente d'accordo, però più dal punto di vista politico che non del diritto penale) nei confronti di uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, e cioè della Repubblica islamica dell'Iran. Tale Stato ancora in queste ore auspica, di fronte alla Assemblea generale delle Nazioni Unite, la distruzione di un altro Stato membro delle Nazioni Unite, cioè Israele. Il senatore Li Gotti ha detto che in futuro vorrà tornare sopra questo testo e insistere su alcune di queste soppressioni avvenute a livello di Commissione; credo occorra sicuramente farlo, per trovare la formulazione più felice al fine di evitare poi di non incappare in questo tipo di problemi.

Concludo sottolineando che, come avvenuto nel pomeriggio e in questa occasione, noi continuiamo ad armarci di norme, in particolare norme penali, per cercare di perseguire crimini odiosi. Poco fa in un articolo su

«la Repubblica» si dice che uno dei massimi responsabili del genocidio in Ruanda, ritenuto colpevole della morte di centinaia di migliaia di persone nel suo Paese quando era responsabile di un'organizzazione religiosa, vive Oltretevere, protetto dal Vaticano. L'Italia non ha mai potuto estradare questa persona perché non aveva lo strumento necessario per poterlo fare. È bene allora che noi ci si doti delle norme più sofisticate e necessarie ma che poi si riesca anche a prendere delle decisioni di politica giudiziaria tali per cui in effetti la giustizia trionfi. Nell'articolo si dice che il Ruanda ritiene di essere capace di poter processare questa persona, che si chiama Jean-Baptiste Rutihunza, che oggi ha 63 anni. Vedremo cosa deciderà in merito la corte d'appello di Roma, e poi la decisione sarà politica.

Ecco, spero che con tutte le decisioni che abbiamo preso in questa settimana, volte a riconoscere i più alti *standard* del diritto penale internazionale; poi, anche la politica sia conseguente. Altrimenti, c'è il forte rischio che sia solo un esercizio oratorio, per quanto alto, arricchito e onorato di citazioni colte, ma che poi nei fatti non si faccia un passo avanti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Signor Presidente, volevo ricordare a quest'Assemblea, a me stesso e al senatore Perduca che i trattati internazionali trovano il limite della riserva di legge interna allo Stato, di cui all'articolo 25 della Costituzione, perché nessuno Stato può comminare sanzioni penali per dei comportamenti che non siano ritenuti dal proprio Parlamento e dalla sovranità popolare degni di essere sanzionati con norma incriminatrice.

Voglio anche ricordare in questa sede, di fronte a convenzioni internazionali sui diritti umani o sulla dignità dell'uomo, che noi questa lezione ce l'abbiamo almeno da 2000 anni, dalla religione cristiana, se permette, caro collega Perduca: non è che ce lo devono dire i Radicali che cosa significano dignità umana e tutela dei diritti umani. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Penso anche al Rinascimento e a Pico della Mirandola con la «*Oratio de hominis dignitate*», in cui si fa un lungo discernimento sul perché la dignità degli uomini sia diversa. Ma poi, lo ricordo, c'è stata la Seconda guerra mondiale, i processi ai nazisti e ai medici, e quindi la dignità umana inviolabile che riaffiora dentro le Costituzioni e nella *Grundgesetz*. Non possiamo quindi rimettere questa scelta in discussione, perché fa parte del patrimonio giuridico di ogni parlamentare e di ogni cittadino di questo Paese.

Ciò che non può essere consentito, senatore Perduca, è che, se portate avanti certe battaglie – come fa l'ex onorevole Sergio D'Elia, condannato per concorso nell'omicidio di un mio collega – ci impartiate poi delle lezioni. Lo dico senza spirito di polemica, ma non può di certo farlo uno che nella passata legislatura è stato eletto Segretario di Presidenza nell'al-

tro ramo del Parlamento, pur essendo stato condannato per concorso nell'omicidio di un mio collega di 22 anni sotto il carcere di Firenze. Tenetevi le lezioni per questo! *(Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il senatore Davico per la cortesia di avermi concesso di intervenire, anche se non toccava a me. Dal momento che trovo stravaganti le motivazioni addotte dal...

PRESIDENTE. Il senatore Davico era iscritto in dichiarazione di voto, quindi lei, senatore Castelli, può intervenire adesso, perché siamo in fase di discussione generale.

CASTELLI *(LNP)*. Allora, signor Presidente, chiedo venia per la mia distrazione, perché ero convinto che fossimo in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il senatore Davico, se lo desidera, potrà parlare ugualmente.

CASTELLI *(LNP)*. Questo comunque non cambia la *ratio* del mio intervento, signor Presidente: anzi, è meglio così, perché anche il senatore Davico poi potrà intervenire.

La penso esattamente come il mio collega Mazzatorta, che ha parlato prima di me, ma anche come i colleghi Saltamartini e Giovanardi sul pericolo insito nel testo sulla tortura che – ahimè – dovremo votare. Un conto è scrivere in una norma, magari di carattere superiore, quale può essere la Costituzione, l'affermazione di determinati principi, altro poi è una possibile interpretazione della legge: non dobbiamo discuterne oggi, perché lo faremo domani, ma è del tutto evidente che vi sono insiti pericoli enormi, e ve lo dice uno che per cinque anni ha lavorato fianco a fianco con gli agenti della Polizia penitenziaria. Ebbene, la norma che andremo ad approvare domani – perché, ahimè, penso verrà approvata – metterà gli agenti di Polizia penitenziaria nell'impossibilità di lavorare: credo che questo i colleghi dovrebbero valutarlo, ma domani magari articoleremo meglio queste nostre convinzioni.

La nostra preoccupazione su quel testo non c'entra assolutamente nulla con la necessità di approvare una norma contro il terrorismo internazionale. Vede, collega Perduca, c'è assoluta necessità di questi trattati e della susseguente sussunzione nell'ordinamento domestico di quanto essi prevedono, perché il mondo purtroppo va avanti non soltanto nel progresso tecnologico e scientifico, ma anche in quello criminale. Basti pensare a una serie di fattispecie di reato che prima non esistevano, come i *cybercrimes* o la pedopornografia e a tutte le questioni legate in genere allo spazio cibernetico.

Lo stesso vale anche per il terrorismo: pensiamo al salto di qualità diabolico compiuto dal terrorismo internazionale dopo l'11 settembre 2001: è quindi assolutamente necessario arrivare ad una lotta globale e planetaria, e a questo servono i trattati. Ricordo quante volte abbiamo avuto difficoltà ad estradare i mafiosi perché il reato di associazione mafiosa nella maggior parte degli Stati non esisteva, ma era una fattispecie tipica del nostro ordinamento.

Vi è quindi la necessità di coordinare tutte le norme, ed è questo che fa il trattato in questione. Non si riesce assolutamente a capire quindi quale sia la contraddizione tra il fatto che approviamo convintamente le norme contenute nel disegno di legge in esame e tutte le nostre perplessità sul testo di cui si discuteva poco fa, che – lo ribadisco – a mio avviso può portare ad una diabolica eterogenesi dei fini. Basta infatti che un magistrato legga ed interpreti la norma in senso restrittivo nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria – e può farlo, visto com'è scritta – perché tutti si ritrovino un processo sulla testa.

Colleghi, bisogna anche ricordarsi le cose: non parlo della Diaz, dove non so cosa sia successo ...

PARDI *(IdV)*. Lei non lo sa, senatore Castelli, quello che è successo alla Diaz, ma invece si sa, eccome!

CASTELLI *(LNP)*. Va bene, senatore Pardi, lei lo sa; io invece non lo so. *(Commenti del senatore Pardi).* Lo sa la magistratura, io non lo so.

So però cosa è successo per alcune ore presso la caserma di Bolzaneto e so cosa è stato dichiarato. Bolzaneto sembrava l'inferno, lo ricordate? Ebbene, l'autorità giudiziaria ha deciso che a Bolzaneto sono successi soltanto alcuni singoli reati e neanche di estrema gravità. A mio avviso, dobbiamo quindi stare attenti a mettere in capo agli operatori della sicurezza questa spada di Damocle; pensiamoci bene, colleghi. Ci sono 60.000 detenuti oggi nei nostri penitenziari; chi, secondo voi, può non invocare di essere in qualche modo coartato dal punto di vista psichico per questioni di natura sessuale, razziale o religiosa?

PERDUCA *(PD)*. Il 40 per cento è in attesa di giudizio definitivo!

CASTELLI *(LNP)*. Pensiamo all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che la sinistra, secondo me giustamente, ha sempre appoggiato. Cosa ne faremo del 41-*bis,* colleghi? Vorrei che si meditasse su questo punto. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Mi chiedo altresì cosa succederà del sovraffollamento. Se verrà denunciato, mi chiedo cosa farà il Ministro competente, visto che sicuramente, nella logica per certi versi discutibile ma anche condivisibile, è una questione su cui si può ragionare: il sovraffollamento che oggi abbiamo nostre nelle nostre carceri è degradante o meno? A quel punto, cosa farà il Ministro che verrà denunciato dai detenuti? Farà una legge per liberarli tutti? Invito quindi a stare attenti alle conseguenze pratiche

che porterà la norma che domani molti di voi vogliono approvare. Soprattutto, pensiamo a cosa accadrà all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Io non faccio più parte della Commissione giustizia e non so se questo aspetto è stato attentamente valutato o meno, perché di sicuro non vi è detenuto sottoposto al regime del 41-*bis* che non possa riferirsi a questa norma affermando di essere sottoposto a tortura, quanto meno psichica. Credo che su questo siamo tutti d'accordo.

Spero che domattina, visto che c'è ancora tempo, i relatori e la Commissione abbiano una resipiscenza e possano pensare all'articolo 1 che, così come è scritto, è estremamente pericoloso per la sicurezza dello Stato italiano, per la lotta alla mafia e, soprattutto, per la tranquillità dei 45.000 agenti di Polizia penitenziaria che non saranno più in grado di lavorare. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. Preciso che si sta discutendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché i relatori e il rappresentante del Governo non intendono replicare, invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi all'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei far presente che nell'ultima votazione non sono riuscito ad esprimere il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.100 e 3.101.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 3.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.100 e 5.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 5.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 852

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori, essendo questo un disegno di legge fatto proprio dal nostro Gruppo.

È un disegno di legge zoppo, ma lo approviamo così com'è, pensando di integrarlo successivamente. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signor Presidente, anch'io annuncio, a nome del Gruppo, il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge oggi in esame.

Aggiungo che esso contempla, in particolare (come è stato già detto nel corso della discussione generale), reati di addestramento e di arruolamento con finalità terroristiche anche internazionali che costituiranno una fattispecie di incriminazione. Viene, inoltre, introdotto un articolo che prevede il delitto di finanziamento di attività terroristica e sovversiva. Ciò mira ad evitare incidenti diplomatici internazionali quando tale reato viene commesso in un altro Stato contro una figura politica o religiosa.

Ricordo, infine, che si cercò di ratificare la Convenzione di Varsavia già nel corso della precedente legislatura ma, a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento, la proposta di ratifica decadde. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).*

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, e chiedo di poter allegare agli atti il testo del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DAVICO *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO *(LNP)*. Signor Presidente, noi riteniamo – come è stato già detto – che non vi sia alcuna incongruenza in quello che stiamo facendo oggi in Aula. Siamo convinti che nel nostro Paese non vi sia tortura, che vi siano problemi, difficoltà e disfunzioni da affrontare e risolvere, ma non la tortura. Siamo altrettanto convinti che la minaccia del terrorismo sia chiara e concreta, e che possa esporre a rischio istituzioni democratiche quali quelle del nostro Paese e degli altri Paesi che hanno ratificato tale Convenzione.

Ritengo, quindi, ci sia la massima congruenza e che essa passi proprio attraverso il concetto della democrazia che si basa sul rispetto di tutte le persone, a partire da quelle più deboli. E le persone più deboli sono i

nostri concittadini, quelli inermi, quelli che lavorano, che operano e che devono essere tutelati dalle minacce derivanti dalle forme di terrorismo, con le quali possono venire in contatto nel corso della loro esistenza. Noi le condanniamo e cerchiamo di prevenirle, insieme a tutti gli altri Paesi democratici del mondo, affinché ciò che è stato conquistato e costruito, la nostra vita democratica, sociale e culturale possa essere garantita, possa continuare, possa diventare d'esempio proprio anche per quegli altri Paesi, per quegli altri fanatismi e per quelle altre espressioni culturali, religiose, politiche o estremiste che andiamo in questo modo a condannare e a contrastare.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sottolineando come quella in esame sia la ratifica di una Convenzione nell'ambito del Consiglio d'Europa che ha al centro un tema cruciale nella lotta al terrorismo, quello della prevenzione, che è non meno importante della repressione. Verrebbe da dire, parafrasando Tony Blair, che bisogna essere duri contro il terrorismo e duri contro le cause del terrorismo.

Tra le cause del terrorismo, come lo abbiamo conosciuto dall'11 settembre 2001 in avanti, c'è la mistica dello scontro di civiltà. Bisogna combattere questa mistica dello scontro di civiltà, rimuovendone le cause attraverso il dialogo interculturale e interreligioso. Ciò non significa escludere – anzi significa includere – tutte le misure di repressione nei confronti delle formazioni e delle attività terroristiche, ma cercando di isolare il terrorismo rispetto a ciò che può diventare in modo pericoloso il brodo di coltura, in particolare all'interno delle comunità immigrate nei Paesi del Consiglio d'Europa. Questo è il fine che si propone questa Convenzione. Potremmo dire che si tratta dell'uso del *soft power* accanto all'*hard power* nella lotta al terrorismo: uno strumento – ripeto – non meno importante e non meno strategico.

È per questa ragione che il nostro Gruppo, che ha sempre sostenuto tutte le iniziative volte a una lotta incisiva contro il terrorismo, anche con l'uso misurato e legittimo della forza quando è necessario, dà un giudizio assolutamente favorevole a questa ratifica, proprio in quanto affianca all'uso della forza – lo ripeto: misurato e legittimo – anche l'uso della cultura come strumento di rimozione delle cause dell'intolleranza, che sono il brodo di coltura fondamentale del terrorismo.

Ribadisco pertanto che il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto favorevole alla ratifica.

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

ADRAGNA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che ho votato, ma il dispositivo elettronico non ha registrato il mio voto.

LIVI BACCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI *(PD)*. Signor Presidente, anch'io non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto testè segnalato.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

SCANU *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU *(PD)*. Signor Presidente, nel primo pomeriggio di oggi non potevo immaginare che avremmo avuto il piacere di concludere i lavori sotto il governo della sua Presidenza, perché se così fosse stato non avrei chiesto d'intervenire per sollecitare lo svolgimento di un'interrogazione, la 3-03019, della quale lei, signor Presidente, è primo firmatario.

PRESIDENTE. Conflitto d'interessi!

SCANU *(PD)*. Ecco, dichiarata quindi un'assoluta assenza di conflitto di interessi, vorrei tuttavia pregarla di rivolgere i buoni uffici della Presidenza nei confronti del Governo affinché venga svolta con urgenza un'interrogazione – di cui, lei, ripeto, è il primo firmatario, Presidente – che i componenti della Commissione difesa del Partito Democratico hanno presentato nello scorso mese di agosto. Con la suddetta interrogazione, diventata quanto mai di attualità, si chiede di poter conoscere gli orientamenti del Governo, e segnatamente del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, relativamente alla politica che il nostro Paese intende attuare in ordine agli impegni da assumere con l'industria aereonautica e aerospaziale.

È noto infatti, signor Presidente, che sono in corso avanzate trattative per la fusione di due importanti gruppi: un gruppo industriale che rappresenta un consorzio di cui fanno parte la Germania, la Francia, il Regno Unito e la Spagna, e un altro, rappresentato nella sua quasi totalità dal Regno Unito. Noi non possiamo neppure ipotizzare come Paese di restare estranei rispetto a questa dinamica, che a nostro giudizio dovremmo salutare con favore, tenuto conto del fatto che tutto ciò sarebbe un ulteriore contributo alla creazione di un'unità europea non soltanto sul versante della moneta.

Le chiediamo pertanto, signor Presidente, di voler cortesemente intervenire perché il Governo possa rispondere nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Senatore Scanu, non perché c'è anche la mia firma, ma credo davvero che oggettivamente si tratti di un'interrogazione urgente, perché il Parlamento ha il diritto di conoscere gli orientamenti del Governo rispetto a importanti decisioni che si stanno prendendo al livello europeo, che riguardano, come lei diceva, sia il settore industriale legato agli armamenti sia la formazione di una collaborazione più stretta in una prospettiva di una forza armata, di un esercito di tipo europeo. Poiché questo è l'orientamento di questo Parlamento, è giusto sapere cosa il Governo sta facendo, qual è la sua valutazione.

Interverremo, e mi auguro che il Governo fissi la sua risposta all'interrogazione da lei richiamata, senatore Scanu, presentata ormai due mesi fa.

Per un'informativa del Governo sulla sicurezza della rete ferroviaria nazionale

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, come riportano le cronache, nella giornata di ieri un gravissimo incidente ferroviario nei pressi della

stazione di Cisternino, in provincia di Brindisi, ha visto perdere la vita il macchinista del treno Roma-Lecce, Giuseppe Campanella, 50 anni; vi sono stati inoltre 18 passeggeri feriti, 13 dei quali hanno avuto necessità di ricovero in ospedale.

Si tratta di un incidente ovviamente molto grave, per la perdita di una vita umana, di un lavoratore del settore ferroviario: l'ennesimo incidente in questo settore. Un incidente che capita dopo appena tre giorni da un altro, avvenuto sempre in Puglia, nei pressi di Bari, con le stesse modalità. Al di là ovviamente delle responsabilità individuali, frutto di grave disattenzione o di imperizia, questi incidenti ripropongono il tema non risolto della sicurezza della nostra rete ferroviaria, che trova, ad esempio, nel piano straordinario di chiusura dei passaggi a livello a raso una delle modalità su cui bisogna accelerare l'impegno del Governo, delle Regioni, ma anche di Trenitalia e di Ferrovie dello Stato. Allo stesso tempo, bisogna controllare di più e meglio la rete ferroviaria nazionale e dare conto anche degli incidenti. Nel 2011, ben 18 incidenti gravi nei passaggi a livello hanno causato purtroppo 15 vittime.

Si deve anche capire il senso di alcune scelte compiute a seguito di alcuni gravi incidenti, come, ad esempio, l'istituzione del Nucleo operativo per gli incidenti ferroviari, e verificare come esso sta lavorando nell'ambito del sistema ferroviario nazionale.

Insomma, siamo molto procurati. Il mio Gruppo nella giornata odierna in sede di 8ª Commissione ha richiesto l'audizione, nell'ambito dell'indagine avviata sulla sicurezza ferroviaria, dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ingegner Mauro Moretti, e del responsabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Inoltre, pongo alla sua attenzione e a quella della Presidenza del Senato l'opportunità, se non la necessità, che il Governo riferisca nell'Aula del Senato non solo e non tanto sulle modalità, ormai chiare, dell'ennesimo incidente accaduto ieri, in cui, ripeto, ha perso la vita il macchinista del treno Roma-Lecce, ma più in generale sul tema non risolto della sicurezza sulla rete ferroviaria nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Tomaselli, la ringrazio per il suo intervento. Colgo l'occasione per esprimere il cordoglio del Senato ai familiari del macchinista vittima dell'incidente ferroviario avvenuto ieri.

La Presidenza si adopererà per chiedere al Governo di riferire sull'insieme degli aspetti da lei evidenziati riguardanti la sicurezza della rete ferroviaria.

Per un'informativa del Governo sulla vicenda Telespazio

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, Telespazio è una *joint-venture* tra Finmeccanica italiana, che ha il 67 per cento, e una società francese, che detiene il 33 per cento del capitale sociale.

Telespazio è una struttura di eccellenza del nostro Paese: operazioni satellitari, difesa, reti e connettività, osservazione della terra, navigazione satellitare, infomobilità sono gli ambiti del *core business* della struttura.

I centri più importanti sono quelli del Lario, in Lombardia, di Matera, in Basilicata, del Fucino, in Abruzzo e il centro spaziale dello Scanzano, in Sicilia, in provincia di Palermo.

La favorevole posizione geografica di questa struttura rispetto alle regioni oceaniche dell'Atlantico e dell'Indiano, relativamente agli angoli di rilevazione, permette la visibilità di gran parte dei satelliti delle due aree con condizioni operative ottimali.

Il centro spaziale dello Scanzano ha un organico di 34 unità. È entrato in funzione nel 1989 dedicandosi ai servizi di telecomunicazioni con Stati Uniti, Sud America ed Africa. Nel 2010 ha inizio il progetto *Skylogic*. Adesso siamo di fronte a difficoltà, perché mancano i sussidi statali e regionali.

È necessario domandarsi – lo chiediamo anche al Governo – come è possibile che, dopo trent'anni, si cerchino ancora contributi dalle istituzioni per far diventare produttivo un centro che costa solo 2 milioni di euro tutto compreso e che potrebbe ospitare decine e decine di attività, con un organico – ripeto – di 34 unità di grandissima eccellenza (con laurea, *master*), persone che hanno anche sacrificato la vita per lo studio e che hanno dato grande impulso a questo tipo di struttura.

Ci si chiede quanto nel passato è stato percepito dalle istituzioni e reinvestito nella stazione dello Scanzano e perché si è dovuto attendere una decina di anni per veder approvata la spesa per il completamento dell'anello in fibra ottica (a differenza degli altri siti). E ancora, mi chiedo come sia possibile che non si sia pensato ad un'alternativa al servizio Telecom Italia, sapendo che prima o poi le telecomunicazioni tradizionali sarebbero terminate.

Anche considerando i risultati complessivamente positivi nell'ambito del gruppo Telespazio e l'eventuale commessa internazionale, non si può pensare di lasciare Scanzano appesa agli eventi delle singole attività. Al contrario, essendo Scanzano inserita nella Divisione *operation* resta sempre responsabilità aziendale rendere sature tutte le strutture della divisione non creando evidenti discriminazioni territoriali, soprattutto se il sito è ricco di opportunità per posizione geografica e strutture e figlio di investimenti effettuati con ingenti risorse pubbliche.

Le azioni della Telespazio sono allarmanti. Ecco perché ritengo necessaria la convocazione dell'azienda nelle Commissioni competenti, ma anche da parte del Governo, per individuare percorsi che garantiscono nel territorio siciliano il lavoro e i servizi che le eccellenze siciliane sono in grado di mettere in campo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Garraffa, per aver posto una questione di rilievo non solo per la Sicilia, ma per la presenza in questo campo, nella ricerca e nell'attività, di una professionalità alta del nostro Paese.

Mi auguro che il Governo, anche sulla base di questo intervento, possa fare il punto in Commissione o in Aula sull'argomento.

Per la conoscibilità da parte dei senatori degli atti del Consiglio di Presidenza

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Signor Presidente, non uso prendere la parola a fine seduta, in quanto non lo reputo opportuno. Oggi, però, debbo assolutamente intervenire in Aula per far sì che il Resoconto della seduta riporti un episodio di cui sono stato protagonista.

Quest'estate, signor Presidente, sono stato aggredito da masnadieri del *web*, da furbetti vari, da veri e propri pirati, i quali mi hanno rivolto accuse, dopo che avevo svolto il mio intervento in sede di esame del bilancio del Senato – ho fatto il mio dovere – con bugie enormi. É stato scritto che non avrei voluto pagare i pasti (quando sono uno di quelli che frequenta maggiormente il ristorante), mentre in realtà ho parlato di prezzi, ho detto che volevo il contratto, e così via, e soprattutto che, come senatore, difendevo i miei colleghi dicendo che non dovevano essere convocati, che non volevano lavorare. È tutto il contrario. Chiedevo di conoscere l'organizzazione del lavoro, che è cosa completamente diversa.

Detto questo, io oggi devo rinnovare una richiesta, signor Presidente (lo dico con estrema lealtà, per non fare male alle istituzioni). Finora non mi sono rivolto a nessuno, ma ho richiesto almeno quattro o cinque volte gli atti, ben chiari e precisi, del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei senatori Questori. Oggi la Presidenza del Senato ha pubblicato un comunicato stampa nel quale si parla di trasparenza del Senato, per la cui realizzazione si sono impegnati i Questori ed altri.

Mi rivolgo a lei, Presidente, non solo per il ruolo che ricopre, ma soprattutto per la grande stima che nutro nei suoi confronti a livello personale. Non è possibile che nel più piccolo Comune della nostra Patria vengono dati gli atti che si chiedono, mentre al Senato della Repubblica i senatori non possono conoscere gli atti. Ho chiesto anche l'elenco dei dipendenti che entrano qui, dipendenti del Consiglio di Presidenza, e altro. Lei lo sa: rimando a quello.

Ecco perché voglio essere difeso. Dopo quest'estate, passata in una situazione veramente drammatica, anche in famiglia, io credo di meritarmi di essere difeso, sia per le presenze in questa sede che per l'impegno profuso in Commissione. Il Senato, nel triennio 2010-2012, ha ben due mi-

lioni di euro a disposizione per la comunicazione. La comunicazione non va fatta solo per proteggere alcuni incarichi e ruoli, ma anche per proteggere e dire la verità alla comunità nazionale sui lavori che si svolgono in Senato. I fondi devono essere utilizzati anche per difendere il ruolo dei senatori.

Non opporsi a graduatorie che vengono riportate su tutti i giornali e su qualche sito Internet in base a firme apposte su provvedimenti magari insieme ad altri 100 senatori credo sia anche offensivo nei riguardi dei membri di questa istituzione. Bisogna informare, e non esaltare solo singoli ruoli del Consiglio di Presidenza ed altro, ma anche il ruolo di poveri senatori che lavorano nella modestia e nell'umiltà per poter contribuire, insieme ad altri, ad elaborare buone leggi.

Ma questo è dovuto: io non accetto di poter essere definito da questi masnadieri del *web*, con epiteti anche che vi lascio immaginare, come colui che non vuole lavorare e che non vuole pagare il pranzo, quando non ho mai fatto proteste, ma ho solo cercato di avere il contratto della mensa per poter vedere come stanno andando le cose.

PRESIDENTE. Senatore Astore, francamente mi spiace dell'accaduto, del quale non ero a conoscenza. Lei ha la piena solidarietà non solo mia, ma credo di tutta la Presidenza e dei senatori tutti. In Aula un senatore ha il diritto di esprimere tutte le valutazioni che ritiene, alla luce del sole: può essere in dissenso, ma ha diritto al rispetto. Su questo ha davvero la piena solidarietà.

Sull'altra questione da lei posta parlerò con il presidente Schifani. Non so quale sia ora il regolamento che organizza i lavori del Consiglio di Presidenza e disciplina la conoscenza dei relativi atti, però ne parlerò con il presidente Schifani. Eventualmente, nella prossima riunione del Consiglio di Presidenza questa sua richiesta sarà portata in discussione, e sulla base di questa valutazione avrà anche una risposta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, oltre ai due emendamenti di cui è stata data lettura, i relatori dei disegni di legge sull'introduzione del reato di tortura hanno fatto pervenire un'ulteriore proposta emendativa, che è stata trasmessa ai Gruppi per eventuali subemendamenti da presentare entro le ore 9 di domani mattina.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 26 settembre 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (256).

– FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (264).

– DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374).

– PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura (1237).

– DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1596).

– LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis* 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1884).

– MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale in materia di tortura (3267).

II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2942) *(Relazione orale).*

III. Discussione di mozioni sulla valorizzazione delle aree archeologiche e storico-artistiche campane.

IV. Discussione della mozione n. 668, Bianconi, sulla tutela della salute mentale in età evolutiva.

La seduta è tolta *(ore 20,07).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,15 del giorno 26-9-2012

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di tortura e norme di adeguamento (256-264-374-1237-1596-1884-3267)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (256)

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (264)

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374)

Introduzione del reato di tortura (1237)

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1596)

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1884)

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale in materia di tortura (3267)

EMENDAMENTI 1.1000, 3.1000 E 4.1000,
PRESENTATI DAI RELATORI IN CORSO DI SEDUTA

1.1000
I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, primo periodo, dopo la parola: «violenza,», inserire la seguente: «sevizie,»;

b) al primo comma, sopprimere il secondo periodo;

c) al quarto comma, dopo le parole: «ne deriva», sopprimere la seguente: «comunque».

3.1000
I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 1», *fino alla fine, con le seguenti:* «al comma 1, dopo le parole: "essere oggetto", sono inserite le seguenti: "di tortura o"».

4.1000
I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel territorio dello Stato è esclusa l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) (V. nuovo titolo)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, di seguito denominata «Convenzione».

EMENDAMENTO

1.100
I RELATORI
Approvato

Al comma 1 sostituire le parole: «14 settembre 2005» *con le seguenti:* «13 aprile 2005».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»

ARTICOLI 2 E 3

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «materiale radioattivo» si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

b) per «materiale nucleare» si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale conte-

nente una o più delle suddette categorie; per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233» si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

c) per «impianto nucleare» si intende:

1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo;

d) per «congegno nucleare» si intende:

1) ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero;

2) ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;

e) il termine «struttura dello Stato o del Governo» si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dallo Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio;

f) per «APAT» si intende l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

EMENDAMENTO

3.100

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* per "ISPRA" si intende l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

ARTICOLI DA 4 A 7

Art. 4.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 280-*bis* è inserito il seguente:

«Articolo 280-*ter*. *(Atti di terrorismo nucleare)*. 1. È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente:

a) procura a sé o ad altri materiale radioattivo;

b) crea un congegno radio logico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto:

a) utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare;

b) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materiale radioattivo.

È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque:

a) richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza;

b) minaccia di commettere taluno dei reati di cui al secondo comma, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano, altresì, quando la condotta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, materiale radioattivo nonché congegni radiologici o nucleari»;

b) all'articolo 2, dopo le parole: «gli aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «, il materiale radioattivo».

Art. 6.

Approvato

(Obblighi di comunicazione)

1. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-*ter* del codice penale, inserito dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.

2. Il pubblico ministero comunica, altresì, immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-*ter* del codice penale, allegando copia del relativo provvedimento.

3. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-*ter* del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archivi azione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà, altresì, immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo ove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione.

4. Nei casi previsti dai commi 1,2 e 3, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

5. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione, il punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Ministero della Giustizia.

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Sequestro)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro di materiale radioattivo o di un congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di cui all'articolo 280-*ter*, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, sentite le competenti autorità, provvede ove necessario alla loro messa in sicurezza d'urgenza.

2. I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'APAT, in qualità di autorità competente; il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenuto conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.

3. Dei beni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca. Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la confisca, alla destinazione degli stessi provvede, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati. Se in forza della Convenzione deve essere disposta la restituzione ad uno Stato parte, il Presidente del Consiglio dei ministri vi provvede, su proposta del Ministro della giustizia e sentiti i Ministri interessati, anche stipulando, se del caso, specifici accordi.

4. Fuori dai casi di cui i beni siano destinati o restituiti ad altri Paesi ai sensi del comma 3, fino alla costituzione di impianti di stoccaggio permanente il materiale radioattivo o nucleare sequestrato o confiscato è mantenuto presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio.

EMENDAMENTO

7.100

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «APAT» *con la seguente:* «ISPRA».

ARTICOLI 8 E 9

Art. 8.

Approvato

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (852)

ARTICOLI DA 1 A 3
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 270-*quater*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

b) all'articolo 270-*quinquies*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

c) dopo l'articolo 270-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 270-*septies* - *(Finanziamento di attività terroristica o sovversiva)*. – È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto, una o più condotte definite terroristiche o con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti.

EMENDAMENTI

3.100

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0*a)* l'articolo 270-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 270-*bis*. - *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).* - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

3.101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

c) dopo l'articolo 270-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*septies*. - *(Finanziamento di attività terroristica o sovversiva).* È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:

a) atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

b) taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies* e 270-*octies*;

c) taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti.

d) Articolo 270-*octies*. - *(Istigazione al terrorismo)* - Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*ter*, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Ai fini di cui al primo comma, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-*bis*, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

e) Articolo 270-*novies*. - *(Circostanza aggravante)*. - Quando un delitto è commesso con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al primo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

f) Articolo 270-*decies*. - *(Diminuente speciale)* - Le pene previste dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*septies*, 270-*octies*, 280 e 280-*bis* ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, per evitare la commissione di ulteriori reati tra quelli indicati dal presente comma e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei medesimi reati.

Nei casi di cui al primo comma, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da quindici a ventuno anni.

Quando ricorre la circostanza di cui al primo comma, non si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 270-*novies*»;

g) all'articolo 414, quarto comma, le parole: «delitti di terrorismo o» sono abrogate.

ARTICOLI 4 E 5
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

Art. 5.

Approvato

(Condizione di procedibilità)

1. Il delitto di cui all'articolo 414 del codice penale, quando ricorre l'aggravante prevista dal quarto comma della medesima disposizione, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

EMENDAMENTO

5.100

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Condizione di procedibilità).* – 1. Il delitto di cui all'articolo 270-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della presente legge commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100
LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 4 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n.15;

b) gli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304».

ARTICOLI 6 E 7
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del testo unificato dei disegni di legge nn. 256-264-374-1237-1596-1884-3267

«Cesare Beccaria» – scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera il 13 luglio 2012 – «non avrebbe mai immaginato che due secoli e mezzo dopo il suo «Dei delitti e delle pene» l'Italia sarebbe stata ancora priva di una legge contro la tortura. E aggiunge: «C'è chi dirà che »in fondo cosa sarà mai, tanto non c'è più la ferocia di una volta«. Quella che ne «Le rane» Aristofane elenca con amaro sarcasmo: «Crocifiggilo, appendilo, frustalo, scuoiaio, torturalo, mettigli l'aceto nel naso...». Quella esercitata contro i due poveretti giustiziati come «untori» durante la peste del 1630 la cui sorte è ricordata in «Storia della colonna infame» da Alessandro Manzoni(...). È vero, fino a quegli abissi di malvagità non si spinge più nessuno. Ma vivere in un Paese in cui non è previsto quel reato è diventato, 234 anni dopo la pubblicazione delle «Osservazioni sulla tortura» di Pietro Verri, insopportabile». E come non essere d'accordo!

Il 26 giugno 2012 sono stati raggiunti i 25 anni dall'entrata in vigore della convenzione ONU (1987) contro la tortura che l'Italia ha ratificato nel 1988, ma alla quale non ha mai dato seguito.

In occasione della giornata internazionale contro la tortura numerose iniziative si sono svolte nel nostro Paese per sollecitare il Parlamento all'approvazione del testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato che introduce il reato nel codice penale: alle manifestazioni a Roma e in altre città si è aggiunto l'appello «Chiamiamola tortura», curato da Antigone e sostenuto da Amnesty International e numerose associazioni, tra cui il gruppo Abele .

Amnesty International ha, inoltre inviato al Governo una lettera per ricordare l'impegno assunto per introdurre il reato di tortura nel nostro sistema penale «violato da 25 lunghissimi anni... con effetti pratici molto negativi che non hanno mancato di farsi sentire in processi in cui le responsabilità di funzionari e agenti dello Stato erano soggette ad accertamento».

E sempre Amnesty International ha sottolineato con recenti dati, che la tortura viene praticata ancora in 102 Paesi, e un rifugiato su quattro, di quelli che arrivano in Italia, è stato vittima di tortura.

Il divieto della tortura è stato sancito in diversi atti internazionali in materia di diritti umani, come dimostrano l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata in Roma il 4 novembre del 1950, nonché l'articolo 7 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966, è divenuto oggetto

della Convenzione internazionale contro la tortura, firmata a New York nel 1984.

Si tratta della fonte più importante mai redatta in materia di tortura. La sua vocazione universale, l'obbligatorietà delle sue disposizioni per gli Stati che l'hanno ratificata e la previsione di un incisivo sistema di controllo la rendono il pilastro principale del diritto internazionale nella lotta contro la tortura.

La Convenzione impone di mettere in atto una efficace opera di prevenzione contro la tortura, adottando le necessarie misure legislative, amministrative e giudiziarie, pone un obbligo di incriminazione in capo agli Stati, che devono introdurre nel loro ordinamento interno il delitto di tortura, tenendo presente che il divieto di tortura è inderogabile e che non può essere violato tramite estradizione. Obbliga, inoltre, a punire il reato di tortura «con pene adeguate agli atti» e che «tengano conto della loro gravità» (articolo 4.3); infine prevede (articolo 7.2) che gli atti di tortura siano trattati come «trasgressioni [...] di natura grave».

Alle vittime dì tortura e altri maltrattamenti va riconosciuta piena tutela e «il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcite».

Sempre secondo la Convenzione, tutte le dichiarazioni che sono state ottenute per mezzo di tortura sono colpite da una totale inutilizzabilità come elemento di prova, fatta eccezione, ovviamente, per il procedimento volto a punire i presunti autori della tortura, solo «al fine di determinare che una dichiarazione è stata – appunto – resa» sotto tortura.

D'altra parte tutto ciò è conseguenziale al fatto che, secondo gli articoli 5, 7.1 e 8 della Convenzione, la tortura è un crimine tanto grave (un crimine contro l'umanità, secondo lo statuto di Roma della Corte penale internazionale) da fondare l'universalità della giurisdizione su di esso.

Ed è per questo sempre che gli Stati, che abbiano ratificato la Convenzione, sono tenuti a sorvegliare sulle pratiche di interrogatorio, custodia e trattamento delle persone *in vinculis* per prevenire la diffusione di attività vietate (articolo 11); e hanno l'obbligo di procedere «immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla loro giurisdizione».

L'articolo 16 della Convenzione prevede, poi, che «ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo primo, allorché questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito».

La Convenzione disegna due diversi gradi di protezione per la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Non bisogna tuttavia dimenticare al riguardo che gli stessi o ulteriori obblighi posti dalla Convenzione ONU derivano per l'Italia anche dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta i trattamenti inumani e degradanti, convenzione che l'Italia ha ratificato nel 1955, e da quella

europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987.

L'articolo 1 della Convenzione ONU definisce la tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore e sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi motivo fondato su una qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». Il termine « tortura» non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Poiché l'Italia fino ad oggi non ha inserito nel proprio ordinamento interno il delitto di tortura, la tortura, come tale, non è punibile nel nostro paese. Rispetto all'obbligo assunto ratificando la Convenzione di New York e quella europea 1'Italia è gravemente inadempiente. A maggior ragione se si considera che il nostro Governo ha ricevuto al riguardo numerosi solleciti e raccomandazioni da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del Comitato europeo contro la tortura. E che non appare condivisibile la risposta fornita al riguardo, nel 2008, dal Governo in carica che ha formalmente dichiarato di non accogliere la raccomandazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sul presupposto che la tortura, nel nostro sistema penale interno, è già punita, attraverso specifiche norme (ad esempio quelle che sanzionano l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, le perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, l'arresto illegale, le percosse, le lesioni, le minacce, l'omicidio). Tali norme difatti, si sono dimostrate assolutamente insufficienti ad assicurare tutela alle vittime di tortura e, se pure contemplano e puniscono alcune delle condotte in cui si concretizza la tortura nella realtà dei fatti, non solo non le esauriscono, ma presentano una genericità di contenuto rispetto alla specificità del reato di tortura, che costituisce un crimine contro l'umanità. Inoltre le norme vigenti prevedono in alcuni casi la punibilità a querela di parte ovvero pene non adeguate, rispetto alla severità richiesta in sede internazionale per la punizione della tortura e hanno dato luogo a emblematiche pronunzie di prescrizione. Come dimostrano i casi delle violenze nella scuola Diaz a Genova o quelle su detenuti in carcere, giudicate dal tribunale di Asti. In questi casi le nome vigenti non hanno determinato condanne per le violenze fisiche inflitte, che, pur accertate, sono rimaste senza sanzione, poiché i reati di lesioni contestati si sono prescritti, vanificando indagini e processi e azzerando la tutela penale delle vittime.

Naturalmente questo non sarebbe accaduto se nel nostro ordinamento fosse stato già introdotto il delitto di tortura: le pene, difatti, sarebbero state più gravi e non sarebbe stato possibile che maturasse la prescrizione.

La previsione di uno specifico reato di tortura costituisce, quindi, un passo importante per l'adeguamento della normativa interna a quella sopranazionale e per colmare le lacune del diritto interno.

Come dimenticare al riguardo i casi di persone che hanno perso la vita nelle mani di uno Stato che non ha saputo custodirle, come nella vicenda Cucchi ovvero la morte di Federico Aldovrandi, per cui il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, ha assunto l'impegno del Governo di facilitare e accelerare l'introduzione nel nostro sistema del reato di tortura?

Recentemente la discussione, ferma in Senato per oltre due anni, è ripresa ed ha avuto un risultato importante: l'approvazione all'unanimità in Commissione giustizia di un testo che rappresenta un punto di equilibrio ampiamente accettabile e che, nel tutelare i diritti umani delle vittime, chiarisce i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri a tutela degli stessi appartenenti ai corpi di polizia, che certamente non vogliono l'impunità di coloro che tradiscono la missione di legalità, di tutela dei diritti e rispetto delle persone, che di regola svolgono e che trovano, in questa legge che intendiamo approvare, sostegno per l'impegno per una sempre maggiore trasparenza, correttezza e democrazia.

Il punto di sintesi, quindi, che ha condotto alla necessaria condivisione politica, è stata l'ipotesi di un delitto di tortura non come reato proprio, ma come fatto che potrebbe essere commesso da chiunque, prevedendo un'aggravante quando sia commesso da un agente pubblico e sanzionando più gravemente l'ipotesi di tortura commessa da altri su istigazione o con il consenso, fatto che nel nostro ordinamento si traduce nell'obbligo di impedire l'evento. In sostanza il reato è generico, ovvero può essere commesso da chiunque, anche se la pena è aumentata se a commetterlo è stato «un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni». Gli effetti (rispetto all'ipotesi di tortura costruita reato proprio) in termini di gravità non sono diversi: la pena prevista dal testo approvato è adeguata sia nel caso generico (da tre a dieci anni) sia nell'aumento previsto nel caso di pubblico ufficiale (da quattro a dodici); se poi le lesioni sono gravi la pena aumenta ancora, e arriva a trent'anni in caso di morte come conseguenza non voluta e all'ergastolo se invece è cagionata dalla tortura stessa.

La Commissione ha, d'altronde, ritenuto che, se è vero che la violazione sul piano interno e internazionale è tanto più grave quando fatti definibili come tortura e/o trattamenti inumani e degradanti sono operati da soggetti riconducibili allo Stato, è altresì vero che anche l'inflizione di tortura da privato a privato, magari tollerata o comunque non efficacemente prevenuta o punita da parte del legislatore, non debba essere coperta da garanzia.

D'altra parte, nonostante la lettera della norma contenuta nella Convenzione ONU si riferisca solo ad agenti e incaricati dello Stato, secondo una parte della dottrina, «in forza dell'«efficacia orizzontale» dei trattati internazionali sui diritti umani, lo Stato deve ritenersi obbligato ad assumere tutte le misure affinché tali atti non siano posti in essere da altre per-

sone, prevedendo in particolare adeguate forme di sanzione nei confronti dei responsabili di torture e altri maltrattamenti«.

E nella realtà del nostro Paese come negare che la tortura è stata utilizzata dalla criminalità organizzata o da criminali comuni?

Penso a Placido Rizzotto, di cui il 16 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha deciso i funerali di Stato. Per Luciano Liggio, il segretario della camera del lavoro di Corleone, Placido Rizzotto rappresentava una spina nel fianco. Fedelissimi come Bernardo Provenzano, Totò Riina, Bagarella si rendono conto che bisogna prendere Rizzotto per tradimento. E così il 10 marzo 1948 il sindacalista viene caricato su una macchina, portato in luogo sicuro, torturato e suppliziato. Il suo cadavere viene gettato in una forra e sarà trovato molto tempo dopo e i resti riconosciuti da uno scarpone.

Leggo da un articolo di stampa del 7 novembre 2011, intitolato «Il piccolo Di Matteo fu torturato. Mafia, il PM chiede 5 ergastoli». Torturato, strangolato ed infine sciolto nell'acido. Ecco il tragico destino che toccò al piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio dodicenne del pentito Santino Di Matteo sequestrato il 23 novembre del '93 e ucciso nel gennaio del '96. Il sequestro del bambino «venne deliberato da Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano». «Agli stessi mafiosi a cui era stato affidato il bambino durante i suoi spostamenti – dice Asaro – ripugnava tenere segregato il piccolo Di Matteo sequestrato per fronteggiare il dilagante fenomeno dei collaboratori di giustizia e per dare loro un segnale.».

Leggo da altro articolo di stampa del 23 giugno 2012: «Una stanza della tortura a Danisinni». La fonte ha indicato una strada di Danisinni, via della Rovere, e un box. Ha dato per certo che lì sarebbero saltati fuori un coltello e una balestra, armi utilizzate per minacciare Davide Romano, il figlio trentaquattrenne del boss Giovan Battista del Borgo Vecchio, sequestrato e trovato incaprettato il 7 aprile del 2011 dentro una Fiat Uno con un colpo di pistola 7,65 alla testa. E così è stato. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile hanno trovato il coltello, la balestra e con il *luminol* hanno anche rilevato alcune tracce di sangue, presumibilmente di Davide Romano e sulle quali hanno richiesto 1'esame del DNA. È lì che il *boss* in ascesa del Borgo sarebbe stato torturato, interrogato e poi ucciso, prima di essere lasciato dentro quella Fiat Uno in via Michele Titone.

Il testo approvato dalla Commissione, grazie agli emendamenti presentati dai parlamentari del PD e non solo e dai relatori, prevede l'introduzione del reato di tortura con una definizione il più possibile aderente a quella della convenzione ONU

Il reato di tortura, pur collocato all'articolo 613-*bis* del codice penale, appare reato plurioffensivo, che lede sia l'incolumità individuale, sia la dignità e la libertà morale della vittima e, nella configurazione approvata, comprende sofferenze fisiche o psichiche, lasciando dunque la possibilità che il delitto si configuri anche qualora ci siano solo le prime o solo le seconde.

Per contribuire alla distinzione tra il delitto di tortura e le figure di lesioni, percosse e simili, si è ritenuto utile introdurre l'elemento del dolo intenzionale. La Commissione ha ritenuto di correggere il testo unificato anche per un altro profilo problematico: le sofferenze, per potersi ipotizzare la tortura, avrebbero dovuto essere cagionate a una persona «privata della libertà personale e non in grado di ricevere aiuto». In questo modo sarebbe stato difficile configurare il reato in danno di chi non fosse stato privato della libertà personale e avesse subito solo torture psicologiche o da parte di un soggetto non pubblico ufficiale.

Pertanto opportunamente la Commissione è intervenuta all'unanimità, concordando con un suggerimento del senatore D'Ambrosio, trasformando la congiunzione in una disgiunzione.

Il testo approvato dalla Commissione si compone, in sostanza, di quattro articoli. Il primo introduce il delitto di tortura secondo la definizione più aderente alla convenzione ONU (articolo 613-*bis)*; l'articolo 2 regola l'utilizzo delle dichiarazioni ottenute mediante tortura, stabilendo che possano essere utilizzate solo per provare la responsabilità penale di chi è accusato del reato; l'articolo 3 modifica il testo unico sulla disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilendo il divieto di respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato nel quale si ritiene che rischi di essere sottoposta a tortura. Infine, l'articolo 4 esclude che possa applicarsi l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri condannati o processati per tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

La Convenzione di New York resta quindi rispettata, anche se rimane il rammarico che non sia stato previsto un fondo per il risarcimento delle vittime, al fine di sostenerle nel percorso di riabilitazione: inserito nel testo iniziale, ha subito la scure delle ristrettezze finanziarie.

Un altro profilo resta poi in ombra: il nodo della prescrizione. Secondo la Corte europea dei diritti umani, il reato di tortura non deve mai essere soggetto a prescrizione, condono o amnistia. Sul punto, in particolare in tema di prescrizione, si discuteranno specifici emendamenti, basati sulla considerazione che la legislazione italiana ha previsto l'inestinguibilità per prescrizione dei delitti più gravi, quelli punibili con l'ergastolo (articolo 157). In questi casi si è inteso garantire a determinati diritti fondamentali una protezione assoluta da parte dell'ordinamento penale, anche perché in tali casi l'interesse punitivo dello Stato appare dotato di una preminenza assoluta e permanente tale da impedirne l'affievolimento con il decorrere del tempo. Ebbene, il crimine di cui si sta oggi trattando è pacificamente riconosciuto dalla comunità internazionale come uno dei più gravi ed efferati attacchi ai diritti più basilari e inviolabili dell'essere umano e lo Stato è obbligato anche in ragione dei vincoli internazionali a garantirne la punizione.

Come inizialmente si diceva, nel lontano 1987 l'Europa ha invitato gli Stati membri dell'Unione ad aderire alla Convenzione contro la tortura, ma l'Italia, pur ratificando il Trattato, non aveva mai concretizzato l'impegno preso. In questa legislatura il precedente Governo alle sollecitazioni

del Comitato dei diritti umani dell'ONU verso la formalizzazione del reato di tortura, aveva risposto di «avere altre priorità». Il Governo Monti ha corretto il tiro e il Ministro della giustizia, direttamente o tramite i Sottosegretari, ha partecipato fattivamente ai lavori della Commissione giustizia che hanno consentito l'elaborazione e l'approvazione del testo all'unanimità.

L'auspicio è che – in una corsa contro il tempo – il Senato approvi all'unanimità il testo affinché l'altro ramo del Parlamento possa procedere alla trasformazione in legge e l'Italia possa annoverare nel proprio ordinamento il reato di tortura.

Diversamente la credibilità internazionale dell'Italia è seriamente posta in discussione e la situazione potrebbe aggravarsi quando sulla responsabilità del Governo italiano si pronuncerà la Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale sono stati presentati ricorsi per violenze (riconducibili a tortura) rimaste impunite Sarebbe quindi importante che alla Corte europea ovvero al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, il Governo possa rispondere che il reato di tortura è stato introdotto nel mostro paese e che a questa grave mancanza è stato posto, finalmente, rimedio. E con l'intesa di tutte le forze politiche.

Ricordo con soddisfazione che in questi giorni il Senato della Repubblica ha già approvato in prima lettura il disegno di legge recante disposizioni per la ratifica e l'esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) e il disegno di legge sullo statuto della Corte penale internazionale, che giudica crimini contro l'umanità. Passi significativi nella tutela dei diritti fondamentali, cui in questo stesso mese di settembre il Senato ha aggiunto un altro significativo tassello nella protezione dei diritti umani: la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Con questo spirito mi auguro, lo ribadisco, che il disegno di legge che introduce il reato di tortura sia approvato dall'assemblea all'unanimità.

Dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 851

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo rappresenta un importante passo avanti nella lotta al terrorismo internazionale, andando a colpire quella forma di violenza particolarmente insidiosa che è rappresentata dalla minaccia nucleare. Con questo termine, come noto, si intende l'utilizzo di ordigni nucleari da parte di singoli o di associazioni terroristiche, più che da parte degli Stati.

L'articolo 4 del disegno di legge inserisce nel codice penale il reato di «atti di terrorismo nucleare». Esso recepisce i contenuti dell'articolo 2 della Convenzione dell'ONU, secondo cui commette reato chiunque, illecitamente e intenzionalmente, sia in possesso di materiale radioattivo e chiunque crei o possieda un congegno nucleare allo scopo di causare morte o gravi lesioni alle persone, ai beni e all'ambiente. È considerato, inoltre, reato utilizzare in un qualsiasi modo materiale radioattivo, danneggiare una struttura nucleare con il rischio che si rilasci materiale radioattivo, e costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o a astenersi dal compiere un atto in questo senso.

Il comma 1 dell'articolo 2 della Convenzione riassume il significato fondante della Convenzione stessa, e cioè la previsione di gravi pene per chiunque sia intenzionato a minacciare uno Stato con ordigni nucleari mettendo a repentaglio il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Per questo motivo, esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in titolo, nella speranza che contribuisca ad aumentare la cooperazione internazionale in un ambito così importante.

L'Italia ha risposto con prontezza alla minaccia terroristica dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, in linea con le risoluzioni adottate in sede Nazioni Unite e con vari strumenti normativi adottati in sede UE.

Il ruolo dell'Italia nella lotta al terrorismo internazionale è fondamentale: sosteniamo con forza l'azione del Comitato per il contrasto del terrorismo, istituito dopo l'11 settembre, sulla base di una risoluzione dell'ONU, che ha compiti di monitoraggio e di impulso dell'azione complessiva antiterrorismo, e abbiamo ratificato 12 delle 13 Convenzioni internazionali contro il terrorismo.

La ratifica della Convenzione sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare è solo l'ultimo di questi atti ed attende il via libera del Parlamento italiano dal 2007.

A nome del mio Gruppo, esprimo voto favorevole.

Dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 852

Colleghi senatori, ogni volta che si parla di terrorismo la nostra mente va all'11 settembre 2001, quando moltissimi innocenti persero la vita nel drammatico attentato di New York. Quella data ha modificato radicalmente la nostra percezione del fenomeno del terrorismo, in particolare di quello di matrice islamica; ha modificato i nostri usi e le nostre abitudini (basti pensare all'aumento dei controlli nei nostri aeroporti e sui nostri aerei); ha modificato il corso stesso della storia che stiamo vivendo causando gravi conseguenze geopolitiche, prime tra tutte la guerra in Afghanistan e quella in Iraq.

Da allora, purtroppo, altri atti terroristici sono stati compiuti e fra questi ricordiamo, per efferatezza, quelli dell'11 marzo 2004 alle stazioni ferroviarie di Madrid, quelli del 7 luglio 2005 a Londra e i più recenti attentati alle ambasciate degli Stati Uniti nel mondo, tra cui quello che ha portato alla morte dell'ambasciatore americano in Libia.

Il 16 maggio 2005 gli stati aderenti al Consiglio d'Europa hanno concluso, a Varsavia, una Convenzione diretta a realizzare strumenti normativi e di intervento per la prevenzione del terrorismo. Una Convenzione firmata dal nostro Paese l'8 giugno 2005 e che oggi ci troviamo a ratificare e rendere esecutiva.

L'esame nelle Commissioni ha apportato alcune modifiche al testo originale ma, quello che è importante, è che successivamente il disegno di legge sia stato approvato e che oggi possa approdare in Aula per ottenere il via libera definitivo.

Con questa Convenzione, come è spiegato nella relazione delle Commissioni, s'intende fissare obiettivi e percorsi per un'adeguata politica di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo che non pregiudichi, né limiti, le libertà fondamentali e il diritto internazionale. Ci si muove, quindi, in un solco strettissimo: quello che separa la prevenzione e la repressione del terrorismo dalla prevaricazione delle nostre libertà fondamentali.

È importante ricordare, inoltre, che la Convenzione introduce l'obbligo di punire con pene «efficaci, proporzionate e dissuasive» non solo i delitti di terrorismo in senso stretto, ma anche quelle condotte che risultano funzionali alla realizzazione degli atti terroristici come, ad esempio, il reclutamento di nuove leve e l'addestramento all'uso delle armi e degli esplosivi. La Convenzione, quindi, modifica il codice penale italiano, con l'introduzione dei reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico, nonché di finanziamento di attività terroristica o sovversiva e di istigazione al terrorismo.

Obiettivo specifico della Convenzione è la prevenzione del terrorismo, in particolare nelle sue manifestazioni che mettono a rischio la vita umana, mediante il rafforzamento dell'efficacia delle misure penali previste dalle Convenzioni cosiddette tematiche o settoriali delle Nazioni Unite collegate alla Convenzione madre.

Noi siamo convinti che quanto predisposto da questo disegno di legge, anche a seguito delle modifiche approvate in Commissione, vada nella giusta direzione, con l'unico obiettivo di cercare di rendere ancora più efficiente la prevenzione di atti terroristici e la difesa dei cittadini italiani ed europei. Per questo, esprimiamo voto favorevole.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 851. Em. 1.100, i Relatori	235	233	001	231	001	117	APPR.
002	Nom.	DDL n. 851. Articolo 1	251	248	000	246	002	125	APPR.
003	Nom.	DDL n. 851. Em. 3.100, i Relatori	250	247	002	245	000	124	APPR.
004	Nom.	DDL n. 851. Articolo 3	253	250	000	248	002	126	APPR.
005	Nom.	DDL n. 851. Articolo 4	256	253	000	252	001	127	APPR.
006	Nom.	DDL n. 851. Articolo 6	253	249	001	248	000	125	APPR.
007	Nom.	DDL n. 851. Em. 7.100, i Relatori	255	252	001	251	000	127	APPR.
008	Nom.	DDL n. 851. Articolo 7	257	253	000	251	002	127	APPR.
009	Nom.	DDL n. 851. Articolo 8	257	253	000	253	000	127	APPR.
010	Nom.	DDL n. 851. Articolo 9	260	257	000	257	000	129	APPR.
011	Nom.	DDL n. 851. Votazione finale	253	249	000	249	000	125	APPR.
012	Nom.	Disegno di legge n. 852. Articolo 1	244	242	002	239	001	122	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0800 del 25/09/2012 15.20.17

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 852. Articolo 2	236	232	004	226	002	117	APPR.
014	Nom.	DDL n. 852. Articolo 3	247	244	003	239	002	123	APPR.
015	Nom.	DDL n. 852. Articolo 4	249	245	001	244	000	123	APPR.
016	Nom.	DDL n. 852. Articolo 5	246	243	000	240	003	122	APPR.
017	Nom.	DDL n. 852. Articolo 6	247	246	001	244	001	124	APPR.
018	Nom.	DDL n. 852. Articolo 7	248	246	001	245	000	124	APPR.
019	Nom.	DDL n. 852. Votazione finale	248	246	003	242	001	124	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 1

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO																			
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA			F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO																			
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F		F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		R	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	F	R	R	R		F	R	R
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO											F	F	F	C	F	C	F	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F			F
BELISARIO FELICE																			
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA			F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOLDRINI GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 2

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
BOSCETTO GABRIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F
BOSONE DANIELE	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO		C		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BRUNO FRANCO		F	F	F	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F		F		F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO			F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F								
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F									
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F		F		F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO								F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA																			
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI						F			F	F			A						
CONTI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTINI BARBARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 3

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
CRISAFULLI VLADIMIRO																			
CURSI CESARE		C	A	F		A													
CUTRUFO MAURO	F							F	F	F	F	F	F	F	F				
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DAVICO MICHELINO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
DE ANGELIS CANDIDO				F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	R	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE FEO DIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F									
DE LILLO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE LUCA CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO																			
DI STEFANO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DIGILIO EGIDIO					F	F					F	C	F	A	F	C	F	A	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FANTETTI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FASANO VINCENZO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F								
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 4

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
FLERES SALVO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO			F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							F	F
GERMONTANI MARIA IDA											F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO																			
GIARETTA PAOLO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI																			
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							F	F
LADU SILVESTRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	R	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA																			
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 5

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	
LONGO PIERO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	A
LUMIA GIUSEPPE																			
LUSI LUIGI																			
MAGISTRELLI MARINA		F	F		F		F	F	F			F		F		F	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTOVANI MARIO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R					F		
MAURO ROSA ANGELA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO					F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MILONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONACO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSI ADRIANO																			
MUSSO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO																			
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 6

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F		F
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAPANIA ANTONINO																			
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO																			
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISTORIO GIOVANNI																			
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO		F	F	F	F	F	F	F	F	F		A	F	F	F	F	F	F	F
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA																			
ROSSI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 7

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
SACCOMANNO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F	R	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO																			
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARRO CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO																			
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRANO ANTONINO																			
TANCREDI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	M	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VEDANI ALESSANDRO	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA																			

Seduta N. 0800 del 25/09/2012 Pagina 8

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
VICECONTE GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F									
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F			F				A
ZANETTA VALTER	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Baldini, Bornacin, Caselli, Castiglione, Centaro, Ceruti, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D'Alì, Dell'Utri, De Toni, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Marino Ignazio Roberto Maria, Messina, Oliva, Pera, Piscitelli, Ramponi, Rossi Paolo e Stradiotto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Possa, per attività di rappresentanza del Senato; Bonino, Dini, Marcenaro, Amoruso, Cabras e Tonini, per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; De Sena, Maraventano, Musso, Pastore e Vallardi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gamba e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Zanetta, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 12 settembre 2012, ha approvato una risoluzione – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente gli effetti dannosi per il settore agroalimentare derivanti dai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna e le misure necessarie per fronteggiare gli stessi.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (*Doc*. XXIV, n. 43).

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui all'articolo 19 del Regolamento, il senatore Pasquale Viespoli, in sostituzione del senatore Salvatore Piscitelli, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Finocchiaro Anna, Zanda Luigi
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (3477)
(presentato in data 24/9/2012);

senatrice Bianchi Dorina
Istituzione della Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (3478)
(presentato in data 25/9/2012);

senatrice Alberti Casellati Maria Elisabetta
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 relative al tribunale di Bassano del Grappa (3479)
(presentato in data 25/9/2012);

DDL Costituzionale
Senatori Calderoli Roberto, Bricolo Federico, Mura Roberto, Mazzatorta Sandro, Aderenti Irene, Boldi Rossana, Cagnin Luciano, Castelli Roberto, Davico Michelino, Divina Sergio, Franco Paolo, Garavaglia Massimo, Leoni Giuseppe, Maraventano Angela, Montani Enrico, Pittoni Mario, Rizzi Fabio, Torri Giovanni, Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo, Valli Armando, Vedani Alessandro
Introduzione del principio di ammissibilità per i referendum abrogativi sulle leggi tributarie e di ratifica dei trattati internazionali (3480)
(presentato in data 25/9/2012);

DDL Costituzionale
Senatori Calderoli Roberto, Bricolo Federico, Mura Roberto, Mazzatorta Sandro, Aderenti Irene, Boldi Rossana, Cagnin Luciano, Castelli Roberto, Davico Michelino, Divina Sergio, Franco Paolo, Garavaglia Massimo, Leoni Giuseppe, Maraventano Angela, Montani Enrico, Pittoni Mario, Rizzi Fabio, Torri Giovanni, Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo, Valli Armando, Vedani Alessandro
Indizione di un referendum di indirizzo per la rifondazione di un'Unione Europea democratica e federale basata sui Popoli e sulle Regioni, per l'adesione all'area Euro limitata ai territori che rispettano il pareggio di bilancio e per il coinvolgimento del Popolo nelle procedure di approvazione dei Trattati Europei (3481)
(presentato in data 25/9/2012);

DDL Costituzionale
Senatori Calderoli Roberto, Bricolo Federico, Mura Roberto, Mazzatorta Sandro, Aderenti Irene, Boldi Rossana,Cagnin Luciano, Castelli Roberto, Davico Michelino, Divina Sergio, Franco Paolo, Garavaglia Massimo, Leoni Giuseppe, Maraventano Angela, Montani Enrico, Pittoni Mario, Rizzi Fabio, Torri Giovanni, Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo, Vedani Alessandro
Modifiche dell'articolo 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, istituzione delle «Comunità Autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75% del gettito

tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni (3482)
(presentato in data 25/9/2012);

senatore Morra Carmelo
Riforma degli Usi Civici a finalità sociali (3483)
(presentato in data 25/9/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Finocchiaro Anna, Sen. Zanda Luigi
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (3477)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/09/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Sacconi Maurizio ed altri
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale e misure di carattere strutturale (3451)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/09/2012).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – lo schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (n. 505).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 novembre 2012. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 25 ottobre 2012.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 18 settembre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena (n. 157).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15 ottobre 2012.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 settembre 2012, hanno trasmesso, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera *b)*, e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (*Doc*. LVII, n. 5-*bis*). Alla Nota sono allegate le Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali (*Doc*. LVII, n. 5-*bis* – Allegato I).

La predetta Nota di aggiornamento è stata trasmessa, in data 21 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I pareri saranno espressi in tempo utile per consentire alla 5ª Commissione di riferire all'Assemblea nella data che sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 17 settembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, relativa all'anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc*. CLXIII, n. 5).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 18 settembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario, per l'anno 2011, della Giustizia amministrativa, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 7 giugno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 907).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Molise concernente l'accorpamento dell'Agenzia del territorio con l'Agenzia delle entrate.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (n. 117).

Parlamento europeo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Parlamento europeo, in data 12 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al ruolo dei parlamenti nazionali, la proposta di regolamento del Parlamento europeo concernente le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

L'atto è trasmesso alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 settembre 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i seguenti atti:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM (2012) 499 definitivo);

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM (2012) 526 definitivo);

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM (2012) 527 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, tali atti sono deferiti alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato su di essi entro il termine del 31 ottobre 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 25 ottobre 2012.

La Commissione europea, in data 24 settembre 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM (2012) 530 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato su di essi entro il termine del 31 ottobre 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 25 ottobre 2012.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mariapia Garavaglia, Lannutti e De Sena hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08233 della senatrice Armato ed altri.

Mozioni

INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, SCANU, ADAMO, AMATI, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, MARINO Mauro Maria, NEGRI, PINOTTI, SANNA, VITALI, ZANDA. – Il Senato,

premesso che:

le mafie, giovandosi della crisi di liquidità dovuta alla negativa congiuntura economica stanno sviluppando ancor più il proprio profilo criminale nelle realtà di tutto il Paese secondo una logica predatoria, come ben evidenziato nella relazione al Parlamento del 2011 dai Servizi di sicurezza e informazione;

soggetti e gruppi di matrice eversiva sfruttano il disagio sociale, conseguente alla crisi economica che sta investendo il Paese, per innalzare il livello di scontro con le istituzioni come peraltro dimostrato dall'attentato compiuto a Genova, nel mese di maggio 2012, ai danni dell'ingegner Roberto Adinolfi dirigente Ansaldo e dalle precedenti campagne di invio di pacchi e lettere bomba;

migliaia di donne e uomini delle Forze dell'ordine sono impegnati quotidianamente per garantire l'ordine pubblico nelle centinaia di manifestazioni di protesta o di disagio connesso alla crisi economica che si svolgono in tutta Italia, come per esempio nell'ultima manifestazione di lavoratori dell'Alcoa a Roma;

migliaia di donne e uomini dei Vigili del fuoco sono impegnati quotidianamente per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini in tutte le condizioni di emergenza, grandi e piccole, che colpiscono il Paese, con professionalità e abnegazione eccezionali ed in condizione di grandissime ristrettezze materiali;

il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, determinerà una riduzione in tutti i Corpi dello Stato appartenenti ai comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico;

nelle sole forze del comparto Sicurezza questo significherà la diminuzione di oltre 18.000 unità nel triennio, che si andranno ad aggiungere alle oltre 6.000 unità del soccorso pubblico, con ricadute negative anche sull'innalzamento dell'età media di tutto il personale già in servizio, con le ovvie ripercussioni negative sulla sicurezza degli stessi operatori;

tale drastica riduzione ha tra l'altro pesanti conseguenze sui volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale, annuale e raffermati che, in base a quanto stabilito dalla legge, accedono a concorsi riservati per l'assunzione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. Il blocco del *turnover* rischia di ledere le legittime aspettative di questi militari idonei o vincitori di concorso che in questi anni hanno meritoriamente prestato servizio anche all'estero in condizioni, come è noto, di concreto rischio per la propria incolumità personale;

il blocco del *turnover* non solo renderà più difficile il lavoro quotidiano del personale peggiorando il complessivo stato delle strutture, ma

determinerà una permanente riduzione degli organici suscettibili di pregiudicare fortemente le attività di contrasto alla criminalità (in particolare organizzata) e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti; il peggioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini che potrebbe prodursi in seguito a tale drastica riduzione di personale rischia di allargare il già forte disagio di una popolazione già provata dalla perdurante crisi economica;

la lotta alle mafie, la garanzia dell'ordine pubblico, la capacità e la possibilità di intervento rapido per il soccorso pubblico e la promozione della legalità equivalgono ad un investimento per aumentare la competitività, la crescita e lo sviluppo economico del Paese, nonché la sicurezza dei cittadini che è precondizione per il mantenimento della fiducia nelle istituzioni,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie a garantire l'assunzione di nuovo personale nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sbloccando totalmente il limite previsto dal blocco del *turnover* al 20 per cento per il triennio 2012-2014 o, in alternativa, quantomeno innalzando il limite del *turnover* al 50 per cento per il triennio 2012-2014 e al 100 per cento a partire dal 2015 per garantire la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) a procedere, per quanto concerne il soccorso pubblico, all'assunzione diretta del personale da attingere dalle liste degli idonei al concorso a 814 posti (bandito nel 2008) e dagli idonei già sottoposti a visita medica dalle graduatorie in corso di validità dei seguenti ulteriori concorsi: stabilizzazione del 2006; concorso pubblico a 184 posti del 1998; concorso direttoriale a 173 posti del 2001;

3) a garantire che le legittime aspettative dei volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale, annuale e raffermata, con particolare riferimento all'accesso riservato nelle Forze di polizia, vengano assicurate, per la qualità del servizio svolto per la Repubblica italiana e l'alta professionalità acquisita.

(1-00688)

RUSCONI, INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CERUTI, CHIAROMONTE, DE LUCA Vincenzo, FRANCO Vittoria, FOLLINI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, MUSI, PROCACCI, SIRCANA, SOLIANI, VITA. – Il Senato,

premesso che:

Pompei è uno dei siti archeologici, storici e monumentali più importanti del patrimonio culturale italiano, nonché uno degli oltre quaranta siti inseriti nella *World heritage list* dell'UNESCO;

a partire dall'anno 2003 nell'area archeologica di Pompei si sono verificati numerosi crolli; oltre al tristemente noto crollo della *Schola armaturarum*, nota come *domus* dei gladiatori, verificatosi il 6 novembre 2010, si ricordano – fra i più recenti – il crollo del muro presso Porta ro-

mana (22 ottobre 2011), il cedimento di un muretto nel giardino della *Domus* del Moralista (30 novembre 2011), una serie di cedimenti di muretti negli scavi (1° dicembre 2011), distacchi di intonaci presso la *Domus* della Venere in Conchiglia (27 febbraio 2012), la Colonna e il pergolato della *Domus* di Loreio Tiburtino (14 marzo 2012), un cedimento presso il tempio di Giove (22 marzo 2012), il cedimento di un tratto del muro perimetrale (20 aprile 2012) e, da ultimo, il crollo di una trave in legno della copertura del peristilio di uno dei locali della famosa Villa dei Misteri (8 settembre 2012);

in risposta a questi fatti gravissimi, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008 fu deliberato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei (poi prorogato fino al 30 giugno 2010 e successivamente revocato), in considerazione della «situazione di grave criticità» che caratterizzava l'area, nonché del fatto che detta situazione «per intensità ed estensione» non era «fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari». A seguito della dichiarazione di stato di emergenza, sono state emanate nel tempo varie ordinanze di protezione civile;

successivamente, l'articolo 2 (Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ha previsto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle suddette aree;

con decisione comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 il suddetto programma è stato finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo» FESR 2007-20013 (POIn);

gli obiettivi annunciati dal Governo e dalla Commissione europea riguardano la messa in sicurezza e la legalità. Si tratta di un progetto, come dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a «costruire, valutare e approvare un progetto che determinerà, entro il 31 dicembre 2015, la riqualificazione del sito archeologico di Pompei»;

secondo quanto si apprende dal sito della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, il progetto, sostenuto e accompagnato da un adeguato piano di studio scientifico e tecnico finalizzato alla «diagnosi, all'approfondimento della conoscenza scientifica e all'indirizzamento delle scelte operative», è volto ad ottenere: la riduzione del rischio idrogeologico, con la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati; la messa in sicurezza delle *insulae*; il consolidamento e restauro delle murature; il consolidamento e restauro delle superfici decorate; la protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili; il potenziamento del sistema di videosorveglianza;

il 5 aprile 2012 è stata annunciata l'immediata operatività del Grande Progetto Pompei, attraverso la pubblicazione dei primi 5 bandi europei. I bandi prevedono alti requisiti di affidabilità, legalità e trasparenza definiti nel quadro del Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Prefettura di Napoli e dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei (SANP);

a tutt'oggi, risulta che i primi cantieri riferibili al Progetto Pompei non saranno aperti prima dell'inizio del 2013;

premesso inoltre che:

il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel corso del *question time* svoltosi alla Camera dei deputati il 5 settembre 2012, ha dato conto dell'avvio delle procedure per i primi bandi relativi al consolidamento e restauro di 5 *domus,* della realizzazione nel mese scorso di ulteriori studi e indagini di approfondimento sul problema della mitigazione del rischio idrogeologico e dell'imminente avvio del piano della conoscenza, che prevede la creazione di un sistema informativo e di monitoraggio dell'area archeologica con nuove metodologie di misurazione;

tre giorni dopo l'intervento del Ministro alla Camera dei deputati, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 settembre, è caduta una trave in legno della copertura del peristilio di uno dei locali della famosa Villa dei Misteri. Si tratta di una copertura realizzata circa quindici anni fa per proteggere l'antica dimora, costruita nel II secolo avanti Cristo;

ciò che purtroppo continua a caratterizzare la gestione dell'area archeologica di Pompei è l'assenza della manutenzione ordinaria, quotidiana, che ha dato luogo a gravi disservizi (come l'accesso solo a 10 *domus* a fronte delle 70 visitabili, la soppressione del Pronto soccorso della Croce Rossa nonostante un'affluenza di milioni di visitatori ogni anno, la mancanza di servizi igienici adeguati, la carente accoglienza riservata ai visitatori, restauri protratti molto oltre i termini preventivati, cumuli di macerie e detriti, recinzioni divelte e strade sbarrate);

la «cattiva» gestione di uno dei siti archeologici più importanti del mondo rappresenta, anche dal punto di vista simbolico, il fallimento della politica in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, nonché un gravissimo danno al nostro patrimonio artistico, emblema dello stato di degrado che minaccia un patrimonio culturale unico al mondo;

riguardo gli alti requisiti di affidabilità, legalità e trasparenza definiti nel quadro del Protocollo di legalità, occorre sottolineare come la gestione delle emergenze verificatesi in questi anni non sia stata improntata a questi criteri, ma al contrario sia stata caratterizzata da opacità e mancanza di trasparenza e dalla possibile presenza di infiltrazioni camorristiche;

a questo proposito il Grande Progetto Pompei prevede la definizione di uno specifico Piano per la sicurezza, la legalità e la trasparenza, le cui misure accompagneranno il percorso attuativo del Progetto in materia di accertamento e controllo sia dell'affidabilità dei concorrenti, degli aggiudicatari e degli esecutori delle opere e dei progetti relativi, sia della sicurezza dei cantieri. Tale attività di controllo incide direttamente sulla

qualità della committenza attivata dal Progetto attraverso la SANP e sulle modalità di gestione dell'intero sistema di interventi del Progetto;

considerato infine che, nella Conferenza stampa del 5 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha affermato che «realizzare il Progetto Pompei – farlo con l'impulso e l'attenzione della Commissione europea, con l'impegno diretto del Governo e con la convergenza delle risorse istituzionali e tecniche necessarie – è un segnale forte che indica come nel Sud sia possibile e fattibile, oltre che necessario, avere il coraggio e le forze per fare le cose difficili che servono. Il Grande Progetto Pompei costituisce un prototipo del metodo che questo Governo ha scelto di adottare per tutto il Sud Italia»,

impegna il Governo:

1) a garantire che l'avvio dei lavori, oggetto dei bandi, sia il più celere possibile e che, al momento dell'assegnazione degli stessi, ne sia data tempestiva e puntuale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

2) a monitorare costantemente, una volta iniziati i lavori, lo svolgimento degli stessi, al fine da garantire, in tempi certi e nel rispetto delle procedure adottate, la realizzazione di interventi sistematici che consentano di affrontare in modo organico i gravi problemi di manutenzione, conservazione e valorizzazione del sito;

3) in attesa di una più compiuta organizzazione della struttura ministeriale, che potrà prevedere anche una soprintendenza specifica, ad individuare un *iter* che, attraverso un meccanismo trasparente, assicuri una gestione efficace ed efficiente dei finanziamenti europei, in grado di far procedere in modo spedito i lavori di restauro;

4) ad adottare le iniziative necessarie per mettere in sicurezza il sito archeologico dai possibili danni ambientali, nonché a consolidare le strutture e l'impianto urbano dell'area archeologica, a partire dalle aree qualificate ad alto rischio;

5) a valutare l'opportunità, coinvolgendo gli organismi preposti alla ricerca e le università, della redazione di un progetto finalizzato alla preservazione dell'area archeologica dal rischio idrogeologico anche sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in materia di inondazioni;

6) a garantire, nello svolgersi di questo intervento straordinario che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015, un programma di indispensabile manutenzione ordinaria, finalizzato a porre rimedio in modo definitivo alle carenze ed alle incurie che hanno condotto alla normalità dell'emergenza ed al degrado che oggi caratterizza Pompei;

7) a monitorare l'avvio, lo svolgimento e la realizzazione del piano della conoscenza, che prevede la realizzazione di nuove metodologie di misurazione, di informazione e di monitoraggio dell'area archeologica;

8) a vigilare sulla realizzazione del Piano per la sicurezza, la legalità e la trasparenza, oggetto del Grande Progetto Pompei, al fine di restituire a Pompei il suo unico ruolo di luogo della cultura libero dalle opacità

del passato, nonché a considerare la legalità, la sicurezza e la trasparenza quali componenti essenziali ed imprescindibili della futura gestione del sito archeologico;

9) ad adottare le iniziative necessarie per restituire a Pompei il decoro adeguato ad uno dei siti archeologici più importanti del mondo al fine di garantire ai milioni di visitatori che ogni anno si recano a Pompei un'accoglienza consona all'unicità di questo sito;

10) a promuovere una puntuale ricognizione dei territori limitrofi, con particolare riguardo all'area vesuviana, al fine di individuare le preesistenze archeologiche e di diffondere la conoscenza di quelle già rilevate dalle competenti soprintendenze e dagli studiosi, di dar luogo poi alla costruzione di percorsi e di itinerari che, per un verso, concorrano all'ulteriore richiamo della centralità di Pompei e, per l'altro, introducano elementi di valorizzazione delle aree marginali;

11) a far sì che, a conclusione del Grande Progetto Pompei, il sito archeologico diventi l'esempio di una diversa e rinnovata politica culturale del Paese.

(1-00689)

BELISARIO, DI NARDO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

l'Italia ha il più importante patrimonio culturale al mondo, ma la cultura contribuisce per poco più del 2 per cento al prodotto interno lordo (Pil), meno della metà di Francia e Germania; dunque, il potenziale di crescita è enorme, ma mancano capacità e fondi;

gli interventi sul settore culturale, intesi come valorizzazione dei molteplici beni culturali e come sostegno e qualificazione delle università e degli istituti di ricerca, possono costituire stimolo al decollo di imprese innovative e rilanciare il turismo: basti pensare che una ricerca presentata nel 2010 calcolava in 3,8 milioni di unità l'occupazione legata alla filiera produttiva che ruota intorno al patrimonio culturale;

anche il Presidente della Repubblica, in occasione della XX Giornata Fai (Fondo per l'ambiente italiano) della primavera 2012, ha affermato: «Dobbiamo essere tutti convinti che se vogliamo più sviluppo bisogna saper valorizzare la risorsa della cultura» (si veda «Il Sole-24 ore» del 25 marzo 2012);

la sconsiderata politica dei tagli degli ultimi anni ha messo in ginocchio tutti i settori della cultura, dalla scuola all'università, alla ricerca, ai beni culturali determinando un'allarmante situazione generalizzata di regresso e di forte riduzione della mobilità sociale;

per quanto concerne i beni culturali, il nostro Paese ha investito nel 2010 solo lo 0,21 per cento del Pil, un valore tanto basso da mettere a rischio la tutela anche del patrimonio culturale più prezioso e noto, come l'area archeologica di Pompei, il Colosseo, l'archivio nazionale, mentre il blocco delle assunzioni sta paurosamente depauperando la capa-

cità dello Stato di assicurare la normale attività di tutela, affidando tale attività a interventi straordinari o al solo intervento del privato;

anche nel settore dei beni e delle attività culturali stanno crescendo forme di precariato totalmente privo di tutele, comprese quelle previste dalle nuove norme sul mercato del lavoro, che stanno mettendo a rischio le nuove attività produttive e libero professionali, pur cresciute negli ultimi anni;

premesso inoltre che:

numerosi sono stati gli interventi, legislativi e non, posti in essere dai Governi che si sono susseguiti in questi anni, al fine di fronteggiare le pressoché quotidiane criticità riscontrabili nelle aree archeologiche vesuviane;

criticità tra le quali, più tristemente noto, il crollo del 6 novembre 2010, ripreso dai *media* di tutto il mondo, della palestra dei gladiatori di Pompei. La Schola Armaturarum Juventis Pompeiani, la palestra degli atleti di Pompei, è andata completamente distrutta poco prima dell'apertura del sito archeologico, ovvero poco prima che i turisti, in un sabato mattina di novembre, si recassero a visitare gli scavi. Un disastro che ha suscitato indignazione e sconcerto, oltre allo sdegno del Presidente della Repubblica che l'ha definito «una vergogna per l'Italia» (si veda «la Repubblica» del 6 novembre 2012);

considerato che all'interno dell'area archeologica di Pompei continuano a verificarsi crolli e cedimenti in uno stato di emergenza continua;

ricordato che:

tra i numerosi provvedimenti di cui in premessa, secondo la Corte dei conti le ordinanze, seguite alla dichiarazione dello stato d'emergenza, dedicate in tutto o in parte alla situazione dell'area archeologica, sono da ritenersi illegittime, ovvero l'intera gestione 2008-2010 degli scavi di Pompei «non sembra rispondere all'esigenza di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio. (...) In molte delle iniziative autorizzate con le ordinanze in questione non si ravvisa la presenza dei presupposti di emergenza. (...) Pur dando atto che la situazione dell'area archeologica e delle zone circostanti presenta aspetti di criticità, non sembra che sia possibile ritenere giustificato l'intervento della Protezione civile»;

da ultimo, la legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per l'anno 2012) contiene disposizioni volte a garantire la consistenza finanziaria di un fondo per le assunzioni di personale addetto alle aree archeologiche;

considerato inoltre che, nonostante quanto descritto, diversi risultano essere gli edifici e le aree archeologiche che necessitano tra l'altro di urgenti interventi di manutenzione e messa in sicurezza, nonché di restauri anche ai fini della fruizione, mentre numerosi immobili di più recente costruzione, destinati alla fruizione pubblica, sono sottoutilizzati o del tutto inutilizzati,

impegna il Governo:

1) a programmare un urgente piano di manutenzione complessivo di tutte le aree archeologiche citate, verificando al contempo, nel dettaglio, le modalità d'impiego dei fondi sinora stanziati per il sito archeologico di Pompei in relazione alla deliberazione dello stato d'emergenza;

2) al fine di preservare i beni archeologici ancora integri nelle aree archeologiche vesuviane – in luogo di costituzioni di nuove agenzie nazionali, società per azioni e/o fondazioni miste con la partecipazione degli enti locali, ulteriori costosissimi commissariamenti –, ad adoperarsi immediatamente per utilizzare, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, i lavoratori cosiddetti socialmente utili, nonché tutti coloro i quali, al momento non impiegati e residenti nella regione Campania, usufruiscano di misure di sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali;

3) a sostenere la costituzione di un'unica banca dati delle aree archeologiche campane, all'interno di analogo supporto informatico a carattere nazionale.

(1-00690)

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, prorogando di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 ed estendendo tali limiti ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco;

in particolare, ai sensi del comma 1 sono state prorogate di un anno le limitazioni alle assunzioni previste da disposizioni vigenti, sia con riferimento al limite alle assunzioni previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, sia con riferimento alle ulteriori disposizioni previste all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 ed all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale ultima disposizione prevedeva che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al *turnover* potevano procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. In tal senso, l'effetto della disposizione in oggetto è il ritorno al reintegro del *turnover* (che costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008), con la generalizzazione di un regime che fino a quel momento troverà applicazione solo nei con-

fronti dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco. Tuttavia, il comma 2 modifica l'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di prevedere, per i Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, che per il 2010 e 2011 le facoltà assunzionali siano limitate nell'ambito di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Più significativamente, si prevede che il ricambio del *turnover* sia limitato al 20 per cento nel 2012-2014, al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato;

l'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva previsto un regime permanente e speciale in materia di *turnover* a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale previsto al precedente comma 7 dell'articolo 66, tenuto conto della specificità delle funzioni. In tal senso, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni potevano procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

la pesante riduzione del *turnover* per le assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposta dal decreto-legge n. 95 del 2012 determinerebbe, nel triennio, la riduzione complessiva dei reclutamenti nei vari ruoli in un numero quantificabile in non meno di 18.000 unità per Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, e quasi 10.000 unità per la Guardia di finanza. Il mero rispristino, a decorrere dal 2016, del *turnover* non sarebbe sufficiente a recuperare il *deficit* di personale nel frattempo prodotto;

la disposizione in parola concerne altresì il Corpo della Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo quindi produrre effetti negativi anche sul sistema nazionale di soccorso pubblico;

subito prima del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il decreto-legge n. 79 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, aveva introdotto disposizioni in materia di sicurezza, modificando la disciplina della formazione iniziale degli agenti, introducendo limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli tecnici, determinando l'equipollenza dei titoli conseguiti nei corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. Con riferimento ai Vigili del fuoco, il decreto aveva introdotto procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra, disposto il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno del coordinamento

tecnico della flotta aerea antincendio, la riduzione del taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario, nonché la proroga dei termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel corpo medesimo. Esso aveva altresì previsto stanziamenti per la sicurezza, con particolare riferimento all'assegnazione a specifici programmi del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi o prestazioni, nonché alla riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo *antiracket*;

nel preambolo venivano evidenziati i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza con riferimento alle disposizioni in tema di sicurezza dei cittadini, di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'amministrazione dell'interno e di Fondo nazionale per il Servizio civile. Lo scopo di tali disposizioni era quello di garantire livelli incrementali di sicurezza e di assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonché la continuità dell'attività del servizio civile nazionale. A tal fine, l'articolo 3 semplificava l'accesso alle strutture operative del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo, motivate nella relazione illustrativa dalla necessità di sopperire a grave carenza di organico. A fronte di un organico teorico pari a 17.193 vigili del fuoco, previsto dalle dotazioni organiche del 2008, se ne riscontra uno reale pari a 18.781 unità, secondo il ruolo di anzianità del personale appartenente al Corpo nazionale al 31 dicembre 2011, con un esubero di 1.500 unità. Tuttavia, a causa della carenza di 2.027 unità nel ruolo di capo reparto e di 3.195 unità in quello di capo squadra, che forse verrà parzialmente colmata per effetto del meccanismo cosiddetto della «risulta», grazie al decreto-legge in questione, attingendo dal ruolo dei vigili del fuoco, il Corpo nazionale soffrirà alla fine di una carenza di ben 3.634 unità, che supereranno la quota di 4.000 già nel primo anno di applicazione del nuovo provvedimento di riduzione recato dalla *spending review*;

nel corso del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 79 era stato da più parti evidenziato come il provvedimento, già parziale sul fronte dell'adeguatezza degli organici, non costituisse l'attesa riforma generale del settore del soccorso alle popolazioni civili. Era stato evidenziato come il Governo stesso con ciò rinunciasse ad innovare su competenze ed ambiti di responsabilità e quindi a valorizzare il ruolo dei vigili del fuoco, limitandosi ad interventi urgenti ma non certo risolutivi sulle tematiche della stabilizzazione del personale discontinuo e del riconoscimento del ruolo svolto dai volontari, che sono un elemento essenziale della struttura del Corpo dei vigili del fuoco, perché suppliscono alle carenze di organico e contribuiscono a garantire l'intervento in condizioni eccezionali;

peraltro, il decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, aveva introdotto disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel corso del dibattito parlamentare è stato evidenziato come anche tale decreto-legge abbia perso l'occasione per una complessiva riforma ed organica del sistema nazionale di soccorso, preferendosi intervenire con interventi parziali dei singoli settori dell'amministrazione e rinunciando, al contempo, anche all'occasione di offrire il necessario sostegno al mondo del volontariato di protezione civile;

tali provvedimenti rischiano, per molti aspetti, di compromettere seriamente l'operatività, l'efficienza e la professionalità delle nostre Forze di polizia, con particolare riferimento alla possibilità, per l'Arma dei Carabinieri, di assumere i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale e annuale e, per i Vigili del fuoco, alla possibilità di procedere alla sostanziale stabilizzazione dei volontari, attraverso l'assorbimento di coloro che hanno espletato, risultando idonei, diversi passati concorsi e le cui graduatorie sono rimaste valide in base a provvedimenti di proroga, impedendo altresì di risolvere la problematica dei vigili del fuoco discontinui;

considerato, inoltre, che:

la Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza con la legge 30 dicembre 1991, n. 410, si configura come un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composta da personale specializzato a provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima;

tale struttura, nata su impulso ed intuizione di Giovanni Falcone, sulla base dei risultati ottenuti può definirsi «in attivo» sotto il profilo economico-finanziario: contribuisce, infatti, in maniera assai cospicua ad implementare le risorse dei Ministeri dell'interno e della giustizia attraverso il Fondo unico giustizia;

ciononostante, la Direzione investigativa antimafia ha subito un costante depotenziamento di carattere finanziario, strutturale e professionale. Segnatamente attraverso: *a)* inopportune duplicazioni di strutture, con la creazione di alcuni gruppi interforze che si occupano in maniera autonoma del contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici; *b)* la trasformazione del trattamento economico accessorio percepito dal personale DIA, che, di fatto, ha determinato una decurtazione dello stipendio del 20 per cento (di redditi ricompresi tra i 35.000 ed i 75.000 euro lordi annui); *c)* la perdurante carenza di organico, necessario allo svolgimento dei delicatissimi compiti della struttura;

il 21 settembre 2012 il Ministro dell'interno (nel corso della celebrazione del XX anniversario della Dia) ha affermato che «Il governo è

intenzionato a non far mancare le risorse necessarie alla direzione investigativa antimafia»,

impegna il Governo:

1) a promuovere l'adozione di apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte all'incremento del *turnover* al fine di consentire assunzioni di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sin dall'anno 2013 e per ciascuno degli anni interessati dal limite introdotto con il citato decreto-legge n. 95 del 2012, pari ad un contingente di personale corrispondente a quello cessato dal servizio;

2) a reperire le idonee risorse finalizzate a stabilizzare gradualmente il personale volontario delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, e consentire quindi l'assunzione dei volontari in ferma prefissata quadriennale vincitori di concorso, coordinando a tal fine le cogenti esigenze di bilancio con quelle, prioritarie, di tutela della sicurezza dei cittadini;

3) ad affrontare e risolvere altresì i persistenti problemi di organico della Polizia penitenziaria, escludendo dalla riduzione del *turnover* l'integrazione di organico per la quale l'amministrazione penitenziaria centrale ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione in data 6 giugno 2012;

4) ad adottare immediati interventi normativi, anche con carattere di urgenza, volti al ripristino integrale del trattamento economico aggiuntivo del personale della Direzione investigativa antimafia, così come erogati precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

5) a voler consentire alla DIA un adeguato apporto organico da parte delle diverse Forze di polizia prevedendo, nel contempo, un piano di assunzione straordinaria volto a colmare la perdurante carenza di organico nel comparto sicurezza;

6) a voler potenziare, sia sotto il profilo organico che quello funzionale, la DIA, evitando e superando la duplicazione di strutture interforze create *ad hoc* sulla base di esigenze contingenti;

7) a sostenere l'approvazione dell'Atto Senato 2502 in materia di Fondo unico giustizia, al fine di assegnare stabilmente il 49 per cento della totalità delle somme, e non solo di una quota parte delle stesse, al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato, come previsto originariamente dalla norma istitutiva del fondo, approvata con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische disposti ai sensi della normativa antimafia.

(1-00691)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

la crisi della Fiat e di Fabbrica Italia, che, ad avviso dell'interrogante, si è rilevata un *bluff*, rischia di aggravare la situazione occupazionale dell'Italia con fortissime ricadute sulla ripresa produttiva e sulla crescita industriale. Perfino l'ex amministratore delegato della Fiat Romiti ha mosso dure critiche all'attuale amministratore delegato della Fiat dottor Marchionne, residente in Svizzera, probabilmente per sottrarsi, come talora ipotizzato dagli organi di stampa, agli obblighi fiscali in Italia. Anche un imprenditore come Diego della Valle ha avanzato critiche durissime. Il padrone di Tods e della Fiorentina ribatte a Marchionne in un lancio di agenzia dal titolo «Fiat: Della Valle, Agnelli a suo tempo hanno deciso abbandono Paese». Scrive infatti «Il sole-24 ore Radiocor» del 24 settembre: «Sergio Marchionne, ad della Fiat, "sarebbe più utile sprecasse il suo tempo a far vedere i modelli che venderà quando la crisi sarà finita , sottolineando che "la mia azienda, come altre, non è in crisi perché continuamente innoviamo i prodotti". E per questo l'imprenditore ha ribadito che "sentirsi dire che è meglio non fare prodotti (in una situazione di crisi, ndr) è un'offesa a tutti gli imprenditori seri". Con il suo modo di agire, la Fiat "nonostante la crisi che c'è ora in Italia" si comporta "senza minimamente pensare alle conseguenze sul mondo del lavoro, dei loro fornitori, dei loro concessionari. Queste sono cose che trovo veramente scandalose "e, ha concluso "credo che gli italiani abbiano chiaro in mente il comportamento che stanno portando avanti e credo che questa volta non siano più disposti a fare finta di nulla». In una interessante analisi, pubblicata su «il Fatto Quotidiano» del 24 settembre 2012, Andrea di Stefano e Roberto Romano parlano di crisi della Fiat e del *bluff* di Marchionne: «"I mancati investimenti? Non c'entrano". (...) L'annuncio che "al momento opportuno" il Lingotto investirà negli stabilimenti italiani del gruppo e che si punterà sull'export, rischia di andare poco lontano. Non c'è un solo produttore europeo che si azzarda ad assemblare vetture in Europa per venderle in Usa (per di più con un cambio eurodollaro a 1,3). Il bluff di Marchionne continua. L'annuncio che "al momento opportuno" Fiat investirà negli stabilimenti italiani del gruppo e che si punterà sull'export, rischia di andare poco lontano. Non c'è un solo produttore europeo che si azzarda ad assemblare vetture in Europa per venderle in Usa (per di più con un cambio euroŒdollaro a 1,3). Ma la realtà è che non tutte le colpe sono di Marchionne che ha utilizzato il costo del lavoro come problema italiano in modo strumentale, per deviare l'attenzione dal problema centrale. Tanto più si discuteva di produttività del lavoro, tanto più si nascondevano i problemi veri del settore. Tanto per essere chiari: la Fiat non sarebbe produttiva e profittevole nemmeno se ci fossero gli schiavi. Con una aggravante, che in qualche misura deve far pensare. Molti imprendi-

tori metalmeccanici hanno appoggiato la lotta di classe della Fiat su orario di lavoro e salario non perché fosse un modello adeguato per rispondere alla crisi del settore, ma perché tornava utile per imporre condizioni di lavoro restrittive. In qualche misura hanno usato Fiat per un tornaconto personale. Infatti, dopo sono arrivate la riforma del marcato del lavoro e la manomissione dell'articolo 18. Questa è la miseria della classe dirigente italiana. Altro che le parole di responsabilità di Della Valle. Quando ragioniamo del settore manifatturiero dell'auto, dobbiamo comprendere esattamente di cosa stiamo parlando. Discutiamo di Fiat come se fosse una multinazionale più o meno internazionalizzata, in realtà dobbiamo fare uno sforzo di prospettiva. Indiscutibilmente la Fiat in Italia è una grande impresa, ma a livello internazionale non è solo una piccola società comparata ad altre aziende del settore, ma non ha saputo creare le condizioni per diventare una impresa con grandi economie di scala. Infatti solo a determinate condizioni tecniche era ed è possibile rimanere sul mercato. Se ci pensiamo bene anche Marchionne aveva provato a realizzare delle economie di scala sufficienti per misurarsi con il mercato internazionale. (...) Appena iniziata la crisi economica, subito dopo l'operazione negli Stati Uniti, Marchionne aveva cercato di costruire più di una alleanza con una società automobilistica tedesca (Opel). Marchionne disse al governo (di centrodestra) che non voleva nessun incentivo per l'acquisto di nuove autovetture perché erano dannosi per il mercato, perché aveva compreso perfettamente che stava cambiando in profondità il mercato dell'auto e solo a determinate condizioni era possibile realizzare degli investimenti. Contemporaneamente aveva tentato di agganciare un Paese che stava diventando uno dei due player internazionali del settore automotive. La Germania aveva cominciato a conquistare quote di mercato e costruito una tale forza di fuoco che avrebbe messo in ginocchio tutti gli altri Paesi: con oltre 6 milioni di auto prodotte si possono abbassare i costi di produzione in misura ben più alta di un paese che a mala pena arriva a 600 mila auto prodotte. Il settore automotive (auto, pulman, trattori, movimentazione terra ed altri), in particolare l'auto, indipendentemente dagli aiuti diretti e indiretti alle imprese automobilistiche sotto forma di incentivi ai consumi accumulati tra il 1999 e il 2009, ha ridimensionato il proprio peso percentuale sull'intera produzione industriale. Il ridimensionamento non è un fatto aneddotico, piuttosto la tendenza dei settori maturi e di scala ogni qualvolta si affacciano nuove produzioni. Quello che sorprende di più è la velocità e l'intensità del cambiamento del settore rispetto alla produzione manifatturiera tra il 1999 e il 2008. Il bluff. La caduta della domanda del 2011 e del 2012 era più che prevedibile date le politiche restrittive adottate da tutti i Paesi europei. Nell'area della triade industriale il settore automotive è passato dal 19,2% al 14,6% (-23,96%); l'Europa dal 17,6% al 12,5% (-28,98%); il nord America dal 16,2% al 10% (-38%). Diversamente da queste aree, il Giappone ha manifestato una crescita del peso percentuale del settore nell'ambito della produzione manifatturiera del 7,09%, dal 28,2% al 30,2%, anche se nel corso degli ultimi 2 anni ha perso 3 punti percentuali, da 33,3% a 30,2%1. Se queste sono le

tendenze, il ridimensionamento del settore non solo è inevitabile, ma muta le politiche delle imprese: da un lato si manifesta la necessità di produrre vetture di nuova generazione a basso consumo ed impatto ambientale per i mercati rigidi dei paesi ricchi; dall'altra la necessità di realizzare vetture a basso costo per i mercati a ridotto tasso di motorizzazione. Queste due linee di tendenza devono fare i conti con una recessione economica e con la compressione dei consumi dei beni durevoli senza precedenti. Quindi, la ristrutturazione del settore in termini di dimensione di scala (adeguata) e di tipologia di prodotto è ineluttabile, ed è l'unica condizione per rimanere sul mercato. Tra l'altro, essendo l'auto un settore maturo e soggetto a domanda di sostituzione, il saldo finale dell'occupazione sarà obbligatoriamente negativo. Molti economisti dimenticano che un aumento del reddito modifica i consumi, non nel senso che si consuma di più, ma che si consumano cose diverse. Ecco il nodo della questione: tutti sapevano che il mercato dell'auto sarebbe andato incontro ad una grande crisi di ristrutturazione, ma nessuno ha pensato di guidare il processo di razionalizzazione a livello europeo cercando di salvare quanto di buono esisteva. È vero che la Germania non voleva una ristrutturazione europea (il no della Merkel all'operazione Fiat-Opel è più che mai eloquente), ma gli altri produttori e sindacati avrebbero dovuto affrontare seriamente il problema. La Germania ha fatto in modo che fosse il mercato a selezionare i player, cioè ha fatto in modo che solo le società tedesche potessero rimanere sul mercato. Infatti, solo le società tedesche possono permettersi un guerra dei prezzi rinunciando ad un parte dei profitti, sapendo bene che nessuna altra società europea può seguirli su questa strada. La Fiat come le società francesi fanno fatica a coprire i propri costi fissi. Più semplicemente, l'eccesso di capacità produttiva e la compressione della domanda tendenziale del settore, causata anche dagli infelici sussidi del 2009, impone la predisposizione di una riforma della struttura produttiva, da settori maturi a settori emergenti. In qualche modo le barriere all'entrata (nel settore delle automotive) sono più alte, cioè solo a determinate condizioni-dimensioni è possibile rimanere sul mercato. Sostanzialmente siamo in presenza di un oligopolio-monopolio tecnico: poche società coprono l'intera domanda. (...) Se consideriamo il lavoro diretto e indiretto (distribuzione, finanza, ecc.) il settore occupa quasi 13 milioni di lavoratori (Europa a 27), assieme alla maggiore quota di mercato a livello internazionale. La produzione complessiva dell'Ue a 27 sul totale è pari al 25,5%, Cina al 23%, Nafta (Nord America e Messico) 14,6%, Giappone al 13,2%, America Latina 6,2%, con una a produzione che oscilla tra i 16,7 milioni e 17,7 milioni di unità, con una capacità di utilizzo degli impianti media del 65%, rispetto al target "typical profitably zone" del 79%. La principale differenza del settore dell'auto europeo da quello di altre aree economiche è il minor grado di concentrazione. Infatti il settore non si limita all'assemblaggio e alla produzione di motori, ma opera nei testing, distribuzione e vendita, manutenzione, riciclo e smaltimento dei mezzi. Inoltre, i componenti automotive sono realizzati in strutture verticalmente integrate con la casa madre. Il tratto distintivo per tutte le case automotive è la separa-

zione del braccio finanziario da quello produttivo, che affianca i "consumatori", il network, il leasing activities. Inoltre, la componente finanziaria realizza un "valore" superiore rispetto al comparto produttivo, come se la produzione fosse di supporto alla finanza, anche se in termini occupazionali e strumentali la produzione d'auto rimane il core business. (...) Il confronto tra i principali Paesi-competitors europei del settore permette di individuare il soggetto (economico e politico) driver della necessaria ristrutturazione del settore delle automotive. Non tutti si sono accorti, ma questa ristrutturazione il mercato l'ha già quasi fatta. La Germania è passata dal 29,93 al 32,50%; la Francia dal 20,45% al 14,44%; l'Italia dal 7,81% al 5,54%. Sostanzialmente Germania e Giappone, in misura minore gli USA, sono i principali players del settore, con attività e dimensioni che condizionano la ristrutturazione (necessaria) del settore. L'analisi dei brevetti del settore, cioè la tutela legale per le nuove produzioni, è abbastanza eloquente: i brevetti europei (Germania) sono pari al 55%, Giappone 22,8%, Nafta 16,0%. Più in particolare la Germania è l'unico paese che è riuscito a mantenere l'utilizzo degli impianti sopra alla soglia critica del 79%, cioè la "typical profitability zone", sia prima della crisi e sia durante la crisi. Approfondendo il confronto tra Germania e Italia del settore è possibile cogliere il vantaggio della Germania rispetto a tutti gli altri paesi, in particolare dell'Italia. Infatti, in Germania l'automotive sul complesso della produzione manifatturiera pesa per l'11,80%, mentre in Italia vale il 3,60%. Quindi la crisi della Fiat è una crisi industriale di struttura, non di mancati investimenti. (...) Circa i presunti mancati investimenti della Fiat non c'è da sorprendersi come non c'è da sorprendersi degli investimenti realizzati dalle imprese tedesche del settore. Utilizzando Keynes si può dire: non possiamo chiedere alle imprese in un periodo di crisi di sviluppare dei nuovi investimenti. La Germania ha tutto l'interesse a sviluppare degli investimenti in nuovi modelli e nuovi prodotti. Ogni investimento alza le barriere all'entrata del settore e garantisce un profitto legato alla conquista di nuovi mercati liberati dai concorrenti più deboli. La Fiat se investisse non farebbe altro che produrre perdite. La sua dimensione di scala non gli permette di ammortizzare questi investimenti nella misura delle imprese tedesche. Fin dall'inizio era evidente che Fabbrica Italia era una presa per i fondelli. Cosa si potrebbe fare? Forse è giunto il momento di coinvolgere la Commissione Europea per guidare il necessario processo di ristrutturazione del settore delle automotive, in particolare quello dell'auto. Se l'Europa non interviene come agente economico, l'unico equilibrio del settore è quello determinato dal dumping fiscale e salariale che si realizza nei paesi. Sostanzialmente la ristrutturazione si realizza non sul principio della corretta allocazione delle risorse (scarse) e dei vantaggi comparati, ma agirebbe solo dal lato dei costi fiscali. Un esito che, paradossalmente, allontana dal mercato tutte le case automobilistiche. Per queste ragioni l'Europa dovrebbe assumere un ruolo guida del necessario processo di ristrutturazione del settore, sulla base delle competenze, delle economie di scala, nonché dell'orizzonte europeo in materia di green economy. Inoltre, l'intervento della Commissione permetterebbe di

uscire dalle logiche locali, statali e fiscali, consegnando il progetto automotive alla politica industriale europea, evitando di mettere in competizione le diverse società automobilistiche sulla base dei diritti dei lavoratori»;

la Fiat ha fatto l'accordo con il Governo americano per salvare Chrysler, portando negli Stati Uniti motori e tecnologia italiana, praticando una politica di prezzi più svantaggiosa per i consumatori italiani. Il problema della crisi del mercato dell'auto dipende anche dagli alti prezzi praticati sul mercato italiano e dalla contrazione dei redditi, che rende più economico ed appetibile, in molti casi, acquistare auto straniere;

confrontando, infatti, i prezzi di una delle più importanti berline prodotte dalla Fiat e commercializzate in Italia e negli Usa, si scopre che una Lancia Thema 3.000 di cilindrata venduta in Italia costa 49.000 euro. La Lancia Thema più potente, con un motore dalla cilindrata di 3.600, viene venduta in America a 28.500 dollari, pari a 22.000 euro circa ai cambi attuali euro/dollaro. Entrambe le autovetture sono costruite in Canada, con la versione americana ancora più potente di quella venduta in Italia, prelevando in tal modo parte degli utili dalle tasche dei consumatori italiani. (prezzi, caratteristiche e foto sono sul sito italiano Lancia e sul sito americano Chrysler),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quale sia la politica industriale della Fiat della famiglia Agnelli e del dottor Marchionne, che secondo un recente studio della Cgia (Artigiani) di Mestre, dopo aver ricevuto dallo Stato 7,6 miliardi di euro ed averne impiegati 6,2 miliardi, ha deciso di abbandonare l'Italia deludendo tutti coloro che avevano ritenuto l'operazione affidabile;

se risulti rispondente al vero che la Fiat, per gli stessi modelli, come nel caso di Lancia Thema, costruiti in Canada, pratica una politica commerciale predatoria sui modelli venduti in Italia, depredando così i consumatori italiani;

se risulti rispondente al vero che, anche per il mercato dell'auto, sia la Germania a farla da padrona, con il veto di alcune autorità politiche tedesche all'operazione Fiat-Opel che ha lasciato la possibilità ai produttori tedeschi di restare sul mercato, con una guerra dei prezzi e la rinuncia ad una parte dei profitti, sapendo bene che nessuna altra società europea può seguirli su questa strada;

se risulti vero che sia la Fiat che le società francesi, facendo fatica, per i mancati investimenti sull'innovazione, a coprire i propri costi fissi per l'eccesso di capacità produttiva e la compressione della domanda tendenziale del settore, causata anche da sussidi del 2009, restino fuori mercato anche per le basse capacità produttive non dipendenti dal fattore lavoro, lasciando così spazio ad un oligopolio-monopolio tecnico, con pochissime società adatte a coprire l'intera domanda;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che i finanziamenti offerti al settore, invece di essere dirottati sulla ricerca e

l'innovazione del prodotto, possano essere indirizzati per sussidiare i dividendi degli azionisti.

(2-00524)

LANNUTTI. – *Ai Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'interno*. – Premesso che:

gli elevatissimi costi di gestione delle province italiane che gravano sui cittadini contribuenti, gli sperperi, gli sprechi e le disinvolte gestioni di taluni presidenti ed amministratori, riportate dalle cronache giornalistiche, hanno indotto il Governo a varare un riordino, con l'obiettivo di una riduzione di spese e debiti elevati, che nella scorsa estate ha acceso vibrate proteste e manifestazioni di piazza. Il presidente stesso dell'Unione delle province d'Italia, Giuseppe Castiglione, ha protestato sulle difficoltà per raggiungere i tagli concordati con il Governo. Un lancio dell'Ansa del 21 settembre 2012, ne riporta le affermazioni: «"Le Province hanno già ridotto il proprio debito nel 2012, e in piena autonomia. I 100 milioni che la spending review ha destinato a questo scopo devono essere utilizzati per ridurre i 500 milioni di tagli imposti": lo chiede il presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione, in una lettera inviata al ministro dell'Economia, Vittorio Grilli e al ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. "Nel 2012, secondo un primo monitoraggio Upi – spiega nella lettera – le Province hanno già abbondantemente realizzato un abbattimento del proprio debito di oltre 140 milioni di euro. I 100 milioni che la spending review assegna a questo scopo non servono, mentre è indispensabile che siano utilizzati per ridurre l'ammontare dei tagli". Castiglione ribadisce poi la "situazione di estrema difficoltà in cui versano i bilanci provinciali a seguito della riduzione di risorse per l'anno 2012 per 500 milioni" e le "fortissime perplessità in ordine alla metodologia e all'utilizzo dei dati contenuti nella banca dati Siope, così come emersi dall'esame del Commissario Enrico Bondi", tanto che "molte province saranno in difficoltà nella fase di equilibrio dei bilanci e soprattutto nella previsione di rispetto degli obiettivi di patto di stabilità interno assegnati". La riduzione di 500 milioni nel 2012 e addirittura di 1 miliardo per l'anno 2013, scrive Castiglione, segna di fatto la volontà di vanificare un percorso di maggiore efficienza delle spese delle Province. "Occorre infatti ricordare che il 2012 per le Province si apre con una riduzione di risorse di 915 milioni di euro, per le manovre finanziarie del 2011, che diventerebbero quasi due miliardi dal 2013! Una cifra – sottolinea il presidente Upi – assolutamente abnorme e non congrua rispetto al volume di risorse che le Province gestiscono. Basti pensare che la riduzione di 500 milioni di euro per il 2012 è la medesima che viene richiesta ai Comuni che hanno una spesa per consumi intermedi 8 volte superiore ed una spesa corrente che è 6 volte quella delle Province". Da qui la richiesta di alleggerire il taglio, per "mantenere il comparto in equilibrio di bilancio, soprattutto non creando le condizioni per uno sforamento generalizzato del patto da parte delle Province, il cui onere per la finanza pubblica – conclude Castiglione – potrebbe essere assai più ingente della riduzione di taglio"»;

nella gestione disinvolta dei fondi pubblici dei partiti, oggetto di gravissimi scandali, come l'ultimo alla Regione Lazio che vedrebbe coinvolti numerosi consiglieri sorpresi ad utilizzare rimborsi per acquistare beni e servizi e perfino vacanze nelle località più ambite, si innesca la polemica sulla gestione dell'ex presidente della provincia di Firenze Matteo Renzi;

scrive Davide Vecchi per «il Fatto Quotidiano» del 21 settembre 2012: «Aragoste, vini pregiati, soggiorni negli Stati Uniti, biglietti aerei, cene, pasticcini e fiori: il giovanissimo Matteo Renzi, quando era presidente della Provincia di Firenze, si è adeguato con estrema disinvoltura al modus operandi dei politici di professione. E così, tra gli spaghetti al caviale di Luigi Lusi e gli sprechi della giunta regionale di Renata Polverini per la comunicazione, l'attuale sindaco di Firenze e possibile candidato premier per il centrosinistra si insinua tra i due esponenti simbolo dello sperpero del denaro pubblico. Anche la Corte dei Conti vuole vederci chiaro sui conti della Provincia dell'era renziana: ci sono troppi rimborsi senza giustificativi adeguati e un uso allegro delle carte di credito da parte del rottamatore. Dal 2005 al 2009, nel periodo in cui Renzi è stato presidente, la Provincia ha speso 20 milioni di euro. Il capo di Gabinetto Giovanni Palumbo, nominato da Renzi, ha firmato decine e decine di delibere per rimborsi di spese di rappresentanza per il presidente che aveva a disposizione una carta di credito con limite mensile di 10mila euro di spesa. Nell'ottobre 2007 però, durante un viaggio (ovviamente di rappresentanza) negli Stati Uniti, la carta viene bloccata "a garanzia di un pagamento da parte di un hotel a Boston", si legge nella delibera del 12 novembre 2007. Renzi, trovandosi senza carta di credito della Provincia è costretto a usare la sua per pagare 4 mila dollari (pari a 2.823 euro) all'hotel Fairmont di San Josè, in California. Come torna in Italia si fa restituire la cifra con una delibera, ma senza fornire giustificativi. Tolta la dicitura "spese regolarmente eseguite in base alle disposizioni contenute nel disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale". Nei soli Stati Uniti la Provincia, con Renzi, ha speso tra biglietti aerei, alberghi, ristoranti 70mila euro. Spese di rappresentanza. Ovviamente. In tutto arriva a sfiorare i 600 mila euro. Tra i 20 milioni di euro al vaglio della Corte dei Conti ci sono anche centinaia di migliaia di euro ricostruiti con numerosi scontrini e ricevute. Non molti. In tutto 250 circa. In prevalenza di ristoranti. Gli elenchi depositati agli atti mostrano una intensa attività di rappresentanza da parte di Renzi. Per lo più svolta alla trattoria Garibaldi, al Nannini bar, alla taverna Bronzino e al ristorante da Lino. Locali prediletti dal candidato alle primarie del Pd che, in particolare nel 2007 e nel 2008, riesce a spendere qualcosa come 50mila euro per il cibo. Con conti singoli che spesso superano i mille euro. Il 31 ottobre 2007 la provincia paga 1.300 euro alla pasticceria Ciapetti di Firenze. Il 5 luglio alla Taverna Bronzino viene saldato un conto di 1.855 euro. ll ristorante non è tra i più economici di Firenze, del resto. Ma a Renzi piace. Per tutto il suo mandato alla guida della Provincia frequenta assiduamente i tavoli della taverna. Con conti che oscillano tra i 200 ai 1.800 euro. Renzi

ogni tanto cambia ristorante. Alla trattoria I due G in via Cennini il 29 aprile 2008 ordina una bottiglia di Brunello di Montalcino da 50 euro per annaffiare una fiorentina da un chilo e otto etti. Alla Buca dell'Orafo in via dei Girolami il 13 giugno 2008 si attovaglia con due commensali e opta per un vino da 60 euro a bottiglia. E ancora: al ristorante Lino, dove è di casa (anche qui), riesce a spendere per un pranzo 1.050 euro. 1.213 li lascia al ristorante Cibreo. Nei soli mesi compresi da maggio a luglio 2007 spende in ristoranti circa 17mila euro. Nel lungo elenco di ricevute e spese che gli inquirenti stanno verificando ci sono anche le fatture di fioristi, servizi catering, biglietti aerei e società vicine all'attuale sindaco. A cominciare dalla Florence Multimedia che riceve complessivamente 4,5 milioni di euro dall'ente. La Florence Multimedia srl è la Società in house della Provincia che svolge attività di comunicazione e informazione per la provincia. Nel 2009 Renzi è diventato sindaco. In bici. Ora sta girando l'Italia in camper, con lo sguardo rivolto a Roma. Ieri, Renzi era alla sfilata milanese di Armani. A Firenze, intanto, l'aspetta Alessandro Maiorano, ex dipendente del Comune che ha denunciato la gestione del sindaco e promette di dar battaglia alla 'sprecopoli renziana'. Anche rottamare costa»;

considerato che a giudizio dell'interpellante:

occorrerebbe verificare se nella documentazione al vaglio della Corte dei conti ci siano effettivamente troppi rimborsi chiesti da Renzi senza giustificativi adeguati e un uso disinvolto delle carte di credito, che ha prodotto spese dal 2005 al 2009 per circa 20 milioni di euro;

occorrerebbe conoscere i criteri sulla base dei quali il capo di Gabinetto dottor Giovanni Palumbo, nominato da Renzi, abbia firmato decine e decine di delibere per rimborsi di spese di rappresentanza per il presidente che aveva a disposizione una carta di credito con limite mensile di 10.000 euro di spesa;

occorrerebbe verificare se risulti rispondente al vero che nell'ottobre 2007, durante un viaggio di rappresentanza negli Stati Uniti, la carta di credito del presidente della provincia venne bloccata a garanzia di un pagamento da parte di un *hotel* a Boston, cosa che portò lo stesso presidente ad usare la sua per pagare 4.000 dollari (pari a 2.823 euro) all'hotel Fairmont di San José, in California, per poi ottenerne il rimborso;

sarebbe opportuno verificare se tra i 20 milioni di euro al vaglio della Corte dei conti, risultino esservi anche centinaia di migliaia di euro ricostruiti con numerosi scontrini e ricevute, 250 in tutto in prevalenza di ristoranti per intense attività di rappresentanza da parte di Renzi, svolte per lo più alla trattoria Garibaldi, al Nannini bar, alla taverna Bronzino e al ristorante da Lino, a Firenze; locali prediletti che, in particolare nel 2007 e nel 2008, riescono ad incassare qualcosa come 50.000 euro per il cibo, con conti singoli che spesso superano i mille euro, come quello del 31 ottobre 2007, di 1.300 euro alla pasticceria Ciapetti di Firenze, o quello del 5 luglio di 1.855 euro alla Taverna Bronzino;

sarebbe altresì utile conoscere se risulti rispondente al vero che, durante il suo mandato alla guida della provincia, Renzi frequenta assidua-

mente i tavoli della taverna, con conti che oscillano tra i 200 ai 1.800 euro, pasteggiando con Brunello di Montalcino da 50 euro per annaffiare una fiorentina da un chilo e otto etti, o alla Buca dell'Orafo in via dei Girolami il 13 giugno 2008, dove si attovaglia con due commensali e opta per un vino da 60 euro a bottiglia, oppure al ristorante Lino, dove è di casa (anche qui), spendendo per un pranzo 1.050 euro per un totale di 17.000 euro nel trimestre maggio-luglio 2007;

occorrerebbe infine sapere se nel lungo elenco di ricevute e spese, che gli inquirenti stanno verificando, ci siano anche le fatture di fioristi, servizi *catering*, biglietti aerei e società vicine all'attuale sindaco, a cominciare dalla Florence Multimedia che riceve complessivamente 4,5 milioni di euro dall'ente Provincia,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della vicenda e quali misure urgenti di competenza, anche in termini di eventuali iniziative legislative, il Governo intenda adottare per riportare sobrietà e ferrei controlli preventivi nelle disinvolte spese di funzionamento degli enti locali, provinciali, regionali, centrali, anche con riferimento al finanziamento pubblico dei partiti, esigendo trasparenza, pubblicità, rendicontazione e certificazione della Corte dei conti su fondi pubblici derivanti dal sudore dei contribuenti e da una delle più alte pressioni fiscali di tutti i tempi.

(2-00525)

Interrogazioni

LATRONICO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

nel mese di agosto 2012 violenti incendi hanno devastato e distrutto circa 1.000 ettari di vegetazione a Pisticci (Matera), determinando un disastro ambientale di vaste proporzioni;

l'area interessata dalle fiamme è il frutto di un opera di forestazione e di difesa idrogeologica realizzata in anni di lavoro a tutela del centro cittadino di Pisticci e delle contrade circostanti;

l'opera di rimboschimento e di difesa realizzata in 50 anni è stata completamente vanificata dai roghi;

considerato che:

gli incendi che si sono sviluppati quest'estate in Basilicata, così come in altre regioni d'Italia, che hanno seminato vastissime distruzioni, ripropongono la domanda sulla necessità di potenziare il sistema di protezione dagli incendi del patrimonio forestale, attraverso piani colturali appropriati e sistemi di monitoraggio e di vigilanza più pervasivi e dissuasivi nel caso di episodi dolosi;

in particolare occorre verificare le cause che hanno determinato l'immane distruzione in territorio di Pisticci, calcolare l'entità dei danni e studiare i rimedi immediati ed adeguati per il ripristino dei luoghi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga doveroso verificare le cause che hanno determinato il vasto incendio sviluppatosi a Pisticci e calcolarne i danni;

se ritenga necessario adottare un progetto di risanamento e di ricostruzione ambientale del territorio interessato, trattandosi, tra l'altro, di un'area dal fragile equilibrio idrogeologico;

quali iniziative di competenza intenda altresì adottare per potenziare il sistema di protezione dagli incendi.

(3-03067)

DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

nell'area portuale di Taranto transitano enormi quantità di minerali destinati alla lavorazione nello stabilimento dell'Ilva, movimentati a cielo aperto su nastri trasportatori;

i lavoratori che operano in tale area subiscono dunque per due volte gli effetti dannosi dovuti all'inquinamento industriale prodotto dall'Ilva: come residenti nella città e come, appunto, lavoratori che per molte ore al giorno si trovano a stretto contatto con materiali pericolosi;

tra i lavoratori del porto particolarmente esposti a questo contatto, vi sono i militari in servizio della Marina militare e della Guardia costiera: come più volte denunciato dai loro organi di rappresentanza, i lavoratori del comparto difesa/sicurezza, che per motivi di lavoro transitano o stazionano nel porto, dopo pochi minuti si ritrovano la divisa, originariamente bianca, colorata di un acceso amaranto. Inoltre, molti di loro avvertono spesso fastidi alle vie respiratorie e una sensazione di secchezza sulla pelle, mentre negli alloggi di servizio basta che le finestre restino aperte per qualche ora perché sui pavimenti si depositi un'ingente quantità di polvere rilasciata dai minerali;

da circa un anno, con delibere dei consigli di base della Guardia di finanza e segnalazioni delle rappresentanze sindacali, in particolare il Consiglio intermedio di rappresentanza (Co.I.R.) della Guardia costiera e il Consiglio centrale di rappresentanza (Co.Ce.R.) della Marina, è stato richiesto un monitoraggio continuo per accertare la presenza nell'aria di agenti cancerogeni e avviare indagini cliniche ed epidemiologiche utili a controllare lo stato di salute dei militari che prestano servizio nell'ambito dell'area portuale;

a tale proposito si ricorda che, secondo il rapporto di Legambiente «Mal'aria industriale», Taranto è una delle città italiane con l'aria più inquinata, soprattutto a causa delle rilevanti emissioni, da parte dello stabilimento siderurgico dell'Ilva, di diversi inquinanti tra cui ossido di carbonio, ossidi di azoto e di zolfo, idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)-pirene, piombo, mercurio, cadmio, cromo e diossina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi perché nell'area portuale di Taranto venga urgentemente installata una centralina per monitorare la qualità dell'aria, con particolare riferimento alla presenza di PM10, benzo(a)pirene e diossine;

se non intenda attivarsi in raccordo con gli altri Ministri interessati affinché siano varate in tempi brevissimi procedure più rigorose per tutelare i militari in servizio nelle aree portuali dai rischi legati alla movimentazione di materiali potenzialmente dannosi per la salute.

(3-03068)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

con l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si è definita la costituzione di un'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, alle dirette dipendenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, destinata a risolvere il conflitto di competenze dell'Anas SpA determinato dal ruolo di concedente e concessionario di tratte autostradali e stradali nonché di vigilanza del lavoro di costruzione e gestione dei concessionari autostradali;

tale disposizione che aveva previsto lo spostamento anche di altre attribuzioni, successivamente modificata, aveva inoltre stabilito che, nella fase di trasferimento di tali compiti e degli altri individuati e per effettuare il successivo necessario riordino, l'Anas veniva guidata da un amministratore unico, con corrispondente scioglimento del suo consiglio di amministrazione;

diverse disposizioni sono state successivamente introdotte attraverso la decretazione d'urgenza (fra le quali si ricordano l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e l'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) che nel loro complesso hanno prodotto rinvii applicativi all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, definito il ritorno in capo all'Anas di competenze in materia di gestione e progettazione della rete d'interesse nazionale e deciso la nascita dell'Autorità dei trasporti che, in materia di vigilanza sulla rete autostradale in concessione, si prevede operi «ferme restando le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali in concessioni»;

recentemente, con l'art. 12, comma 78, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si è ulteriormente prorogato il termine, dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, entro il quale trasferire le sole competenze relative alla vigilanza delle concessionarie autostradali oggi in capo ad Anas attraverso l'Ispetto-

rato prevedendo che, qualora gli adempimenti connessi alla costituzione dell'Agenzia (statuto e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) non si fossero realizzati, l'Agenzia sarebbe stata soppressa ed i compiti ad essa assegnati trasferiti come competenze del Ministero con decorrenza 1º ottobre 2012, insieme alle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali;

considerato che:

la scadenza del 30 settembre 2012 evidenzia la necessità di regolare con urgenza le numerose problematiche che investono i lavoratori dell'Anas, in previsione del loro trasferimento, che allo stato attuale non sono ancora a conoscenza degli esiti del tavolo di confronto avviato presso lo stesso Ministero nei mesi precedenti;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Anas, con una richiesta formulata al Ministero, dopo la pausa estiva, hanno ribadito la necessità di un incontro. A tale richiesta, non è stato dato finora formale riscontro, nonostante la prossima perentoria scadenza,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito di dare seguito agli adempimenti amministrativi necessari per il trasferimento di competenze attualmente in capo all'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali all'Agenzia per le infrastrutture stradali;

se la costituzione dell'Agenzia sia ancora un obiettivo del Governo, considerato che, in caso di mancato trasferimento di competenze dall'Ispettorato di vigilanza entro il termine del 30 settembre 2012, è previsto che la stessa sia soppressa a decorrere dal 1º ottobre 2012;

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere, nel caso in cui l'Agenzia per le infrastrutture stradali venga soppressa, le problematiche relative al trasferimento presso il Ministero del personale dell'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali, considerato che la natura contrattuale e privatistica dello stesso ne impedirebbe il trasferimento;

se il Ministero, a seguito dei recenti interventi di *spending review,* abbia a disposizione o da quali capitoli di bilancio intenda reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal trasferimento del personale dell'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali;

se non ritenga opportuno, qualora l'Agenzia per le infrastrutture stradali venga soppressa, trasferire il personale e le funzioni dell'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali all'Autorità dei trasporti, e quali siano, nel dettaglio, le motivazioni che impediscono tale ragionevole soluzione;

se non ritenga opportuno, qualora, al contrario, sia predisposto il trasferimento delle competenze all'Agenzia delle infrastrutture stradali, garantire alla stessa l'assunzione di personale competente e professionalizzato in grado di assolvere a tutti i compiti attribuiti;

quali iniziative intenda adottare per tutelare il personale a tempo determinato assunto da lungo tempo presso l'Ispettorato di vigilanza delle concessioni autostradali dell'Anas SpA che rischia di perdere il proprio

posto di lavoro non essendone previsto il trasferimento, insieme agli altri dipendenti dell'Ispettorato di vigilanza, nemmeno con analoga tipologia contrattuale.

(3-03069)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

STIFFONI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

la legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 2011) ha introdotto la società tra professionisti;

la stessa legge ha stabilito, al comma 10 dell'art. 10, che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge, avrebbe dovuto adottare un regolamento attuativo;

a tutt'oggi il regolamento, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2012, non lo è stato, nonostante il parere positivo del Consiglio di Stato;

il mondo delle professioni ritiene che la costituzione di società tra professionisti sia di fondamentale utilità nello svolgimento futuro degli stessi servizi professionali e favorevole al superamento del periodo di crisi economica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato attuale di elaborazione del testo del regolamento e quali iniziative intenda assumere nell'immediato al fine di garantirne l'emanazione in tempi certi e rapidi.

(3-03070)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

la crisi economica, scoppiata il 7 luglio 2007 con lo scandalo dei mutui *subprime* immessi sui circuiti finanziari internazionali come affidabili, poiché descritti con il massimo punteggio di affidabilità dalle agenzie di *rating*, prodotta dall'avidità dei banchieri, ha aggravato la situazione debitoria di moltissime famiglie italiane, indotte dalla pubblicità ad indebitarsi con banche, finanziarie e ricorrendo all'uso delle carte *revolving* per inseguire una presunta «modernità»;

le sapienti campagne pubblicitarie ed i consigli per gli acquisti confezionate da banche e finanziarie associate ad Abi ed Assofin, di acquistare oggi per pagare dopo 12-18 mesi, ha vinto anche le resistenze culturali di famiglie, anche delle solide tradizioni contadine, abituate da decenni a non fare il passo più lungo della gamba, quindi a spendere ciò che guadagnavano, sfornando milioni di nuovi indebitati, indotti ad acquistare a rate anche per consumi spesso superflui;

all'interno di questi enorme mercato di nuovi debitori, si sono inserite agenzie senza scrupoli, per coltivare il nuovo fiorente *business* sulle promesse di ridurre i debiti maturati anche del 70 per cento, come Agenzia Debiti;

sul sito Baldini & Partners, studio legale specializzato in finanziamenti, prestiti, mutui, servizi finanziari, consulenze finanziarie, servizi e pratiche finanziamenti, con sede a Milano, via Sciesa 24ª, vanta consulenza legale ed esperti in: liquidazioni di società e di aziende in crisi, mirate alla protezione dai creditori, alla limitazione dei rischi di fallimento ed eventuali conseguenze penali, soluzioni giuridiche per ridurre i debiti ad aziende e professionisti, protezione di patrimoni immobiliari e mobiliari sia personali che aziendali e risparmio fiscale nei trasferimenti immobiliari, successori, patrimoniali in genere, personali ed aziendali attraverso l'istituto del *trust*;

Baldini & Partners, come già segnalato da altri atti di sindacato ispettivo e da inchieste giornalistiche, era lo studio legale che procedeva ad assumere molti giovani in cerca di lavoro per Agenzia Debiti, come risulta anche dalla segnalazione di uno dei lavoratori che ha scritto all'interrogante della sua esperienza lavorativa presso lo studio;

la denuncia di questo lavoratore si somma a quelle di numerosi altri suoi colleghi, costretti alle stesse condizioni dall'Agenzia Debiti, giunte all'interrogante e su cui è stato presentato un atto di sindacato ispettivo (4-08200);

la spregiudicata e fraudolenta attività di Agenzia Debiti, la sua campagna pubblicitaria capillare su quasi tutti i *mass media*, che promette di ridurre i debiti del 70 per cento, ha indotto migliaia di debitori a rivolgersi ai suoi servizi, previ pagamenti di 390 euro, solo per conoscere la situazione debitoria, quasi che il malcapitato consumatore non la conoscesse già. Da una rilevazione effettuata il 23 marzo 2012 (come scrive l'Antitrust nel procedimento PS/7682), risulta che nella parte centrale della *home page* del sito sono riportate le seguenti affermazioni: «Qual è la nostra principale attività? Noi di Agenzia Debiti facciamo in modo che le persone e le famiglie indebitate chiudano i loro debiti con uno sconto che può arrivare fino al 70 per cento. Es. Una famiglia ha 30.000 euro di debiti da una Finanziaria» che non riesce a restituire, «Il nostro lavoro consiste nel fargli chiudere il debito ad una cifra che va da 9.000 a 18.000 euro. In un caso del genere la nostra tariffa è di 3.000 euro pagabili anche a rate. Alla fine, quindi, la famiglia paga da 12.000 a 21.000 euro anziché 30.000 e risparmia di fatto una cifra tra i 9.000 ed i 18.000 euro. La seconda attività è di opporci ad ogni atto di Equitalia, Agenzia delle Entrate, Inps e del Fisco (...) attraverso accesso agli atti e ricorsi in Commissione tributaria» in ogni grado di giudizio;

privati e piccoli imprenditori che versano in gravissime difficoltà economiche anche nei riguardi di banche, finanziarie ed agenzie fiscali, cadono così nelle grinfie di soggetti spregiudicati che promettono di risolvere i loro problemi previo pagamento di migliaia di euro, in aggiunta ai 390 euro richiesti come versamento iniziale, prospettando un successo di

riuscita delle loro azioni del 70 per cento, senza poi raggiungere l'obiettivo, ed aggravando la situazione debitoria delle malcapitate vittime dell'Agenzia;

considerato che:

il 20 settembre 2012, nell'operazione di polizia giudiziaria denominata Payback, sono scattate le manette ai polsi del titolare di Baldini & Partners, Mariano Baldini, avvocato campano con studio a Milano e Londra, insieme ad altri complici ed accusato dal pubblico ministero Stefano Civardi di aver costituito un'associazione a delinquere che portava le aziende alla bancarotta fraudolenta e riciclava il denaro dei Casalesi e di altri pregiudicati vicini alla banda della Magliana, prestanome di Agenzia Debiti;

l'articolo su «la Repubblica» edizione di Milano il 21 settembre 2012, dal titolo: «"Proteggevano i beni dei Casalesi". Dieci arresti, il capo era un avvocato» e sottotitolato «L'operazione Payback della guardia di finanza di Milano ha portato al sequestro di immobili e auto per 22 milioni e a dieci fermi. Il legale è Mariano Baldini (studio Baldini & Partners)», ne racconta i dettagli;

si legge: «Uno studio legale in centro nel capoluogo lombardo e personaggi vicini a clan camorristici, come quello dei Casalesi: è l'asse Milano-Caserta individuato in un'inchiesta condotta dalla guardia di finanza milanese che ha smantellato una presunta associazione per delinquere, capeggiata da un avvocato con uffici anche a Roma e Londra. Il professionista avrebbe utilizzato le sue conoscenze tecniche per realizzare trust e così proteggere beni immobili e quote di società, riconducibili anche alla criminalità organizzata. Un sistema che avrebbe permesso pure di aggirare il fisco. Mariano Baldini, legale di 43 anni orginario di Caserta e titolare dello studio di consulenza Baldini & Partners, in via Sciesa a Milano, è finito in carcere assieme ad altre sette persone (due, invece, sono agli arresti domiciliari) in base a un'ordinanza firmata dal gip Antonella Bertoja su richiesta del pm Stefano Civardi. Le Fiamme gialle del comando provinciale hanno eseguito il sequestro di 88 immobili in tutta Italia: appartamenti di pregio situati in centro a Milano e un intero complesso di ville in provincia di Pavia e poi ancora case a Benevento, Latina, Chieti, Caserta, Novara, Sassari, Varese, Lodi. Stessa sorte per le quote di due società e a due auto, tra cui una Aston Martin. Ventidue milioni di euro il valore dei beni congelati. In particolare gli inquirenti avrebbero accertato un legame tra alcuni beni sequestrati, perché protetti dagli schermi giuridici messi a punto dall'avvocato Baldini, e Salvatore Izzo, pregiudicato napoletano morto lo scorso febbraio e che era stato mandato a processo a Milano per aver accumulato un patrimonio composto da ville, terreni e società in Brianza del valore di alcuni milioni di euro, molti dei quali frutto di un giro d'usura. Altro personaggio finito in carcere è Luigi Sagliano, 58enne di Casapesenna (Caserta), ritenuto vicino al clan dei Casalesi, tanto che alcuni pentiti lo hanno indicato in passato come autista e factotum della famiglia Zagaria. Arrestati altri tre imprenditori originari della provincia di Caserta: Luigi Pezzella, 68 anni; Rosa Struffolino, 29,

e Simmaco Zarrillo, 43. Stessa sorte per Stefano Brusati, trent'anni, milanese, e per il lodigiano Paolo Lisi, 35 anni. In carcere anche Andrea Giorgio Bensi, 69 anni, di Lodi. Agli arresti domiciliari, invece, Gabriella Amati e Valentina Pagella, 43 anni, di Alessandria. Sagliano, assieme ad altre cinque persone finite in carcere, sarebbe stato, secondo le indagini, una delle teste di legno al servizio di Baldini per occultare i patrimoni. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, con il meccanismo dei trust all'estero sarebbero stati nascosti i beni riconducibili a "due pregiudicati" (tra cui Izzo) soggetti a misure di prevenzione, evitando così che venissero sequestrati». Il presunto gruppo criminale, poi, avrebbe sfruttato «lo specifico istituto del trust liquidatorio per sottrarre alle procedure concorsuali l'attivo patrimoniale di società fallite», danneggiando i creditori. E avrebbe occultato anche «il patrimonio di imprenditori in difficoltà economica, impedendo ai fornitori a al fisco il recupero delle somme dovute». Numerosi i presunti episodi di bancarotta e riciclaggio. Al momento, però, non è stata contestata l'aggravante di aver favorito cosche mafiose, ma le indagini sono ancora in corso»;

l'associazione di consumatori Adusbef da oltre 2 anni ha denunciato alle Procure della Repubblica ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che ha un'indagine ancora in corso per pubblicità ingannevole) il fiorente *business* di Agenzia Debiti, basato su angoscia e disperazione di milioni di cittadini indebitati, ai quali viene promesso di ottenere uno sconto del 70 per cento del proprio indebitamento, previo pagamento di 390 euro. L'associazione, regolarmente iscritta al Cncu (Consiglio dei consumatori ed utenti) che ha sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico, presieduta per legge dal Ministro o da un suo delegato (compito attualmente svolto dal sottosegretario De Vincenti), tramite l'avvocato Antonio Tanza componente dello stesso CNCU ha cercato invano di far inserire nell'ordine del giorno delle sessioni mensili la discussione sul problema di Agenzia Debiti, che interessa migliaia di consumatori, spesso truffati;

secondo gli ultimi dati ed un'inchiesta del settimanale «Il Mondo» pubblicata il 20 luglio 2012 dal titolo «I predoni degli indebitati», sono oltre 300.000 le persone che si sono rivolte alle agenzie di debiti, società che promettono di liberare dalla stretta dei creditori in cambio di soldi e che operano in una vera e propria giungla*, debt agency* diffuse nel mondo anglosassone, arrivate in Italia nel 2008 e che «si occupano, per conto del debitore, di arrivare a una transazione (per lo più attraverso accordi stragiudiziali di saldo e stralcio) o alla rateizzazione, di gestire i contenziosi con il fisco, chiedere la cancellazione dal registro dei protesti e perfino dagli elenchi dei cattivi pagatori», effettuare il recupero crediti. «La più visibile, nonché l'unica società per azioni, è però Ad – Agenzia debiti, che l'anno scorso ha lanciato un'offensiva pubblicitaria a tutto campo, anche attraverso e mail e sms, nata a Milano nel 2010, è schizzata da 137 a circa 330 dipendenti e dichiara 25 mila "richieste di aiuto" al mese, 5 mila pratiche in lavorazione e una massa debitoria gestita di 1,2 miliardi di euro (l'importo medio sarebbe quindi di 240 mila euro)»;

a giudizio dell'interrogante il Governo si mostra inerte di fronte al disinvolto operato di Agenzia Debiti SpA che, approfittando della crisi economica di milioni di cittadini, famiglie e piccole e medie imprese, che versano in gravissime difficoltà economiche anche nei riguardi di banche, finanziarie ed agenzie fiscali, promettono di risolvere i loro problemi previo pagamento di centinaia di euro, che si aggiungono ai 390 euro richiesti come versamento iniziale, prospettando un successo di riuscita delle loro azioni del 70 per cento, senza poi raggiungere l'obiettivo, ed aggravando per giunta la situazione debitoria delle malcapitate vittime dell'Agenzia,

si chiede di sapere:

se non ritenga doveroso intervenire per evitare che, in una fase di crisi economica, soggetti spregiudicati possano trarre vantaggio da promesse non mantenute di aiutare i cittadini ad uscire dalla situazione debitoria;

se a giudizio del Governo l'operato dell'Agenzia Debiti SpA non possa configurare fattispecie delittuose a danno della pubblica fede e dei debitori già oberati ed indeboliti dalla loro situazione e dai conseguenti profili psicologici di inferiorità rispetto a soggetti che promettono soluzioni miracolistiche ai loro problemi;

se il Governo conosca le ragioni della mancata discussione in sede di CNCU presieduto per legge dal Ministro o da un suo delegato, di un fenomeno che ha assunto carattere criminale, e che coinvolge nella rete miglia di famiglie;

se le autorità preposte non abbiano il dovere, specie dopo i numerosi atti di sindacato ispettivo (interrogazioni 4-08200, 3-02859, 3-02813, 4-06545, nonché interpellanza 2-00450) e soprattutto dopo gli arresti effettuati dal pubblico ministero di Milano Stefano Civardi, nell'ambito dell'operazione Payback della Guardia di finanza di Milano, che ha portato al sequestro di immobili e auto per 22 milioni ed a 10 fermi, di revocare con effetto immediato l'autorizzazione ad operare ad Agenzia Debiti ed ai suoi prestanomi;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che soggetti economici, come Agenzia Debiti, possano servirsi della crisi per conseguire profitti a scapito di milioni di cittadini e di famiglie, duramente colpiti da essa, i quali, cadendo nelle «grinfie» di Agenzia Debiti, non trovano soluzioni concrete per risolvere le loro gravissime situazioni economiche, ma le aggravano ulteriormente.

(3-03071)

BAIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

numerose aziende vantano pretese creditorie in ordine all'IVA versata, da recuperare mediante rimborsi;

il ritardo nell'erogazione dei rimborsi IVA aggrava la posizione di molte imprese operanti nel territorio italiano che, in questa grave crisi congiunturale, devono imbattersi, altresì, nelle note problematiche con-

nesse all'assenza di liquidità e ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'istituto della compensazione, espressamente disciplinato nel decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, e, in seguito, ribadito nello statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212 del 2000, è lo strumento attraverso il quale il contribuente, che vanta crediti d'imposta, può utilizzare questi ultimi per estinguere eventuali debiti della stessa natura o di tipo contributivo e previdenziale, evitando, in tal modo, l'eccessivo aumento di adempimenti;

in alternativa alla compensazione, il soggetto che abbia un credito IVA può optare per il rimborso, mediante una procedura che risulta molto articolata per le aziende che già attraversano un momento di grande difficoltà, nonostante la Corte di giustizia europea abbia affermato il principio dell'immediata fruizione del totale credito IVA;

tuttavia, il decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 (cosiddetto decreto semplificazioni fiscali) ha ridotto da 10.000 a 5.000 euro annui il limite che consente l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA e ha inoltre abbassato da 10.000 a 5.000 euro annui la soglia di utilizzo obbligatorio del canale telematico per la compensazione (orizzontale) del credito IVA annuale o trimestrale;

il Sottosegretario di Stato per l'economia Ceriani, in risposta ad un atto ispettivo presentato alla Camera che denunciava un importante ritardo nell'erogazione del rimborso IVA per l'anno di imposta 2010, osservava che l'Agenzia delle entrate nel corso dell'anno 2010 ha rimborsato, dei rispettivi crediti IVA, 1.589.661 contribuenti attraverso lo strumento della compensazione e nel corso del 2011 1.433.065 e che delle 62.211 richieste di rimborso IVA presentate per l'anno di imposta 2010, 23.416 sono state accolte, riferendo, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha avviato un piano di accelerazione per l'erogazione delle restanti richieste;

in una nota diramata dall'ufficio stampa dell'Agenzia delle entrate in data 4 maggio 2012 si comunicava lo sblocco di circa 2,2 miliardi di euro da destinare alla liquidazione dei rimborsi IVA, di cui «400 milioni di euro saranno già erogati nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi verranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio»;

nonostante l'auspicata accelerazione, ancora oggi sussistono ritardi in ordine ai rimborsi IVA: a notizia dell'interrogante, alcune aziende ad oggi non hanno ancora ottenuto i rimborsi per il primo trimestre 2012 e non hanno ricevuto, da parte dei competenti uffici pubblici preposti, notizie in ordine ai tempi di corresponsione;

considerato altresì che:

con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto sviluppo), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2012, è stata modificata, all'articolo 32-*bis*, la normativa dell'IVA per cassa, che andrà corrisposta allo

Stato solo nel momento effettivo del saldo e non in luogo, come in precedenza, dello svolgimento della prestazione;

in particolare, l'art. 32-*bis*, rubricato «Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa», dispone che: «1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo»;

tale provvedimento è finalizzato, quindi, ad aiutare le aziende a fronteggiare la crisi, e soprattutto a superare i problemi di liquidità dovuti all'obbligo di soddisfare un debito IVA che non risulta «coperto» con la provvista dei clienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati;

se ritenga di dover provvedere, con la massima urgenza, ad emanare il decreto attuativo dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di dare sollievo alle aziende in crisi;

quali siano le tempistiche per ottenere un rimborso IVA;

quali urgenti misure abbia adottato o intenda adottare per liquidare alle imprese i crediti relativi all'IVA versata in tempi ragionevolmente congrui, in modo da non aggravare la situazione finanziaria delle realtà produttive esistenti nel nostro Paese.

(3-03072)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

in data 15 agosto 2012, una delegazione composta dal primo firmatario del presente atto ispettivo e da tre esponenti radicali in qualità di accompagnatori (Rodolfo Viviani, Luigi Mazzotta, Fabrizio Ferrante) si è recata in visita ispettiva presso il penitenziario di Secondigliano, a Napoli;

in assenza del direttore della struttura, dottor Casale, la visita è stata condotta assieme al vicedirettore e ad alcuni agenti della Polizia penitenziaria. Nonostante le richieste – con possibilità di differimento delle risposte nel tempo – di dati certi, come prassi in ogni visita ispettiva, relativi al numero e alle tipologie dei detenuti, tale documentazione non è ancora pervenuta all'attenzione degli interroganti e dunque quanto acquisito è frutto di uno scambio orale approssimativo nei dettagli;

considerato che:

al 15 agosto 2012, secondo quanto riportato dagli interlocutori, nel carcere di Secondigliano risultano 1.090 persone ristrette, rispetto ad una capienza tollerata oscillante tra i 1.300 e i 1.500 posti. Sebbene tali dati, presi a sé stanti, non delineino uno stato di apparente sovraffollamento, urge ricordare che la capienza regolamentare del penitenziario non è superiore alle 650 unità;

le celle sono state progettate per ospitare un solo detenuto, mentre nella struttura è ormai prassi consolidata tenere due reclusi per ogni cella, raddoppiando di fatto la capienza dell'istituto;

il sistema dei letti a castello ha reso possibile tale indubbia forzatura, denunciata anche dai detenuti che lamentano carenze di spazi, soprattutto alle alte temperature estive;

ogni sezione del penitenziario ospita 50 detenuti, due per cella appunto, con l'eccezione del Centro diagnostico terapeutico (CDT), che ospita fino a quattro pazienti per ambiente. In questo caso, seppur gli spazi appaiano maggiori, molte sono le criticità lamentate dai detenuti malati. A guisa di esempio si riporta che, pochi giorni prima della visita ferragostana, un detenuto che attendeva un trapianto è deceduto all'interno della struttura di Secondigliano, dimostrando come la sanità penitenziaria campana si muova in maniera tardiva nell'andare incontro alle esigenze basilari dei pazienti detenuti. Molti dei detenuti con varie patologie con cui la delegazione si è soffermata hanno dichiarato di non aver mai visto il magistrato di sorveglianza, così come difficilmente riescono a ricevere la visita di un medico. Su 94 malati c'è un solo medico di guardia, oltre a due infermieri per ognuno dei quattro piani. Nel corso della visita al CDT è stata accertata la presenza di un cardiopatico a rischio di rigetto, di un diabetico non vedente e di una persona priva di un piede in attesa da alcuni mesi di essere trasferita. Persone probabilmente incompatibili con qualunque regime detentivo. Un altro detenuto lamenta invece un'attesa lunga ormai tre anni, nella speranza di essere ricoverato presso l'ospedale Monaldi, per un'ipertensione con rischi gravi per la propria vita;

oltre al CDT la delegazione ha visitato il padiglione «Ionio», quello riservato alla detenzione di alta sicurezza. Le condizioni appaiono tutto sommato dignitose, tranne per i soliti problemi di spazio. I detenuti hanno diritto al passeggio per un'ora e mezza al mattino e un'ora e mezza nel pomeriggio, fuori dalle celle. Lo spazio di socialità, tuttavia, consta solo di un calciobalilla, di un tavolo con qualche sedia e di un piccolo cortile. I servizi igienici sono tradizionali, mentre il wc alla turca è riservato ai soli detenuti psicolabili, che potrebbero tentare di rompere la tazza. Gli agenti penitenziari, a tal proposito, denunciano continui tentativi di suicidio per impiccagione ed altri episodi di autolesionismo commessi dai detenuti, oltre a una carenza d'organico che rende ulteriormente pesante il loro lavoro;

su quasi 1.600 agenti che dovrebbero lavorare nella struttura, ne figurano in realtà appena la metà e secondo i poliziotti mancherebbero circa 700 agenti. Da ciò scaturiscono turni massacranti, anche senza riposi;

a seguito della visita al padiglione «Ionio», la delegazione ha potuto visitare il padiglione «Adriatico», ovvero quello che vede ristretti i cosiddetti detenuti «comuni» e in altra struttura sono detenuti i condannati per reati «sessuali». La socialità si svolge dalle ore 16 alle 18 e le condizioni appaiono affini a quelle descritte in precedenza;

ai detenuti «comuni» sono concesse quattro telefonate al mese a carico degli stessi;

scena ricorrente nelle celle, la presenza di bottiglie alle sbarre, dove i detenuti conservano l'acqua con cui lavarsi quando non è prevista la doccia – consentita solo tre volte a settimana per ogni detenuto;

considerato inoltre che:

nella struttura, a parte il progetto di scolarizzazione, non è prevista alcuna ulteriore attività. Le uniche attività lavorative sono quelle relative alla manutenzione ordinaria dei fabbricati (MOF), salvo l'eccezione di alcuni detenuti che svolgono attività di riciclaggio della plastica per conto di una ditta esterna;

sempre secondo quanto raccolto dalla delegazione, vi è, infine, la presenza di detenuti cosiddetti semiliberi, stimati intorno ai 190 individui. Anch'essi lamentano la scarsa presenza del magistrato di sorveglianza, che agli interroganti risulta essere la dottoressa Anna Pancaro, oltre a una serie di violazioni di cui sarebbero vittime. Su tutte, l'arbitrarietà nella concessione dei permessi e l'impossibilità di usufruire dei 45 giorni ogni sei mesi, che ogni semilibero avrebbe diritto di trascorrere in famiglia, comunque da persona libera. Il tutto, in una realtà, come quella napoletana e campana, che ancora oggi vanta il numero minore di concessioni di misure alternative in Italia,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare perché il carcere di Secondigliano possa finalmente essere a norma di legge per quanto riguarda il numero dei detenuti;

se sia al corrente della frequenza con la quale il magistrato di sorveglianza visita l'istituto e come eventualmente intenda reagire al fine di sollecitare una sua maggiore presenza per apprezzare le condizioni detentive delle oltre 1.000 persone recluse;

se e quali iniziative intenda assumere per consentire che il diritto alla salute delle persone recluse nel CDT possa esser goduto appieno.

(4-08247)

ARMATO, VIMERCATI, FIORONI, ANDRIA, CARLONI, DE LUCA Vincenzo, MONGIELLO, LANNUTTI, CHIURAZZI, RUTELLI, ANTEZZA. – *Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*. – Premesso che:

nel corso della XV Legislatura sono state più volte affrontate le problematiche relative al necessario rilancio del comparto turistico;

il turismo costituisce, infatti, un *asset* strategico dell'economia del Paese, in grado di contribuire realmente alla ripresa del nostro apparato economico produttivo italiano;

tuttavia esistono delle criticità che limitano le potenzialità di sviluppo del settore derivanti in particolare da un serio *deficit* infrastrutturale, una ridotta dimensione delle imprese, uno scarso livello di formazione degli addetti, un'inadeguata politica fiscale capace di agevolare operatori e offerta turistica, e soprattutto dalla mancanza di un serio piano nazionale;

sul tema la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato una precedente interrogazione, ad oggi senza risposta. Le questioni sollevate allora sono ancora attuali e attengono alla necessità di porre il turismo al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese. A tal fine è importante che venga predisposto al più presto un piano strategico nazionale capace di rilanciare la crescita e la competitività del turismo italiano anche a livello internazionale;

secondo lo studio emerso dal primo «Conto satellite del turismo» per l'Italia (CTS), progetto promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo dell'Osservatorio nazionale del turismo, pubblicato a luglio 2012 con il compito di rappresentare un quadro coerente delle informazioni sulla domanda e l'offerta turistica, l«importanza del turismo per l'economia del Paese è ampiamente riconosciuta, in particolare il turismo apporterebbe un valore aggiunto all'economia nazionale;

secondo le stime del CTS il valore aggiunto prodotto in Italia dal turismo è stato pari, nel 2010, a 82.833 milioni di euro, il 6 per cento del valore aggiunto totale dell'economia. In Spagna il turismo ha un valore aggiunto del 6,5 per cento, dunque più vicino al valore stimato per l'Italia, mentre in altri grandi Paesi europei lo stesso è comunque inferiore a quello italiano: il 4 per cento in Francia, il 3,8 nel Regno Unito, il 3,2 in Germania e il 5,4 per cento in Austria;

il maggiore contributo al VAT (valore aggiunto del turismo) dell'Italia deriva dalle industrie turistiche – cioè dalle attività economiche caratteristiche del turismo – che hanno generato un valore aggiunto di 63.654 milioni di euro, in particolare i settori dell'alloggio e della ristora-

zione, che insieme contribuiscono per il 54,3 per cento (di cui il 45,4 per cento è da imputare ai soli alloggi);

secondo il CTS la spesa interna dei turisti è pari a 79.705 milioni di euro. Di questi, 50.366 milioni derivano dalle spese per turismo domestico, ovvero quello degli italiani all'interno del Paese, e i restanti 29.338 euro dalle spese generate dall'*inbound*, ovvero il turismo degli stranieri in Italia. La spesa che incide maggiormente è, in entrambi i casi, quella relativa ai servizi ricettivi;

considerato che:

è necessario intervenire sul quadro normativo che appare gravemente lacunoso e frammentato, in quanto l'ultimo provvedimento adottato dal precedente Governo, il codice del turismo, si è rivelato, a giudizio degli interroganti, del tutto inadeguato a rispondere alle esigenze del settore;

sull'esempio della politica fiscale dei Paesi europei nostri più diretti competitori, sarebbe utile introdurre, anche in via sperimentale, un'aliquota IVA più favorevole, in modo da rendere le imprese italiane più competitive, prevedendo anche sgravi fiscali e incentivi;

sono indispensabili interventi infrastrutturali che rendano la nostra penisola facilmente accessibile, soprattutto per il Mezzogiorno e le isole i cui collegamenti dovrebbero essere più agevoli e meno costosi;

è indispensabile migliorare gli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive al fine di allineare la qualità del prodotto turistico italiano ai livelli di concorrenza internazionali;

sarebbe auspicabile, in materia di concessioni demaniali marittime, una diversa applicazione della direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) e pervenire al più presto ad una legge quadro nazionale in grado di regolamentare la materia in modo chiaro e definitivo;

al fine di promuovere efficacemente il turismo italiano all'estero, è utile che l'Agenzia nazionale per il turismo (Enit), principale organo di promozione dell'immagine italiana all'estero, sia dotata di risorse finanziarie adeguate e che sia definita una seria programmazione anche nell'ambito di un coordinamento con le Regioni e il Governo;

sempre al fine di garantire il finanziamento delle attività di promozione del *brand* Italia, sarebbe opportuno affidare a Enit l'attività di concessione dei visti turistici,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che il turismo costituisca un *asset* strategico dell'economia del nostro Paese e quali misure ritenga di dover adottare per rilanciare questo settore a livello nazionale e internazionale;

se ritenga opportuno introdurre un'aliquota IVA più favorevole, sull'esempio di altri Paesi europei nostri diretti competitori, in modo da rendere le nostre imprese più competitive;

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative che prevedano l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute per la ristrutturazione delle imprese ricettive e per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

se non ritenga necessario un confronto con le istituzioni europee per una riformulazione delle scelte operate con la direttiva servizi nell'ambito del settore turistico-balneare;

se sia stata predisposta la legge quadro nazionale che, in coerenza con gli orientamenti approvati in Parlamento, disciplini la materia delle turismo balneare in modo in modo chiaro e definitivo;

se ritenga utile, al fine di garantire la promozione del turismo italiano all'estero, che sia predisposta una seria programmazione delle attività dell'Agenzia nazionale per il turismo (Enit), anche nell'ambito di un coordinamento con le Regioni e il Governo;

se non ritenga necessario che a supporto delle attività dell'Enit siano previste maggiori e più adeguate risorse finanziarie, anche attraverso il sostegno regionale e statale e che in tal senso un contributo importante potrebbe derivare dall'affidamento all'Enit dell'attività di concessione dei visti turistici.

(4-08248)

BUTTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

l'art. 207, rubricato «Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE», del nuovo codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni), al comma 1 prevede che quando una violazione del codice viene effettuata con veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, il trasgressore può effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta;

il comma 2 stabilisce: «Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione»;

per i cittadini stranieri, diversamente dai cittadini italiani, si prevede il versamento di una cauzione a titolo di garanzia per il pagamento dell'intero importo;

in assenza del versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino ad adempimento dell'onere, ma comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, come previsto dal 207, comma 3, del codice, come modificato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;

sarebbe di grande utilità se tutte queste misure valide a livello normativo nella teoria trovassero una corrispondenza nella realtà dei fatti;

a tal proposito, l'interrogante sottolinea l'utilità di conoscere il dato statistico reale che indichi quanti sono, ad esempio in un anno e su tutto il territorio nazionale, gli automobilisti con targa straniera ai quali venga contestata immediatamente la violazione e che effettuino conte-

stualmente il pagamento in misura ridotta oppure corrispondano la cauzione così come prevista dal codice;

si sa bene che si tratta di dati assolutamente irrisori e che è pertanto urgente invertire tale tendenza negativa;

infatti, nella realtà, la gran parte delle infrazioni non viene contestata immediatamente dalle Forze dell'ordine (si pensi ad esempio all'eccesso di velocità commesso in autostrada e accertato tramite *autovelox)*;

quindi nella maggior parte dei casi, le contravvenzioni comminate sul territorio italiano ad automobilisti alla guida di veicoli immatricolati all'estero rimangono insolute, con evidenti danni per i bilanci dei Comuni interessati;

molto frequenti risultano essere le contravvenzioni per violazioni commesse in territorio italiano da veicoli con targa elvetica, che non vengono pagate;

si tratta di automobilisti che, specialmente in territorio straniero, assumono comportamenti decisamente disinvolti, sfrecciando incuranti delle più elementari delle norme del codice e commettendo infrazioni di ogni genere;

al contrario, in territorio elvetico vige una normativa molto rigorosa, soprattutto nei confronti degli automobilisti italiani in transito;

è interessante evidenziare le sostanziali differenze nelle procedure e nella tempistica, riguardanti la notifica e la riscossione delle somme dovute come contravvenzioni tra l'Italia e la Svizzera. Un cittadino italiano che infrange un limite di velocità in territorio elvetico e che viene registrato da un *radar*, inizialmente vede recapitarsi un avviso di contravvenzione mediante raccomandata internazionale. Se non ottempera agli obblighi scatta la segnalazione all'Ufficio giuridico della polizia. Se anche così non si ottiene il dovuto, si attiva una ricerca di polizia che consente di identificare con precisione il trasgressore. Inoltre in Svizzera molte violazioni vengono considerate particolarmente gravi e si rischia anche il fermo immediato del veicolo;

le procedure di riscossione previste dalle normative italiane sono caratterizzate invece da una burocrazia farraginosa, che consente ai trasgressori di non corrispondere l'importo dovuto: il termine di prescrizione per la notifica del verbale all'estero, ad esempio, è di 360 giorni; tempi molto più lunghi in Svizzera, che variano a seconda della gravità dell'infrazione commessa; in alcuni cantoni, come il Grigioni, nel caso in cui il cittadino italiano si rifiuti di pagare le somme dovute nonostante i solleciti, si utilizza lo strumento giuridico della rogatoria internazionale, che vede il coinvolgimento delle Procure di competenza e del giudice per le indagini preliminari;

nello specifico, l'interrogante ha appreso che sono numerose le amministrazioni comunali della fascia di confine con la Svizzera che vantano importanti crediti in contravvenzioni non pagate per infrazioni commesse sul territorio italiano; un'importante quota di queste multe risulta comminata, per l'appunto, ad auto con targa elvetica;

generalmente, i Comuni interessati si affidano a società private di recupero crediti per riscuotere le somme vantate per contravvenzioni insolute;

tale procedura, che vede l'utilizzo di società private, risulterebbe in contrasto con il codice penale elvetico e precisamente con le disposizioni contenute nell'art. 271 relative ad «atti compiuti senza autorizzazioni per conto di uno Stato terzo», rischiando pertanto di non poter essere applicata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano doveroso mettere fine a questo diffuso quanto inaccettabile fenomeno, ponendo in essere tutte le misure adeguate a garantire la certezza del diritto, non lasciando più impuniti gli automobilisti con targa straniera che transitano sul territorio italiano non pagando le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada;

se non ritengano opportuno intervenire a livello normativo al fine di rafforzare, a favore delle amministrazioni comunali, le procedure di riscossione delle contravvenzioni, anche incrementando l'impiego di pattuglie della polizia stradale, specialmente in prossimità dei confini di Stato, per favorire la possibilità di contestare nell'immediato l'infrazione commessa;

se non considerino come misura adeguata dotare la polizia stradale di strumenti sicuri e agevoli che consentano il pagamento contestuale delle sanzioni, quali sistemi di pagamento con carta di credito e/o carta *bancomat,* permettendo così ai trasgressori l'immediato pagamento della contravvenzione comminata;

se non sia indispensabile, anche a titolo di deterrente, come già accade ad esempio in Svizzera, prevedere ulteriori sanzioni per i veicoli con targa straniera che compiono infrazioni al codice della strada sul territorio italiano e poi rientrano a distanza di tempo in Italia.

(4-08249)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

il giorno 8 agosto 2012 si è tenuta una visita ispettiva senza preavviso presso «la nuova casa circondariale» di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

tra le persone incontrate dalla delegazione guidata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo vi era il signor Francesco Lamberti di 84 anni il quale, dopo essere stato condannato ad un anno e un mese di pena agli arresti domiciliari, pena che terminerebbe nel gennaio 2013, lo scorso 1° agosto 2012 è stato arrestato a causa del mancato rispetto delle norme previste per gli arresti domiciliari. Da l'età e la salute cagionevole, il signor Lamberti viene recluso nella sezione che un domani dovrà ospitare i detenuti oggi ospitati nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa (Caserta) nel reparto sanitario dell'istituto;

il 30 agosto, in virtù della precarie condizioni di salute, il signor Lamberti, è stato trasferito presso il centro diagnostico terapeutico della

casa circondariale di Secondigliano di Napoli, dove avrebbe dovuto ricevere un'assistenza sanitaria adeguata alla sua condizione di persona affetta da cirrosi epatica in grave scompenso, patentemente incompatibile, specie se rapportata all'età del soggetto, con la detenzione. In data 20 settembre gli interroganti son venuti a conoscenza dell'ulteriore deterioramento delle condizioni di salute del Lamberti, che sarebbe in pericolo di vita,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire in merito alla vicenda del signor Francesco Lamberti, al fine di garantire il pieno godimento del suo diritto alla salute;

se e come possa essere possibile che un ultraottantenne, seppur in violazione del regime degli arresti domiciliari, possa esser ristretto in carcere.

(4-08250)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che lo scorso 8 agosto 2012, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha effettuato una visita ispettiva presso la «nuova casa circondariale» ubicata in via Appia chilometro 6, 81055, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

considerato che:

nella visita senza preavviso numerose sono state le anomalie riscontrate all'interno della struttura penitenziaria;

secondo il personale della struttura non è chiara quale sia la capienza regolamentare dell'istituto: pare infatti che sia variabile tra le 450 e le 547 unità; comunque sia essa è ben lontana dal numero di presenze riscontrate in occasione della visita, ospitando l'istituto 928 detenuti, di cui 52 donne;

considerato altresì che:

la nuova casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere è stata costruita nei primi anni '90, nel periodo delle cosiddette «carceri d'oro». Molte sono le problematiche strutturali che la caratterizzano, come sono riscontrabili nelle decine di istituti costruiti in quegli anni: per esempio problemi di infiltrazione e di umidità ma, soprattutto, il mancato collegamento con l'acquedotto del Comune di Santa Maria Capua Vetere, per cui i detenuti possono usufruire di acqua corrente solo per poche ore al giorno creando disagi particolarmente evidenti durante i mesi estivi, oltre a rischi igienico-sanitari;

di fronte al forte sovraffollamento della struttura si registra una non sufficiente presenza del personale penitenziario: la pianta organica prevede 521 agenti, mentre al momento della visita ne risultavano assegnati 481, da dividersi in 3 turni giornalieri non inferiori alle 8 ore. Pare quindi evidente che ciò comporta che una struttura ospitante 928 detenuti venga sorvegliata da appena 200 agenti penitenziari suddivisi in vari reparti e con molteplici funzioni con ripercussioni pesanti sulle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria;

inoltre, nella rimessa della casa circondariale sono fermi da mesi 20 veicoli a causa di mancanza fondi per la loro manutenzione rendendo particolarmente gravose le traduzioni dei detenuti verso i tribunali competenti a volte distanti centinaia di chilometri;

infine la delegazione ha avuto modo di rilevare la non costante presenza del magistrato di sorveglianza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per far rientrare nella legalità la nuova casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sia per quanto riguarda il numero dei ristretti sia per quanto riguarda la qualità della struttura, ivi compreso il parco macchine.

(4-08251)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, GALPERTI, MARINO Mauro Maria, MARITATI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

ancora una volta allarmanti fenomeni intimidatori riportano all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni la grave emergenza della criminalità organizzata nel territorio campano;

in particolare, Venanzio Carpentieri, Sindaco di Melito (Napoli), ha annunciato, come si legge anche in diversi articoli di stampa quotidiana, le sue dimissioni a seguito di preoccupanti «minacce eseguite da personaggi poco raccomandabili e su mandato politico», che farebbero sospettare l'influenza della camorra sulle vicende politiche del Comune campano;

si tratterebbe di azioni intimidatorie, denunciate anche alle Forze dell'ordine, nei confronti di consiglieri di maggioranza, dirette a provocarne le dimissioni per far cadere la Giunta attuale e il Sindaco;

il primo cittadino di Melito, infatti, esponente del Pd, che è in carica dal maggio 2011, è riuscito a governare anche grazie all'appoggio di due consiglieri che, eletti nel Pdl, decisero poi di passare con il centro-sinistra, garantendo in tal modo la maggioranza al Sindaco con 13 consiglieri su 25,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga necessario adottare misure urgenti per garantire che siano potenziati in modo capillare i servizi di controllo e di presidio del territorio;

quali iniziative intenda adottare per assicurare un'incisiva azione di contrasto alla criminalità al fine di tutelare sia i cittadini sia chi opera per arginare l'illegalità;

se intenda procedere ad un'accurata indagine al fine di appurare se l'episodio denunciato sia riferibile a pressioni criminali di stampo camorristico.

(4-08252)

BIANCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – In relazione:

alla richiesta della Regione Calabria di avviare le procedure per la pubblicazione di un nuovo bando di gara per la rotta Crotone-Milano Linate, come da nota della stessa Regione Calabria n. 246005 del 13 luglio 2012;

alla successiva richiesta inoltrata dalla Regione con nota 288936/SIAR del 31 agosto 2012, di procedere all'abrogazione degli oneri di servizio aeroportuali sulla stessa rotta (oltre alla richiesta di abrogazione degli oneri di servizio già presentata per la rotta Crotone-Roma Fiumicino), da effettuare il 7 dicembre 2012, ovvero in concomitanza con la scadenza dell'attuale convenzione in vigore, in quanto non risulterebbe più possibile continuare ad assicurare i collegamenti onerati senza soluzione di continuità;

alla richiesta del Presidente della Regione di indire una Conferenza dei servizi per gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36, su delega del Ministro in indirizzo, allo scopo di individuare le tratte aeree da sostenere, le tipologie ed i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero e gli orari dei voli, i tipi di aeromobili nonché la capacità offerta,

si chiede di sapere:

se il Presidente della Regione Calabria, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36, abbia richiesto al Ministero il conferimento della delega per indire e presiedere la Conferenza dei servizi per gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria;

se il Ministero abbia di conseguenza conferito tale delega;

se il Ministero abbia, in qualche modo, sollecitato la Regione Calabria nella richiesta di delega relativa alla Conferenza dei servizi di Reggio Calabria e/o di Crotone;

se, considerato che i tempi stimati per rendere operativa una nuova imposizione non saranno inferiori ai 9 mesi sulla base di quanto previsto dalla nuova normativa SIEG (nota n. 3604 del 24 luglio 2012), il Ministero possa prorogare la vecchia continuità territoriale in attesa di formulare i nuovi bandi successivi alle risultanze delle Conferenze dei servizi, allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità della popolazione residente;

se, ad oggi, sussista la copertura finanziaria (specificandone l'entità per annualità), e per quanto tempo la stessa copertura sia necessaria in riferimento agli oneri delle tratte di Crotone-Roma, Crotone-Milano e viceversa.

(4-08253)

PORETTI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

nella cura di una malattia dell'occhio relativamente diffusa nei grandi anziani, il trattamento con un farmaco innovativo costa 70 volte meno di quello con il farmaco di riferimento. Il medicinale meno costoso, però, non può essere prescritto a carico del Servizio sanitario nazionale

(Ssn) perché la casa farmaceutica che lo produce non ha mai chiesto l'autorizzazione per quella patologia;

è il caso del farmaco oncologico innovativo, l'Avastin (nome commerciale del bevacizumab), in uso ormai da qualche anno e autorizzato per il trattamento del carcinoma del colon-retto, che da tempo è riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale come efficace anche nel trattamento di una patologia dell'occhio, la degenerazione maculare legata all'età (Dmle);

il farmaco non è però ufficialmente autorizzato per la cura di questa patologia: la società farmaceutica che lo produce (Roche) non ha infatti richiesto la specifica autorizzazione alla competente agenzia di regolazione, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), pertanto non può essere prescritto per il trattamento della Dmle;

l'industria farmaceutica può rinunciare a richiedere l'autorizzazione per una data condizione clinica quando dispone di un farmaco alternativo più remunerativo; in tal modo solo il medicinale più costoso è prescrivibile dai medici che operano nella sanità pubblica. Ciò può accadere anche quando i due farmaci non sono prodotti dalla stessa azienda, rivelando così possibili accordi collusivi a danno della collettività. All'interrogante sembra questo essere il caso di due medicamenti, Avastin (Roche) e Lucentis (Novartis), che uno studio indipendente finanziato dai *National Insitutes of health* statunitensi ha dimostrato con chiarezza sovrapponibili;

con il prodotto Lucentis (nome commerciale del ranibizumab), della Novartis, il trattamento annuale è però 70 volte più costoso rispetto al suo omologo Avastin della Roche. Un anno di trattamento con Lucentis costa infatti quasi 14.000 euro, mentre l'alternativa Avastin costa meno di 200 euro;

l'impiego del farmaco ad alto costo, in alternativa a quello a basso costo, comporta una maggiore spesa per il Ssn stimabile in almeno 200 milioni di euro all'anno;

la società Novartis possiede il 33 per cento delle azioni della Roche,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché le conseguenze delle scelte commerciali delle aziende farmaceutiche non ricadano sul bilancio sanitario.

(4-08254)

GIOVANARDI. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il circo Martini-Cirque d'Europa di Martini Aldo era giunto ad Imola (Bologna) il 19 settembre 2012 con regolare permesso dell'amministrazione comunale di Imola per l'occupazione del suolo pubblico e per l'attendamento di tutte le strutture, in vista di spettacoli che dovranno svolgersi dal 4 al 14 ottobre;

alle ore 6.30 del 20 settembre i dipendenti del circo trovavano aperto lo sportellone della recinzione esterna del ricovero di una giraffa, aperte le due porte interne e tagliata la cimosa di sicurezza dell'animale;

la giraffa, lasciata libera iniziava, a scorazzare per Imola;

mentre gli addetti del circo stavano per catturarla essendosi l'animale infilato in uno spazio chiuso, i responsabili della ASL di Imola e del Comune ordinavano di colpirla con dei sedativi, malgrado gli addetti del circo li avessero supplicati di non farlo, prevedendo la morte immediata dell'animale;

come purtroppo previsto la giraffa è deceduta a causa dello *stress* e del sedativo;

nel pomeriggio dello stesso giorno i responsabili del circo hanno presentato una denuncia contro ignoti per la manomissione del recinto e il taglio della cimosa;

il pomeriggio di sabato 22 settembre il portavoce del Sindaco intimava ai responsabili del circo di lasciare Imola non oltre lunedì 24;

il circo Martini dà lavoro a circa 40 famiglie che sarebbero ridotte sul lastrico se si impedisce loro di stazionare sul terreno pubblico e poter effettuare gli spettacoli,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per tutelare i diritti dei lavoratori dei circhi ed impedire che sul territorio nazionale possano essere contrastate dai Sindaci attività che sono parte integrante della storia e della cultura del Paese.

(4-08255)

MERCATALI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante dalla lettura di un articolo pubblicato da «il Resto del Carlino», edizione di Ravenna, il 21 settembre 2012:

nel pomeriggio di lunedì 17 settembre 2012, un uomo è entrato in uno studio legale di Ravenna e ha sparato contro un avvocato, ferendolo gravemente;

il malvivente, di nome Primo Bisi, veniva catturato grazie al contributo di due dirigenti della Polizia municipale fuori servizio e al tempestivo intervento delle Forze dell'ordine;

rilevato che:

già in passato Primo Bisi si era reso autore di altri gravi delitti; nel gennaio 1963, infatti, aveva ucciso un uomo a sprangate a Filo di Argenta (Ferrara);

per tale omicidio lo stesso veniva condannato dal tribunale di Ferrara a 14 anni di carcere;

tornato in libertà nel 1977, si trasferisce a Savio, nel ravennate, insieme alla famiglia. Il 6 dicembre 2001 uccide la moglie a colpi di pistola ed un vicino di casa;

nel 2003 con rito abbreviato viene condannato a 16 anni di carcere più 5 da trascorrere in una clinica psichiatrica giudiziaria. Sentenza confermata anche in Cassazione;

nel settembre 2010 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute, condizione in cui si trovava anche al momento del tentativo di omicidio nei confronti dell'avvocato in attesa di entrare all'ospe-

dale psichiatrico di Montelupo Fiorentino per scontare la seconda parte della pena che gli era stata comminata per il pluriomicidio del 2001;

considerato che:

il pregresso criminoso e il percorso giudiziario di Primo Bisi pongono diversi interrogativi soprattutto in ordine alla congruità delle pene allo stesso inflitte per i due omicidi commessi;

inoltre, molteplici interrogativi sorgono anche in ordine all'opportunità di riconoscere gli arresti domiciliari ad un pluriomicida in attesa di essere ricoverato una clinica psichiatrica e lasciarlo in tale condizione per due anni;

grande allarme sociale ha suscitato l'ultimo grave episodio di cui si è reso protagonista il pluriomicida Bini, sentimento di cui si è fatto interprete lo stesso sindaco di Ravenna in una lettera inviata alle autorità competenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi episodi di cui si è reso protagonista Primo Bisi e se ritenga che la legge nel caso in specie sia stata applicata in modo corretto; in caso contrario, se non ritenga opportuno disporre ogni utile iniziativa di competenza;

inoltre, se ritenga che la normativa vigente sia adeguata ad affrontare casi come quello di Bisi e, ove non lo fosse, quali iniziative intenda intraprendere per procedere in tempi rapidi agli opportuni adeguamenti legislativi.

(4-08256)

VITA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) eroga alla danza il 2 per cento della sua disponibilità;

la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» non ha previsto la danza nelle tipologie dei settori dello spettacolo cui venivano destinate le risorse del FUS, venendo ad essere compresa, con finanziamenti a giudizio dell'interrogante irrisori, nelle attività musicali di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967;

il primo riconoscimento dell'autonomia del settore danza si è avuto con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che, sostituendo le commissioni ministeriali cinema, prosa, musica, circhi e spettacolo viaggianti (previste da leggi del 1935, 1948, 1965, 1967, 1968) con altre commissioni, al tempo allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha previsto per la prima volta l'istituzione della commissione danza (l'art. 1, comma 60, del citato decreto-legge n. 545 del 1996 è stato poi abrogato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007);

il settore della danza ha visto per la prima volta amministrativamente riconosciuta la propria specifica tipologia con la ripartizione del FUS del 1997, aggiungendosi agli enti lirici (oggi fondazioni lirico sinfo-

niche), alle attività cinematografiche e di prosa, alle attività del titolo III della legge n. 800 del 1997 ed ai circhi e spettacoli viaggianti;

la promozione della danza era tra i compiti istituzionali dell'Ente teatrale italiano (ETI), soppresso il quale si è tentato di sopperire con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2010, «Modifica dei decreti recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore dello spettacolo dal vivo», che, innovando la precedente normativa (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 novembre 2007), ha in specie modificato le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 15 (esercizio teatrale) introducendo la previsione che, ai fini della determinazione del contributo, per i teatri venga considerata la programmazione per una percentuale pari al 90 per cento relativa al teatro di prosa e solo il restante 10 per cento relativo alla danza;

la nuova previsione, pur affermando un primo parziale segnale positivo dopo la soppressione dell'ETI, definisce comunque un incentivo molto basso alla programmazione degli spettacoli di danza riducendo le già limitate opportunità di lavoro dei giovani tersicorei;

tale limite è in evidente controtendenza con la promozione dell'interdisciplinarietà, normativamente sancita nel decreto ministeriale in favore delle attività teatrali, e costituisce un ostacolo reale alla circuitazione nazionale delle compagnie di danza comprimendo ulteriormente le già limitate opportunità di lavoro dei giovani tersicorei;

le associazioni di categoria stimano che siano circa tremila le scuole private di danza in Italia legalmente costituite che si occupano non solo dell'educazione e della formazione dei più giovani ma di persone appartenenti a tutte le fasce di età e a diverse categorie sociali, generando ricchezza sul territorio e creando un indotto non trascurabile per la collettività;

i costi di gestione del settore ammontano a circa duecentosessanta milioni di euro l'anno;

il volume degli introiti si aggira intorno ai trecento milioni di euro l'anno in quote e in corrispettivi versati da allievi, il cui numero supera i cinquecentomila iscritti e ogni anno oltre tre milioni di spettatori seguono i saggi, versando alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) e all'erario circa dieci milioni di euro a fronte di trenta milioni di incassi al botteghino;

la movimentazione finanziaria è rilevante ma, nel rispetto delle norme e in sintonia con la vocazione *non profit*, il settore non genera utili, e, ove ci fossero, li investe per produrre cultura;

gli operatori attivi nelle scuole sono coreografi e interpreti che avviano gli allievi-apprendisti alle prime esperienze nelle compagnie professionali legate alle suddette scuole;

le associazioni di categoria ritengono che ad essi vada riconosciuto un proprio *status* previdenziale e fiscale, quali operatori artistico-culturali;

l'affacciarsi alla luce del lavoro sommerso favorito da un'adeguata normativa comporterebbe oltretutto una buona entrata per le casse dello Stato;

la maggior parte delle scuole di danza, per motivi di convenienza economica, si trova costretta a iscriversi nel registro CONI perché la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) prevede facilitazioni fiscali per quelle associazioni e società senza scopo di lucro che adottano gli statuti degli Enti nazionali di promozione sportiva;

le scuole di danza, luoghi di formazione culturale e di produzione artistica, vedono snaturate le loro finalità e vivono con notevole disagio la forzata collocazione nell'ambito sportivo; le scuole di danza, viste le potenzialità economiche espresse, possono contribuire a finanziare un Fondo e un ente specifico per la danza incaricato di amministrare il registro delle scuole private, il riconoscimento della figura professionale del docente-operatore culturale, i suoi periodici aggiornamenti, l'idoneità delle strutture addette alla danza;

negli ultimi trent'anni, a causa della cospicua riduzione delle risorse per la cultura, sono state adottate in diversi enti lirici/fondazioni lirico-sinfoniche scelte discriminatorie nei confronti della danza; sono scomparsi i corpi di ballo di cinque enti lirici (Trieste, Venezia, Bologna, Torino, Genova) e la compagnia di danza di un teatro stabile (Catania);

i pochi corpi di ballo superstiti sono sotto organico e rischiano l'estinzione (a Firenze dei 43 danzatori stabiliti dalla pianta organica ne sono rimasti 16; a Palermo da 31 ne sono rimasti 6; a Napoli si è passati da 43 a 16; a Roma da 70 a 40), ma i problemi economici dei teatri che hanno eliminato la danza non sono migliorati, anzi, talvolta sono peggiorati, dimostrando che la causa dei dissesti finanziari degli Enti non è imputabile ai corpi di ballo;

i corpi di ballo, dove sono rimasti, hanno dimostrato di essere convenienti all'economia complessiva del teatro;

tra i compiti culturali e istituzionali delle fondazioni lirico-sinfoniche rientra nello specifico anche la produzione di danza-balletto;

più volte gli addetti ai lavori e anche i sindacati di categoria hanno chiesto che le risorse economiche non siano affidate in modo indistinto alle fondazioni ma con uno specifico vincolo di destinazione, in misura non inferiore al 30 per cento, per la produzione o co-produzione di spettacoli di danza,

si chiede di conoscere:

quali siano gli orientamenti del Governo con riferimento alle questioni descritte in premessa;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire lo sviluppo della produzione, della promozione, della distribuzione della cultura coreutica con particolare riferimento ai punti critici esposti, per salvaguardare una tradizione internazionalmente riconosciuta, nata proprio nel nostro Paese.

(4-08257)

SANCIU. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

da quanto si apprende da articoli di stampa Poste italiane SpA ha avviato una riorganizzazione in tutta Italia con la soppressione di circa un

migliaio di uffici considerati al di sotto dei parametri di economicità e la razionalizzazione di oltre 600 sedi con conseguente riduzione di orario nei giorni di apertura;

la riorganizzazione di uffici e personale potrebbe modificare le modalità di erogazione dei servizi, con notevoli disagi agli utenti, in particolare per i residenti anziani, che si troverebbero a non poter usufruire agevolmente di servizi essenziali, quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, costretti a difficili spostamenti;

in Sardegna, negli ultimi anni, il servizio assicurato da Poste italiane è diventato assai lacunoso, specie a seguito delle drastiche riduzioni operate in ogni settore agli uffici, al personale e ai mezzi;

in più occasioni si sono verificati ritardi nella consegna della corrispondenza, persino delle bollette di luce e gas, i quali ovviamente producono oggettivi disagi in larghe fasce di utenza;

la riorganizzazione del sistema postale in Sardegna influisce in maniera pericolosa sul livello del servizio postale;

sulla problematica si sono già espressi i sindacati che evidenziano come questa riorganizzazione metta a rischio i livelli occupazionali e la solidità dell'azienda, ponendo in discussione il carattere universale del servizio di recapito postale, con abbassamento degli *standard* qualitativi dettati dai tempi di consegna;

considerato che:

Poste italiane SpA è una società a capitale interamente pubblico che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio e che deve garantire l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, in cui la società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono fondamentali nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni soggette al rispetto perentorio di scadenze, soprattutto quelle di carattere legale, e il gruppo Poste italiane offre inoltre prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale;

gli effetti negativi di questo piano di riorganizzazione paiono essere ancor più impattanti sulla popolazione e sui lavoratori in considerazione del fatto che i tagli coinvolgono indistintamente i piccoli comuni e le frazioni e, nel caso della provincia Olbia Tempio, i quattro uffici di San Pantaleo, Cannigione, Berchideddu e Nuchis;

preso atto che la paventata soppressione degli uffici postali di San Pantaleo, Cannigione, Berchideddu e Nuchis comporterebbe inevitabili disagi in ragione dell'ubicazione stessa di questi centri, della viabilità e della scarsità di collegamenti, sia per la popolazione residente che per quella fluttuante, costretta a convergere sulle città di Olbia e Tempio finendo così per ingrossare le già consistenti file di utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei dettagli dei piani di razionalizzazione dei servizi postali che interessano la Sardegna ed in particolare la provincia di Olbia Tempio;

quali iniziative intenda assumere per garantire un adeguato livello del servizio postale in Sardegna;

se non ritenga opportuno verificare se tale riorganizzazione non arrechi disagi e disservizi superiori ai benefici derivanti da tale azione.

(4-08258)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – premesso che:

dalle ore 23.30 del 24 settembre 2012 l'aeroporto «G.B. Pastine» di Ciampino è stato chiuso per riaprire dopo 9 giorni, il 2 ottobre. Tutti i voli civili da e per l'aeroporto sono stati spostati nell'altro scalo romano di Fiumicino. Il motivo della sospensione del servizio sono i lavori di rifacimento della pista già programmati da tempo. Tutto il personale è stato già trasferito e per i passeggeri di Ciampino sono stati predisposti i *terminal* 2 e 3 di Fiumicino per effettuare le operazioni di accettazione e di imbarco;

questo cambiamento, sia pure temporaneo, dimostra la fattibilità della delocalizzazione dei voli nel «Leonardo da Vinci», che ha ampia capienza disponibile;

si evidenzia che il Comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Ciampino ha consegnato al Ministro delle infrastrutture e trasporti, il 17 luglio 2012, un appello sottoscritto dalle amministrazioni locali di Marino, Ciampino e Municipio X, da sindacati e associazioni ambientaliste, con il quale si chiede non solo di non accogliere il piano di sviluppo di Aeroporti di Roma ed Enac, per quanto riguarda Ciampino, ma soprattutto di avviare un piano di risanamento attraverso l'unica strada praticabile, quella della riduzione del voli;

si sottolinea che il traffico aereo a Ciampino è già cresciuto oltre ogni limite di compatibilità ambientale: dal 2001 si è passati da 700.000 passeggeri all'anno sino ai 5 milioni e mezzo del 2008. È del tutto evidente che questo aumento è avvenuto in modo totalmente incontrollato, senza rispettare nessuna legge di tutela ambientale. Come ha più volte rilevato, con lettere ufficiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a Ciampino sono state disattese sia norme nazionali, sia direttive europee, in particolare quelle sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica;

si evidenzia che l'Arpa Lazio aveva fissato per l'aeroporto di Ciampino un limite massimo di 61 movimenti aerei al giorno, mentre oggi sono 160. Inoltre Aeroporti di Roma doveva presentare entro gennaio 2012 la mappa delle zone inquinate: mappa, ad oggi, mai inviata ai Comuni, mentre il 12 dicembre 2011 Aeroporti di Roma e Enac hanno presentato un piano di sviluppo che prevede un ulteriore aumento di voli e

passeggeri da qui al 2021, in spregio alla zonizzazione acustica dei territori limitrofi all'aeroporto, scaturita dalla Conferenza dei servizi del luglio 2010 e ratificata dalla Giunta regionale del Lazio nell'ottobre 2010;

si ricorda che gli interroganti hanno già presentato diversi atti di sindacato ispettivo sulla questione ambientale dell'aeroporto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, tenuto conto della gravità della situazione ambientale a Ciampino, attivarsi con iniziative di competenza al fine di pervenire ad un drastico ridimensionamento dell'aeroporto in termini di numero di voli;

se, considerata l'attuale, temporanea, delocalizzazione dei voli nell'aeroporto di Fiumicino, non ritengano opportuno intervenire per rendere definitivo lo spostamento dei voli commerciali, almeno sino a quando non saranno operative eventuali soluzioni alternative, attraverso l'applicazione urgente del regolamento (CE) n. 1008/2008 che, all'art. 20, in presenza di gravi problemi di carattere ambientale, consente allo Stato membro di limitare o proibire l'esercizio dei diritti di traffico in un dato scalo.

(4-08259)

MALAN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

sul «Corriere della Sera» del 22 settembre 2012 si legge la dichiarazione del Sindaco di Firenze, Matteo Renzi, «Mia moglie (...) è un'insegnante precaria di Lettere, ora sta studiando per partecipare al nuovo concorso. Sa quante cattedre universitarie finora ci hanno offerto? Eeeh... ma noi siamo gente perbene»;

il fatto dichiarato dal Sindaco configura forse un tentativo di corruzione, ma certamente un grave abuso, poiché le cattedre universitarie dovrebbero essere assegnate per concorso;

un pubblico ufficiale ha il dovere di denunciare simili atti di alterazione delle normali procedure concorsuali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste offerte di cattedre universitarie;

quali provvedimenti intenda adottare per l'accertamento di queste gravissime irregolarità che non fanno onore all'Università italiana.

(4-08260)

BAIO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

le aziende Bames e Sem di Vimercate sono subentrate a Celestica nel 2006 nella proprietà degli impianti e dello stabilimento, nonché nella gestione delle attività produttive ex IBM;

Bames Srl – Bartolini after market electronics services si occupa principalmente di riparazione, distribuzione ed assistenza *post* vendita di schede e apparecchiature elettroniche, in conformità ai più alti *standard* qualitativi e di mercato;

Sem Srl – Services for electronic manufacturing nasce nel gennaio 2006 con l'obiettivo di sviluppare attività di progettazione ed ingegnerizzazione, collaudo, riparazione e sviluppo delle attività di prototipazione e produzioni speciali nel mercato dell'elettronica e di costituire un sicuro ed innovativo riferimento per i propri clienti;

la società Sem Srl è parte del gruppo Bartolini progetti SpA e costituisce, insieme con la consociata Bartolini Ames Srl, ex Celestica Italia Srl e prima ancora IBM Corporation, un polo di servizi tecnologici e logistici integrati, unico per completezza dell'offerta;

le due società hanno maestranze e gruppi dirigenti «interscambiabili» e sviluppano sinergie a tutti i livelli operativi, produttivi, tecnici, logistici;

nel marzo 2006 la Bames/Sem contava 870 dipendenti e la Bartolini progetti aveva presentato un piano industriale che prevedeva uno sviluppo industriale per 1.350 unità entro la fine del 2009;

tuttavia, le attività produttive sono state progressivamente ridotte dall'azienda;

i protocolli di reindustrializzazione sottoscritti con la Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Vimercate e Ministero dello sviluppo economico sono stati sostanzialmente disattesi;

la Bames e Sem ha fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga;

il 22 ottobre 2012, per la Bames, scadrà la cassa integrazione per poco meno di 500 lavoratori;

i lavoratori non ricevono la retribuzione da 4 mesi;

la situazione debitoria dell'azienda è preoccupante; secondo notizie di stampa, essa vanta debiti con i lavoratori, con il Comune, l'Inps e perfino con il sindacato;

i lavoratori hanno occupato la direzione aziendale e minacciano altre forme di protesta;

come annunciato dai principali organi di stampa, la proprietà di Bames e Sem si è impegnata a presentare un piano industriale per la richiesta al Tribunale del concordato preventivo «in continuità», strumento recentemente introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012;

allo stato attuale, ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali non risulta che sia stata formulata, al Tribunale competente, alcuna richiesta di concordato preventivo «in continuità»;

considerato che:

tale situazione determina tensione e preoccupazione tra i lavoratori;

è necessario preservare il patrimonio industriale e di conoscenze dell'area del vimercatese, zona da sempre nevralgica e rilevante non solo per la provincia di Monza e Brianza, ma dell'intera Lombardia,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti segnalati;

se non si consideri urgente la ripresa del tavolo istituzionale, con il coinvolgimento attivo del Ministero dello sviluppo economico, al fine di porre rimedio a questa situazione e valutare le migliori condizioni possibili per tutelare i lavoratori e le loro famiglie;

come si intenda dare tempestiva attuazione ai protocolli sottoscritti dal Governo per la reindustrializzazione, che offrivano garanzie per la sostenibilità occupazionale, alla luce dell'imminente scadenza della cassa integrazione in deroga;

se non si ritenga di intervenire con urgenza al fine di evitare che le tante risorse economiche pubbliche già spese non raggiungano l'obiettivo per il quale sono state investite, aggravando in questo modo l'intera economia industriale del Paese;

se non si ritenga opportuno verificare periodicamente che le risorse economiche destinate allo sviluppo ed alla re-industrializzazione producano i benefici occupazionali ed industriali per cui sono state stanziate.

(4-08261)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. – Premesso che:

nelle oltre 100 pagine di relazione conclusiva della Commissione consiliare sammarinese sulle infiltrazioni mafiose viene alla luce una rete di relazioni sospette all'ombra del Titano;

scrive Giovanni Tizian per «l'Espresso»: «Istituita per la prima volta nella storia di San Marino nel luglio 2011, la commissione dotata di potere di indagine, ha ascoltato decine di testimoni. Parole che raccontano di contatti diretti e indiretti tra il boss Francesco Vallefuoco – legato alla camorra napoletana del gruppo Stolder, al clan dei Casalesi e a esponenti di Cosa nostra- e alcuni politici sammarinesi. Nomi noti e importanti della vita istituzionale locale come Gabriele Gatti e Fiorenzo Stolfi, entrambi ex ministri della piccola Repubblica e tuttora consiglieri, il primo nel Partito socialista democratico cristiano, il secondo nei socialisti democratici. La carriera di Gatti inizia nel '74 quando entra nel Psdc. Da oltre trent'anni siede al Consiglio Grande e Generale (il parlamento sammarinese). Nel '90 è stato presidente del Comitato dei ministri al Consiglio europeo. Il 2008 lo vede Segretario di stato alle Finanze, diretto interlocutore del ministro Giulio Tremonti durante i tentativi di accordi bilaterali tra Italia e San Marino. E infine l'anno scorso assume la massima carica di capitano reggente per la durata di sei mesi. Fiorenzo Stolfi, "il ministro Fiore" è il nome in codice affibbiatogli dal boss, è consigliere in Parlamento ed ex Segretario di stato agli Esteri. I sospetti e le responsabilità la commissione li fa ricadere su di loro. Sospetti e ombre che partono da due inchieste della primavera 2011 coordinate dalle procure antimafia di Bologna e Napoli, precedute da un altro ciclone giudiziario che ha travolto il Credito Sammarinese coinvolto in una storia di riciclaggio con un narcotrafficante della 'ndrangheta. Tutto ha inizio con la vicenda "Fincapital", la società finanziaria sammarinese gestita dall'avvocato-notaio Livio Baciocchi, attraverso la quale sarebbero transitati i soldi della camorra. Le inchieste di Bologna e a seguire di Napoli delineano i contorni grigi in cui è inserita la finanziaria di Baciocchi. E gli appoggi politico-istituzionali su cui poteva contare la macchina da soldi messa in piedi dall'avvocato: "Tenete fuori Livio Baciocchi, se s'inceppa quella macchina lui

mangia lo stesso, sono gli altri che non mangiano più". Per il boss Vallefuoco Fincapital è un giochino da salvaguardare. La galassia societaria del notaio "si è intrecciata con alcune delle tappe che hanno contrassegnato lo sviluppo economico sammarinese negli ultimi vent'anni". Numerosi i cantieri aperti da Fincapital: "C'è stato un momento che ne aveva 52 con immobili ancora da vendere", riferiscono i teste ascoltati dalla Commissione. Una miniera d'oro per il clan. Cresciuta grazie alla vicinanza di Baciocchi alla politica locale. Nel piccolo stato affacciato sulla Romagna ha "prosperato un sottobosco politico e affaristico". È il 2008, e San Marino si prepara alle elezioni. Nell'aria c'è aria di avvicendamento politico, e i protagonisti della zona grigia che circonda le imprese di Baciocchi e Vallefuoco "si muovono per dare continuità e protezione" al circuito Fincapital. "Inoltre siamo in un momento di crisi del settore immobiliare e finanziario", si legge nella relazione. Crisi acuita dallo scudo fiscale approvato dal governo e dal parlamento italiano. Infatti a seguito del regalo agli evasori fatto dall'ultimo Berlusconi i depositi annui nelle banche sammarinesi sono quasi dimezzati: si è passati da 14 milioni di euro a 7,5. Tutte variabili che non lasciano indifferenti l'avvocato Livio e Franco Vallefuoco. Il gruppo guidato dal boss si pone il problema di come mandare avanti gli affari di sempre "in un contesto politico ed economico mutato". E quando il socialista Fiorenzo Stolfi, socio della Fincapital, è in difficoltà, il gruppo si mette alla ricerca di nuovi referenti politici. E "stringe rapporti confidenziali con Gabriele Gatti intendendo creare un collegamento con la componente politica ritenuta vincente in prossimità del voto"»,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere affinché fatti come quelli esposti cessino di esistere, considerato che la camorra ha messo le tende nella Repubblica di San Marino per gestire una serie di affari illeciti, soprattutto legati al riciclaggio di denaro per conto delle varie mafie italiane, facendo transitare soldi sporchi, a giudizio dell'interrogante, grazie ad appoggi politici e istituzionali;

quali iniziative intenda assumere nelle opportune sedi internazionali al fine di convincere, attraverso le autorità competenti, gli Stati contrari allo scambio di informazioni bancarie a fini fiscali a cambiare rotta entro tempi determinati;

se intenda promuovere l'adozione di iniziative legislative volte a rafforzare l'attuale sistema di vigilanza del settore bancario, al fine di tutelare gli interessi dei risparmiatori;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di adoperarsi più efficacemente nel combattere la fuga di capitali all'estero nonché al fine di attuare una lotta seria ai paradisi fiscali, imponendo maggiore trasparenza e collaboratività a queste destinazioni privilegiate;

se non ritenga che sia necessario assumere iniziative anche al fine di introdurre anche in Italia il reato di auto-riciclaggio, considerato che, contrariamente agli altri Paesi occidentali, nel nostro Paese si può perseguire solo chi "pulisce" i soldi di altri, non chi opera per muovere i capitali che ha accumulato violando la legge;

se non ritenga inoltre opportuno promuovere le opportune iniziative normative al fine di ampliare l'applicazione della disposizione che punisce i prestanome, figure fondamentali che permettono gli investimenti, visto che adesso ci sono persino i «presta-conto», che mettono i loro depositi bancari a disposizione dei criminali;

quali iniziative, nelle opportune sedi europee, intenda intraprendere al fine di ottenere leggi omogenee per sequestri e confische anche all'estero, in maniera che non si creino Stati-rifugio, aumentando significativamente la cooperazione dei controllori nazionali e adottando sanzioni nette nei confronti dei paradisi fiscali.

(4-08262)

LANNUTTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri*. – Premesso che scrive Leonardo Martinelli per «il Fatto Quotidiano» relativamente ad uno studio scientifico svolto in Francia sugli organismi geneticamente modificati (ogm): «Per la prima volta una ricerca scientifica indipendente ha analizzato gli effetti nel lungo periodo degli organismi geneticamente modificati. Sotto accusa la variante Nk603 prodotta dalla Monsanto, che in Europa può essere solo importata ed è destinata prevalentemente all'alimentazione del bestiame. La commissione europea chiede all'Efsa analizzare i dati. Mentre Parigi medita di richiedere il blocco delle importazioni. Da anni infuriano le polemiche sugli Ogm. Sono nocivi alla salute? Devono essere proibiti? Ma finora nessun studio davvero serio sulla materia era stato realizzato. Soprattutto un'inchiesta scientifica accurata su un periodo relativamente lungo (solo inchieste fino a un massimo di 90 giorni). Adesso, invece, dalla Francia sembrano arrivare le risposte tanto attese. E il verdetto è di quelli senza appello. Per il professor Gilles-Eric Séralini, che ha studiato gli effetti di un mais transgenico, "il suo assorbimento sul lungo periodo agisce come un potente veleno". Séralini, docente di biologia molecolare e ricercatore presso l'università di Caen, in Normandia, ha portato avanti il suo studio per due anni, nella più completa riservatezza, per evitare pressioni e boicottaggi. La ricerca ha valutato gli effetti del mais Nk 603 (che nell'Unione europea non può essere coltivato, ma sì importato) e di un erbicida, il Roundup, il cui utilizzo è in genere associato a quel mais transgenico. Entrambi i prodotti sono fabbricati dalla multinazionale americana Monsanto. E, va sottolineato, il Roundup è ormai l'erbicida più venduto al mondo. Séralini e la sua équipe hanno utilizzato 200 ratti, divisi in tre gruppi: quelli alimentati con il Nk 603, prodotto con il Roundup. Oppure senza fare ricorso a questo erbicida. Mentre un gruppo di animali ha mangiato solo mais non geneticamente modificato, ma trattato con il Roundup. Ebbene, il confronto è allarmante. "La mortalità è molto più rapida e forte nel caso del consumo di entrambi i prodotti di Monsanto", ha sottolineato Séralini al Nouvel Observateur, che pubblica oggi, giovedì, un lungo dossier sull'argomento. Rispetto a un altro gruppo di ratti, non alimentato con l'Ogm e il pesticida, il primo fra i 200 è morto a un anno di età (almeno un anno prima di quelli non "contaminati" dagli Ogm): aveva mangiato il

mais transgenico, trattato con il Roundup. E al diciassettesimo mese dell'esperimento si è osservato che i ratti alimentati con gli Ogm avevano una mortalità di cinque volte superiore rispetto agli altri. In generale gli animali che hanno consumato Ogm hanno riportato tumori alla mammella e danni gravi al fegato e ai reni. La speranza di vita di un ratto è di due anni, due anni e mezzo. Permettono di verificare con largo anticipo quello che potrà avvenire a un uomo. "Riteniamo che le sostanze analizzate – ha precisato il riceratore – siano tossiche anche per gli uomini. Diversi test che abbiamo effettuato su cellule umane vanno nella stessa direzione". "Sono almeno quindici anni che gli Ogm vengono commercializzati. È davvero un crimine che finora nessuna autorità sanitaria abbia imposto la realizzazione di studi di lunga durata". Mercoledì prossimo in Francia uscirà, edito da Flammarion, Tutti cavie (Tous cobayes), un libro nel quale Séralini illustra la sua ricerca. Ma soprattutto una sintesi dello studio sarà pubblicata nel prossimo numero di una prestigiosa rivista, *Food and chemical Toxicology*. I ricercatori di Caen non sono degli improvvisati. A livello dell'Unione europea solo due varietà transgeniche sono autorizzate per la coltivazione, il mais Mon 810, ancora di Monsanto, e la patata Amflora di Basf. Ma in realtà molti Paesi hanno applicato il divieto mediante una moratoria (fra quelli la Francia e anche l'Italia). Solo il Mon 810 è davvero coltivato nella Ue, anche se soprattutto in Spagna (l'80% della superficie totale). Altri 44 prodotti Ogm sono stati autorizzati da Bruxelles per la commercializzazione, come il mais Nk 603, al centro dello studio. Sono importati e perlopiù utilizzati per alimentare il bestiame. Come ha spiegato al *Nouvel Observateur* Joel Spiroux, collaboratore di Séralini, "i bovini sono abbattuti troppo presto perché si possano riscontrare gli effetti negativi degli alimenti transgenici sul lungo periodo. La speranza di vita di questi animali è compresa fra i 15 e i 20 anni, ma ormai vengono abbattuti a cinque, tre anni, 18 mesi o anche in precedenza". Intanto, intorno allo studio sta scoppiando un vero putiferio. Il Governo francese ha già chiesto a Bruxelles "misure che potrebbero portare alla sospensione d'urgenza dell'autorizzazione a importare il mais Nk 603". I Verdi francesi, alleati dei socialisti nell'attuale Esecutivo, chiedono di andare oltre e di "sospendere tutte le importazioni di Ogm nella Ue". La Commissione europea, per voce del commissario alla Salute John Dalli ha chiesto all'Agenzia per la sicurezza alimentare (Efsa) di analizzare lo studio di Séralini, le cui posizioni anti-Ogm sono state spesso criticate in passato dalla comunità scientifica con l'accusa di un approccio troppo "libero" alla statistica. In ogni caso l'authority alimentare prenderà in mano i dati dello studio, con la promessa "di trarne le dovute conseguenze"»;

considerato che:

la recente bocciatura da parte della Corte di giustizia europea del divieto di coltivazione di ogm in Italia allarma perché il nostro Paese si è sempre contraddistinto per la tipicità e la qualità dei prodotti agroalimentari;

in particolare la Corte ha condannato l'Italia per aver vietato la coltivazione di mais Mon810, un cereale geneticamente modificato svilup-

pato dalla transnazionale statunitense Monsanto. L'Unione europea è a favore degli ogm e gli Stati membri si devono adeguare malgrado, secondo la Coldiretti, il 71 per cento degli italiani sia contrario al loro uso;

«La messa in coltura di Ogm quali le varietà del mais Mon 810», ha spiegato la Corte di giustizia europea, non può essere «assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di quelle varietà» sono state autorizzate dall'Unione;

per Stefano Masini, coordinatore della *task force* per un'Italia Libera da ogm – che raggruppa decine di associazioni fra cui Coldiretti, Codacons, Slow Food e Wwf – la sentenza in realtà non cambia nulla: «In Italia – spiega (...) – lo stop agli Ogm nei campi è stato deciso non in via generale, ma in forza di un provvedimento interministeriale che è intervenuto su un caso concreto e proprio sulla base della disciplina europea che assegna allo Stato l'accertamento circa la pericolosità della coltivazione Ogm nei confronti delle altre colture tradizionali confinanti. Sebbene la sentenza lasci intendere che allo Stato sia precluso il divieto di introdurre misure volte a prevenire l'impatto della commistione di Ogm con le colture derivate da prodotti tradizionali, essa in realtà non tiene conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato l'Italia a ottemperare alla facoltà di utilizzare Ogm sulla base delle regole di coesistenza» (si veda «il Fatto Quotidiano» del 14 settembre);

a giudizio dell'interrogante non possono coesistere le culture ogm con quelle convenzionali senza che ci sia contaminazione e i problemi legati alla sicurezza alimentare sono ancora tutti aperti, tanto che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria all'uso di ogm;

scrive Orsetta Bellani sul quotidiano *on line* «Città della Spezia»: «Monsanto è uno dei gruppi economici più potenti del pianeta, essendo proprietaria di più dell'80% degli Ogm finora creati. Il suo comportamento cinico è noto ai contadini dei cinque continenti e un esempio è quello di Terminator, noto seme prodotto da Monsanto. L'impresa convince i contadini a provare l'utilizzo di Terminator e questi si ritrovano in un circolo vizioso di dipendenza dai suoi costosi prodotti: da Terminator nascono piante che producono semi sterili, che costringono cioè gli agricoltori a ricomprare i semi ad ogni semina, mentre normalmente i contadini utilizzano quelli prodotti dalle loro stesse piante. Inoltre, Terminator deve essere accompagnato dall'utilizzo di prodotti chimici come il Roundup che, oltre ad essere dannoso per la terra e per la salute, aumenta il rapporto di dipendenza tra i contadini e l'impresa. E c'è di più: il vento sparge i semi, che possono impollinare le piante dei campi limitrofi, rendendole inconsapevolmente e irrimediabilmente contaminate dalle varietà transgeniche. Monsanto ha più volte fatto causa ai contadini con l'accusa di coltivare le sue varietà geneticamente modificate (e coperte da brevetto) senza pagare l'impresa, quando in realtà i contadini hanno visto contaminare e rovinare i loro campi. Come l'Italia, molti paesi latino-americani che hanno cercato di impedire l'entrata degli Ogm hanno incontrato difficoltà, a causa del grande potere economico e politico delle transnazionali del settore. Quando il parlamento brasiliano ha proibito l'uso della tecno-

logia Terminator sul suo territorio, i grandi latifondisti del paese, in accordo con Monsanto, hanno presentato una proposta di legge per eliminarne la proibizione. In Perù, invece, non è stata ostacolata la moratoria di dieci anni all'ingresso nel paese di sementi geneticamente modificate, per la coltivazione o l'allevamento, con motivo della necessità di salvaguardare la diversità biologica del paese. In senso contrario si sono mossi i governi del Messico e della Repubblica Dominicana, che hanno dato il via libera all'entrata degli OGM nel loro paese»;

a giudizio dell'interrogante si è lasciato troppo spazio all'attività lobbistica di multinazionali che ormai decidono sull'alimentazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga condivisibile la posizione del Governo francese, considerato che, a giudizio dell'interrogante, dovrebbe essere posto un freno a tutto ciò che avvelena i corpi umani e ai crimini che si commettono nell'ambiente e dovrebbero essere investite risorse per un'agricoltura sicura, biologica e di qualità che rispetti la salute e il pianeta;

quali iniziative intenda assumere, nelle opportune sedi di competenza, affinché l'Unione faccia chiarezza sui pericoli che gli ogm hanno per la salute umana e blocchi la commercializzazione di questo mais geneticamente modificato, ma soprattutto che si possa davvero arrivare ad un'«Europa OGM free»;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di intervenire in sede europea perché si garantisca uno studio di lunga durata sull'impatto fisiologico degli ogm;

se non intenda, alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia europea, appellarsi alla clausola di salvaguardia, seguendo così l'esempio di altri Paesi, come la Francia;

quale posizione intenda assumere per regolamentare in modo adeguato la coesistenza di produzione di OGM *free* e ogm, al fine di garantire totalmente da possibili contaminazioni le coltivazioni ogm *free*.

(4-08263)

BATTAGLIA. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

nell'estate 2010 l'Azienda unità sanitaria locale di Piacenza ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto vacante per «Collaboratore tecnico professionale, settore elettrico impiantista Cat. D»;

con determina dirigenziale della ASL n. 1076 del 13 ottobre 2010 è stata approvata la graduatoria finale (come risulta da specifica documentazione trasmessa in allegato alla presente interrogazione, che resta acquisita agli atti del Senato);

il vincitore del concorso, subito dopo l'assunzione, ha richiesto ed ottenuto dapprima un comando di 6 mesi e, successivamente, il trasferimento definitivo presso altra Asl, quella di Parma, lasciando vacante il posto presso l'Azienda che ha indetto il concorso,

si chiede di sapere per quale motivo non sia stato, ad oggi, effettuato lo scorrimento di graduatoria al fine di ricoprire il posto messo a concorso nel 2010 e reso vacante a seguito del trasferimento del vincitore, con

grave nocumento al buon funzionamento dell'Azienda pubblica. E ciò, nonostante le reiterate formali richieste da parte della Direzione del dipartimento tecnico dell'azienda (come risulta da ulteriore documentazione anch'essa trasmessa in allegato alla presente interrogazione e acquisita agli atti del Senato), settore nel quale risulta la mancanza della figura professionale oggetto del concorso.

(4-08264)

BUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

numerose associazioni dei consumatori denunciano da tempo le pratiche commerciali illecite diffuse in diversi settori produttivi come le telecomunicazioni e l'energia; per i cittadini sono sempre maggiori i costi per servizi non richiesti o per servizi aggiuntivi non previsti dal contratto prescelto, o per il cambio di operatore;

l'associazione «Cittadinanzattiva» ha da poco pubblicato la XII relazione PIT (Progetto integrato di tutela) sulla base delle 8.600 segnalazioni pervenute;

i risultati di questo studio sono a dir poco preoccupanti perché si evidenziano diffuse pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori;

il primato va al settore delle telecomunicazioni con il 22 per cento di segnalazioni nel 2011 (21 per cento nel 2010); i consumatori lamentano soprattutto difficoltà nel disdire un contratto di telefonia fissa (25 per cento) e nel cambiare operatore (24 per cento); nel settore della telefonia mobile si registrano analoghe problematiche: con il 23 per cento del totale delle segnalazioni che evidenzia difficoltà nel cambiare compagnia telefonica;

anche nel settore dell'energia si segnalano analoghe pratiche commerciali anticoncorrenziali; a tal riguardo Paolo Vigevano, amministratore delegato di Acquirente unico cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori (in genere famiglie e piccole imprese), segnala che, a 5 anni dalla completa apertura del mercato elettrico alla concorrenza, oltre 5,7 milioni di famiglie hanno cambiato fornitore;

nel settore del gas invece a fine 2011 solo il 13 per cento delle famiglie era fornita di gas naturale a condizioni di mercato diverse da quelle di tutela,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano rafforzare, per quanto di competenza, anche attraverso il coinvolgimento delle Autorità indipendenti, l'effettività dei controlli e le sanzioni previste nei riguardi degli operatori attivi nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas, al fine di arginare le già diffuse pratiche commerciali anticoncorrenziali.

(4-08265)

BUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto decreto sviluppo, contiene importanti novità sul tema dello sviluppo digitale del Paese;

la più rilevante è l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, finalizzata ad assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale e ad esercitare le funzioni in materia di innovazione tecnologica attualmente svolte da altri soggetti, che vengono in tal modo sostituiti: DigitPA, l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'istituzione dell'Agenzia digitale risponde all'esigenza di riunire in un solo ente e di razionalizzare le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione finora suddivise tra più amministrazioni;

l'Agenzia digitale è sicuramente un organismo molto complesso, finalizzato a gestire obiettivi tra loro eterogenei, ossia: lo sviluppo dell'amministrazione digitale; la progettazione e la realizzazione di una strategia per la banda larga, a beneficio delle imprese e dei cittadini; l'impostazione di una serie di interventi mirati per la scuola, proseguendo e razionalizzando gli esperimenti già in atto;

l'Agenzia viene guidata dal direttore generale, che ne è il legale rappresentante la dirige e ne è responsabile, ed è scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica ed in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione;

il decreto-legge nel testo originario prevedeva che il direttore generale venisse nominato dopo 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso;

in sede di conversione del decreto-legge invece, il termine è stato notevolmente ampliato, stabilendo la nomina del direttore generale entro 60 giorni dall'entrata in vigore;

l'ampliamento del termine non è di per sé negativo, ma preme sottolineare che alla data odierna la nomina del direttore generale non è ancora stata formalizzata e di conseguenza il progetto dell'Agenzia digitale deve ancora vedere la luce,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con urgenza alla nomina del direttore generale per l'Agenzia per l'Italia digitale, il cui insediamento costituisce il primo fondamentale passo per consentire l'avvio dell'organismo stesso;

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi affinché in un eventuale prossimo «decreto sviluppo» si preveda lo stanziamento di risorse certe da destinare all'avvio di progetti fondamentali per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo digitale.

(4-08266)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03069, dei senatori Marco Filippi ed altri, sull'Agenzia per le infrastrutture stradali;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03068, dei senatori Della Seta ed altri, sull'inquinamento industriale prodotto dallo stabilimento Ilva di Taranto.